

UNIVERSITÀ DI PALERMO

FACOLTÀ DI LETTERE

GIUSEPPE VALENTINI

titolare di lingua e letteratura albanese

IL DIRITTO DELLE COMUNITÀ

NELLA TRADIZIONE GIURIDICA ALBANESE

GENERALITÀ

VALLECCHI EDITORE



COPYRIGHT 1956
BY VALLECCHI EDITORE



PRINTED IN ITALY

FIRENZE, 1956 - STABILIMENTI TIPOLITOGRAFICI VALLECCHI

*Alla memoria carissima
del professor SERGIO MOCHI ONORI
alle cui amichevoli insistenze
devo il ritorno
a questi studi.*

INDICE

Introduzione Pag. 11

LIBRO I: I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PUBBLICO

Capo I: <i>Nella società civile del Kanùn, al di fuori della famiglia e al di sotto dello Stato, dominano i principi della fraternità e quindi dell'uguaglianza e della libertà, con poche e ragionevoli eccezioni</i>	17
Capo II: <i>Il legame generale che contiene l'individualità nella comunità è il bisogno di solidarietà e il diritto e dovere che ne conseguono</i>	24
Capo III: <i>Mancando nel mondo delle tribù una vera e propria autorità, il legame morale dell'obbligazione vi è formato dalla Besa (fedeltà), invece che dall'obbedienza</i>	40
Capo IV: <i>Dovere di Besa ci può essere anche fuori d'un patto bilaterale, quando l'una parte fa ricorso al sentimento d'onore dell'altra</i>	59
Capo V: <i>La contrattualità tra famiglia e famiglia e tra famiglia privata e più ampie comunità, essenziale come legame della società comunale del Kanùn, è provata, oltre che dal regime parlamentare delle comunità, dalle istituzioni del Pegno, dell'Arbitrato e della Garanzia</i>	67
Capo VI: <i>Il regime del Kanùn è regime di libertà d'opzione e di libertà da coazione</i>	76
Capo VII: <i>La destinazione a posti di presidenza è idealmente data dall'anzianità, diversamente dall'assunzione a uffici</i>	81

LIBRO II: LE COMUNITÀ

Capo I: Delle comunità in genere

- § 1: Al di sopra della famiglia e come estensione di essa, esistono altre comunità, la più vasta e perfetta delle quali è la tribù Pag. 87
- § 2: Nonostante l'indole gentilizia di tale organizzazione, essa non presenta un rigido esclusivismo xenelastico 95
- § 3: Accanto all'organizzazione propriamente gentilizia, si nota anche un'organizzazione politico-territoriale, essa pure in vari gradi 99
- § 4: Anticamente l'organizzazione a tribù si riscontrava su tutto il territorio albanese 101

Capo II: Della « Fratellanza »

- § unico: Nella *fratellanza* s'estende, entro certi limiti, la solidarietà propria della famiglia, per quanto riguarda il patrimonio, specialmente terriero, e l'esercizio della vendetta; e perciò essa, nell'organizzazione tribale, ha propria individualità con riconosciuti diritti politici 104

Capo III: Della Tribù

- § 1: Il primo carattere e requisito della tribù (*fis*) è quello di perfetta individualità 116
- § 2: Alla tribù, come individua comunità, è indispensabile un certo grado d'autonomia, e v'è la tendenza ad ampliarla sempre più nei confronti dell'autorità statale 127
- § 3: La tribù si arroga quindi potestà legislativa e giudiziaria 133
- § 4: Prerogativa della tribù è anche quella d'avere proprie forze armate 140
- § 5: La tribù fa alleanze, guerre e patti con le altre tribù 143
- § 6: La tribù fa pure politica estera, mantenendo relazioni con Stati diversi da quello dominante nel paese, o mettendosi all'opposizione contro di questo 144

Capo IV: Del Villaggio

- § 1: Il villaggio (*katùn*) albanese, stato già probabilmente comunità pastorale nomade, o almeno transumante, s'è andato fissando come villaggio, e costituisce ora comunità civile-territoriale di indole non gentilizia Pag. 146
- § 2: Il *katùn* ha esso pure una sua coesione e solidarietà comunitaria 154
- § 3: Il *katùn* ha una certa autonomia per la trattazione dei propri affari interni 160
- § 4: Ordinaria è invece una certa competenza del *katùn* per prevenire e ovviare i conflitti insorgenti nel suo ambito 163
- § 5: Il *katùn* può esigere certe multe e assumere l'esecuzione della sanzione di certi delitti 168
- § 6: Il *katùn* ha un suo capo o suoi capi che possono essere anche al tutto distinti dai capi delle altre comunità 173
- § 7: Di fronte alla tribù o *bandiera*, l'autonomia del *katùn* è limitata da una certa dipendenza 176
- § 8: Fra varie *katùne* d'una medesima *bandiera* si osserva la precedenza 179

Capo V: Della « Bandiera »

- § 1: La *bandiera* (*flàmur, bajràk*), primitivamente organizzazione militare della tribù, andò sostituendosi ad essa come organizzazione civile, assumendo anche indole piuttosto territoriale che gentilizia 181
- § 2: La *bandiera* come insegna, oltreché nell'organizzazione detta *bandiera* (*bajràk*), ha una lunga tradizione nella storia militare del paese e un posto anche nella vita civile e famigliare 197
- § 3: L'organizzazione comunale albanese, e particolarmente la tribù, pur essendo concettualmente gentilizia, ha subito praticamente l'influsso delle esigenze dello stabilimento territoriale, ammettendo varie eccezioni al principio della costituzione gentilizia 205

4: La tribù attraverso i secoli ha avuto una costituzione più o meno definitiva, prendendo vari nomi secondo le varie sue attribuzioni, finché rimase predominante quello di <i>bandiera</i> : questa s'identifica ormai con la tribù, o parte di essa, come persona civile, con le medesime funzioni amministrative, legislative, giudiziarie e militari	Pag. 220
<i>Appendice A</i> : Antiche stirpi illiriche	226
<i>Appendice B</i> : Tribù, bandiere e fratellanze albanesi, medioevali e moderne	232
<i>Bibliografia</i>	386
<i>Documentazione</i>	390
<i>Indice onomastico</i>	399

INTRODUZIONE

La Nazione Albanese, continuatrice e conservatrice delle antiche stirpi della regione Traco-illirica e delle loro civiltà in un grado assai notevole, si presenta allo studioso con un aspetto culturale tradizionale finora poco noto quanto altamente interessante: quello della concezione giuridica e delle consuetudini che l'incarnano.

La maggior parte di tali consuetudini — non mai ufficialmente scritte, per quanto documentariamente ci consti — vanno sotto il nome di Kanùn in genere, oppure di Kanùni i Malevet (Canone, o legge, delle Montagne, oppure delle comunità tribali), o i Dukagjinit, o i Lekës, ecc. secondo le differenziazioni che ha nelle varie regioni; esso era o tollerato o riconosciuto almeno de facto dal regime turco, e anche i regimi che si succedettero in Albania dopo di esso dal 1913 in poi, dovettero in qualche grado tenerne conto.

Esso però cominciò ad esser notato dagli studiosi solo da circa la metà del secolo scorso, spesso con scarsa precisione e quasi sempre senza collegarlo con la documentazione di storia del diritto che pure non manca per l'Albania (1).

Perciò, avendo io avuto, da una parte a disposizione gran copia di documentazione storica edita e inedita, e dall'altra una

(1) v. la Bibliografia.

sufficiente esperienza diretta degli usi e costumi del paese, ho creduto bene di raccogliere a parte un « corpus » di documenti vari giuridici, antichi, medioevali e moderni (2), e poi di ricavarne una sistematica esposizione storico-descrittivo-analitica di tutto il vasto campo d'umana vita e attività regolato da quelle consuetudini; ho creduto con ciò di rendere qualche servizio agli studiosi che di tali cose s'interessano (forse anche agli studiosi di sociologia, semmai anch'essi abbiano interesse a sorprendere le sociali istituzioni nella loro nativa e più semplice sistemazione), e nello stesso tempo anche alla Nazione Albanese sempre a me carissima, la cui antichità, personalità e nobiltà è dimostrata dalla sua potente mentalità giuridica, non meno e forse più che dalla lingua e dalla poesia.

Ho così già pubblicato un primo lavoro su « La famiglia nel diritto tradizionale albanese » (3), nella persuasione che, anche se non è certo che il diritto familiare sia la base del diritto del Kanùn albanese, esso sia però la base e il presupposto di tutta la mentalità giuridica di quello come d'ogni altro popolo.

Passo, con il presente studio, a descrivere il diritto delle comunità, ossia, più precisamente, delle comunità più vaste della famiglia, ma non però costituenti stato al tutto indipendente e sovrano. Questo volume comprenderà la parte generale dello

(2) Un primo blocco ne ho già pubblicato in « Studime e Tekste » dell'Istituto di Studi Albanesi di Tirana, serie giuridica, n. 1, (Roma, Vallecchi, 1944), p. II; un secondo blocco attende la pubblicazione; un terzo blocco, distinto dal resto perché ricavato da un'unica fonte, le *Lettere Edificanti della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù*, ed abbondantissimo, attende pure la pubblicazione, benché già a stampa, perché irreperibile nelle biblioteche, essendo stato stampato « ad usum manuscripti » e tenuto riservato.

(3) In « *Annali Lateranensi* », 1944, pgg. 1-224; ne furono ricavati 120 estratti, già esauriti.

studio, e cioè i principi generali del diritto pubblico, e i vari tipi di comunità; in appendice, per l'interesse storico e per la necessaria base di metodo positivo e induttivo, una descrizione di tutte quelle comunità tribali di cui ho potuto aver notizia.

La documentazione, per economia di spazio, sarà data col rimando al mio « Corpus », dove i documenti sono stati riportati, per quanto possibile e utile, in extenso, con le debite indicazioni delle fonti; ma non tutti i lettori di questo volume saranno in possesso della I parte, già pubblicata, del Corpus, e le altre due parti attendono ancora la pubblicazione; perciò alla fine di questo volume si troveranno tutti i dati necessari relativi ai documenti citati in questo volume, nell'ordine in cui sono da me raccolti nelle tre parti del Corpus; sicché chi, a un dato del testo, in nota, trova una citazione documentaria, ricorrendo alla tabella dei documenti del Corpus, in fine del volume, potrà sapere l'indispensabile circa il documento; tuttavia, ad ogni buon fine, ogni volta che citerò in nota un documento del Corpus, avrò cura di darne anche la data, premettendo l'anno, poi il mese (in numeri romani), ed eventualmente il giorno.

Per le opere frequentemente citate, servirà il piccolo elenco bibliografico.

LIBRO I

**I PRINCIPI FONDAMENTALI
DEL DIRITTO PUBBLICO**

CAPO I

Nella società civile del " Kanùn ", al di fuori della famiglia e al di sotto dello Stato, dominano i principi della fraternità e quindi dell'uguaglianza e della libertà, con poche e ragionevoli limitazioni.

I membri della famiglia albanese si può dire che non godano nonché i pieni diritti civili, nemmeno i pieni diritti della persona umana: solo la famiglia come tale ha voto nelle adunanze, come ha dovere di contribuire agli oneri comuni; nell'interno di essa, i singoli membri si trovano in istato di subordinazione, di dipendenza vera e propria, di limitazione di diritti umani, maggiore o minore secondo l'età o il sesso; i minori non vi hanno altro ufficio che quello d'obbedire, anche in affari strettamente personali come il matrimonio, e vi hanno diritto solo al mantenimento, e alla difesa o vendetta se minacciati o offesi da estranei; le donne inoltre non possono aspirare nemmeno alla proprietà fondiaria a titolo personale; i maschi adulti sono soggetti all'obbedienza finché non addivengano alla separazione e divisione (1).

Perciò si può dire che il primo ente che ha pieni diritti di personalità civile ed è la vera cellula della società civile, è la famiglia.

(1) VALENTINI, *La famiglia*, ecc.

La tribù è, od è censita, estensione della famiglia dal punto di vista genetico; ma, dal punto di vista giuridico, essendo essa composta di membri godenti pieni diritti civili, tutti i nuclei familiari che ne fanno parte sono come dei fratelli che non si possono considerare sostanzialmente diversi in grado, ma, se mai solo in anzianità e in efficienza. Solo per queste due ragioni, l'anzianità e l'efficienza, è ammessa una maggiore influenza di certe famiglie, la quale però non è vera e propria autorità pubblica dei capi o rappresentanti della famiglia, ma solo *prîjë*, cioè « precedenza », o al più « guida », né si esercita ordinariamente, ma solo quando si presenti un caso in cui provvedere od ovviare d'accordo con gli altri anziani o con tutte le famiglie del gruppo. Gli stessi anziani, o lo sono personalmente per età, e vengono assunti caso per caso ad incarichi inerenti a tale qualità qualora la saggezza corrisponda notoriamente all'esperienza che dovrebbero avere; oppure sono giuridicamente anziani per diritto ereditario, come rappresentanti di famiglie anziane, ossia dei rami della stirpe che primi si individuaron nell'estendersi della famiglia a formar tribù, e in tal caso sono anziani-nati per certe funzioni (2).

(2) « I capi grandi » (*Krenët e Mëdhaj*) sono i primi delle *vëllazni* (fratellanze) maggiori chiamate *kambët* (piedi, basi) del *fis* (tribù), dalle quali è formato il blocco del *fis*, mentre i capi secondari sono i primi delle *vëllazni* minori che si staccano come ramificazioni delle *vëllazni* maggiori » (B. PALAJ, pag. 109). In tal senso credo vada interpretata la qualifica distintiva attribuitasi dai « nobili » di Pastrovich nel 1423 (« nobiles P. et eorum homines » ... « nobiles cum sequacibus et amicis habitatoribus dictorum locorum »), i quali *homines* e *habitatores* prendon però parte anch'essi all'assemblea (*Corpus* II, 1423 IV 4); seppure non fossero nobili gli appartenenti etnicamente alla tribù, e gli altri, gente aggiuntasi con parità di diritto; il che non avveniva in Suli della gente sottomessa, all'infuori

È naturale che in tale ambiente, estesa famiglia, ci sia una fondamentale uguaglianza. Anche là dove la tribù era in istato oramai di disgregazione e di decadenza e dove s'era infiltrato un elemento estraneo, il grado di « beg » venuto dall'ordinamento militare turco, con proprietà terriera non venuta da patrimonio originario ma da concessioni del governo straniero, i titolari ne facevano una strana impressione al Pouqueville (3) che al principio del secolo scorso si meravigliava della pochezza dei privilegi goduti da una tale aristocrazia; egli l'attribuiva alla mentalità turca, a cui l'idea aristocratica è affatto estranea, e ciò non è da escludere; ma è pur da notare che, se la mentalità democratica turca non aveva impedito la formazione in Albania di questa casta dei « beg », ere-

delle 30 *fare* originarie chiamate del POUQUEVILLE (*Corpus* II, 1826 [IV]) « tribus patriciennes composées de 170 familles directes ou déjà même collatérales, qui se regardaient comme souveraines et nobles ».

(3) « Cette race est le sujet et la matière d'une caste exclusive, un don de lignée, qui fait qu'un bey riche ou pauvre, logeant dans un colombier, gardant ses moutons à cheval, armé de toutes pièces, afin de ne pas déroger du titre de cavalier, se croit supérieur aux visirs et à tous les hommes. Cette morgue d'une vertu qui n'est pas du propre de l'individu, mais d'une qualité émanée du hasard, et, au dire de Charron, par chétifs instrument — *ab utero, conceptu et partu* (OSÉE, 9) — est d'autant plus remarquable que le Turcs, auxquels ils sont soumis, n'accordent de considération qu'à la personne revêtu du pouvoir. Chez les Guègues (gli abitanti dell'Albania settentrionale), parmi les Toxides (i Toschi dell'Albania meridionale), dans le Chamouri (la Ciamuria), la qualité de noble à la plus grande influence dans les rapports sociaux, où l'on distingue les *gens de bien* des *gens de bonne famille*, qui ne sont pas toujours les plus estimables. Les Beys n'ont cependant pu se reconnaître, ni titres, ni chartriers, ni blasons, ni insignes, ni privilèges, et leur noblesse ne les exempte pas des avanies d'un satrape roturier, qui les soumet à la bastonnade, et les fait, sans procédure, attacher à la potence » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1826 [XII]).

ditaria d'un titolo che era esclusivamente personale nel diritto turco, non sarebbe stata capace nemmeno d'impedirne i privilegi, se non le si fosse alleato il sentimento albanese di sostanziale uguaglianza; e certo, quando ogni vestigio d'ordinamento tribale scomparve nella media e bassa Albania, si videro i *beg* divenire veri e propri feudatari e padroni, senza alcun riguardo alle leggi turche originarie, e a quelle del « *tanzimat* » che ne era la riforma sulla falsariga degli ordinamenti dell'Europa del 1800.

Nell'Alta Albania poi, la vendetta, che va concepita come esercizio di rappresaglia tra pari, certamente si può esercitare da chiunque contro qualsiasi capo, anche di tribù (4); non solo, ma perfino contro il capo che abbia agito non per interesse personale, ma per esercizio, diciamo così, delle sue funzioni (5); il che però non deve fare scandalo, inquantoché,

(4) « V'era a Korthpula un altro gravissimo imbroglio tra una principale famiglia del paese e un capitano [membro della famiglia principe] dei Mirditi.... In un suo viaggio a Scutari furono al Korthpulese rubati da un turco della città 3 cavalli; non potendo egli riaverli, ne fermò in istrada altri 3 che erano d'un altro scutarino, dicendo fra sé: questo scutarino saprà ben ricavare dal turco a Scutari i miei cavalli, e se li terrà in compenso di quelli che io gli ho fermato e tolto, e così amendue saremo compensati nei nostri danni. Ma per disgrazia i cavalli e la persona dello scutarino erano sotto la protezione d'un capitano della Mirdizia, il quale richiamandosene offeso, si levò con alcuni suoi bravi e all'impensata sorprese in un campo e fece prigioniere 3 donne della famiglia del Korthpulese. Ora il rubare a uno la donna è un disonorarlo al sommo, e però il Korthpulese ne era fuor di sé per la rabbia, e giurava che, ne andasse pure la vita sua e de' suoi, non mai si quieterebbe sinché non avesse fatto egli pure un simile affronto alle donne del Capitano » (*Corpus III, CCXXVI; 1900 V*).

(5) « L'*alfiere* [della *bandiera*, o tribù politicamente costituita] è come il loro capo; a lui anzitutto si rivolgono nelle loro questioni; egli scioglie

nella concezione albanese, chi esercita una funzione ne prende tutte le responsabilità e si meraviglierebbe egli stesso e quasi si dorrebbe se lo ritenessero così dappoco da voler essere esente dalle conseguenze dei propri atti anche giusti.

Tanto, relativamente alle classi più elevate, potrà qui bastare (6). Noteremo invece che i servi, i quali, per ragione non d'origine ma di obbligazione liberamente contratta, sono in dovere di sottostare ai comandi del padrone, nell'ambiente delle tribù, si ritengono anch'essi — fuori del servizio — pari ai padroni; e ne abbiamo un esempio storico, per citarne solo uno tipico, nel servo Teodoro Bodinopulo di Brestianes che nel 1203-1230 si lagnava di non essere stato tenuto a tavola col padrone dagli ospiti di esso (7).

Vera eccezione invece fa a questo regime ugualitario la condizione di coloro che hanno perso ogni legame con la tribù originaria (*të pá rod* = i senza stirpe) i quali sono sprezzati e privi di quasi ogni diritto, e gli *anas* (indigeni) (8) discendenti di famiglie antiche del luogo, rimaste sul posto all'epoca dello spostamento delle tribù e della conseguente venuta nel

con autorità inappellabile le loro differenze, ma poi non ha forza pubblica in mano per farle sempre eseguire. Anzi alle volte deve astenersi dal sentenziare per non incorrere lo sdegno della parte a cui sfavore deciderebbe; giacché l'esperienza ha dimostrato che non è tutelata e sicura nemmeno la sua persona, o quella dei suoi; e una sentenza sfavorevole che egli dia, lo può mettere a pericolo d'essere ucciso da una delle due parti, come è avvenuto un vent'anni fa all'*alfiere* di Mertùri » (*Corpus III, CCXI; 1898 XI*).

(6) In un altro studio, che farà seguito a questo, saranno studiati di proposito i diritti e i privilegi dei capi, e ne risulterà chiaramente la pochezza.

(7) JO. APOCAUCI, *Actum* (*Corpus II 1204-1230 ed. Petrides n. VI*); cfr. VALENTINI, *La famiglia*, I. III, c. III, 6.

(8) v. quanto si dirà, in un susseguente studio, sulle varie classi della società tribale albanese, circa gli *anas*.

paese di quella tribù che attualmente l'occupa come sua; questi, senz'esser disprezzati come i *senza stirpe*, anzi godendo talora di molta considerazione (come gli Skanda di Mirdita), non vi hanno però la pienezza dei diritti propria dei membri della tribù nuova venuta. Vero è che si dà un caso del villaggio di Pogu e della tribù (?) di Mëgulla sul Kiri i quali sono asserviti alle tribù di Shoshi e di Shala e perciò nel passato erano soggetti a vessazioni, multe e oppressioni da parte di quei loro padroni; ma si sa che l'asservimento avvenne per autorità del Sultano che volle così remunerare certi meriti di guerra di Shoshi e Shala, e quindi esula dall'ambito del diritto del Kanùn (9).

A una uguaglianza che non ammette vera autorità di fratello su fratello, è conseguente la libertà, originariamente limitata al mondo interno della tribù, ma naturalmente sviluppantesi spesso in una gelosia di indipendenza anche di fronte al governo statale più o meno legittimo (10); come già il missionario De Camillis nel 1672, così il Pouqueville 140 anni dopo ne ha ricevuto l'impressione come d'una « anarchia », termine di cui si serve frequentemente, ma che bisogna guardarsi dall'interpretare nel senso odioso della parola, anche se gli abusi, più frequenti nel territorio da lui descritto e privo già dell'organizzazione tribale, potrebbero prestarvisi (11).

(9) *Corpus* III, LVI (1892 XI).

(10) v. in uno studio che in seguito pubblicheremo, quanto diremo relativamente alle relazioni delle tribù collo Stato, e in specie quanto se ne riporterà dal POUQUEVILLE circa l'indipendenza dei Mirditi; credo però che ci sia nel Pouqueville dell'esagerazione nell'attribuire la sommissione al governo statale turco unicamente all'opera persuasiva del clero cristiano.

(11) « Quanto poi al modo che questi popoli [della Cimarra, ossia Himara] tengono nel governarsi, non dubito punto che parerà stranissimo

Analogamente impressione aveva il missionario gesuita che nel 1908 visitava l'archidiocesi di Durazzo (12).

Più esatto sarebbe usare una definizione — notevole per l'epoca in cui venne data — di « libertà di governo democratico » (13).

all'Eminenze Vostre poiché è del tutto contrario al comune delle nazioni del mondo, e massime della nazione greca, la quale con tutto che molto amasse la libertà, non si troua però, che giamai rimanesse del tutto priua di uno ò più Capi, che con leggi scritte gouernassero le loro città, e terre, et hora impugnassero la spada della giustizia contro de malfattori, hora uotassero il Cornucopia della gratia nel seno de uirtuosi: Anzi conoscendo benissimo che la uera libertà fra una moltitudine di popolo non può mai ritrouarsi che con la giusta bilancia del buon gouerno, si diedero molti di loro à scriuere leggi, et à promulgare al mondo, come cosa la più pretiosa che nella politica umana si ritrouasse. Ma questa prouincia, sicome è situata sù la coda della Grecia, così non si rasomigliò punto al suo capo, conciosiacosache ecceuatone un poco di tributo che quelli popoli pagano al Turco per non essere da lui molestati non riconoscono sopra di se altri superiori che quelli che qualche uolta, essi stessi à loro arbitrio si elegono, acciò in alcuni tempi più importanti dell'anno habbiano qualche cura della comunità. Giudici, tribunali, Capitani, ufficiali, et altri simili titolati, che per ben gouernarsi un popolo numeroso sono necessarij, da quelle parti sono del tutto sbanditi, ma ogn'uno padrone di se e della sua casa uiue come gli piace senza hauer altro freno, che ò il timore di Dio ò la maggior forza del compagno » (P. G. DE CAMILLIS, *Corpus* II, 1672; notisi che non tutto, come vedremo a suo luogo, è esatto in quel che dice il De Camillis; e, di passaggio, che la differenza stessa della concezione giuridica ci dimostra come la Himara molto difficilmente si può ritenere « coda della Grecia »). — POUQUEVILLE, *Corpus* II, 1826 (XII) —.

(12) « In queste montagne [di Kruja], dove la popolazione si trova in perfetta anarchia » (*Corpus* III, CCCI; 1908 IV).

(13) « Clementi Popolazione che... si rese immune più secoli dalla soggettione Ottomana; nel cuore della Turchia si sostenne in libertà del governo democratico » (*Corpus*, II, saec. XVIII initio).

CAPO II

Il legame generale che contiene l'individualità nella comunità è il bisogno di solidarietà e il diritto e dovere che ne conseguono.

Un forte senso di solidarietà vige nell'interno d'ogni comunità, dal primo all'ultimo grado, dalla famiglia alla *fratellanza*, al villaggio, alla *bandiera*, alla tribù e al gruppo di tribù (1).

(1) Ecco un quadro vivo della speciale necessità ambientale di solidarietà: « Vogova è un villaggio di 11 famiglie della tribù di Bütüci [Bityqi] forse le sole rimaste cristiane di tutta quella tribù che ne conta 200... ed hanno continui inviti ad imitarli lasciando la religione di Cristo per quella del Corano. Agl'inviti s'aggiungono spesso le minacce di non aiutarle ne' loro bisogni ed anche di separarle dal *fis* ossia tribù se più a lungo resistono. E se i turchi [cioè i mussulmani] di Bütüci venissero a questo passo, le 11 famiglie cristiane non potrebbero più durare salde, se pure non volessero vedersi affatto rovinate... perché... gli abitanti dell'Albania settentrionale sono divisi la maggior parte in tribù indipendenti le une dalle altre, le quali si governano da sé con capi propri. Ora l'unione che esiste tra tutti quelli d'una tribù, è grandissima, causata dalle inimicizie che quasi sempre esistono fra tribù e tribù, e dalle necessità che ha ciascuno d'essere aiutato nei bisogni della vita. Quelli d'una tribù si considerano come fratelli, sono tutti solidari; se uno *cade in sangue* o se si trova in pericolo, tutti quelli della tribù lo difendono contro quelli di altre tribù. E in queste relazioni finora non s'è tenuto conto della religione, ma chi

Trattando dei singoli oggetti in cui la solidarietà si dimostra, avremo cura di annotare anche il tipo di comunità di cui è attestato dalla documentazione, sicché si avrà già adombrata la solidarietà delle varie comunità (2).

La solidarietà va dalla comunanza di patrimoni assolutamente ideali alla cura e difesa degli interessi più pratici.

Uno dei segni che individuano una comunità è quello della comune festa patronale. Naturalmente non è sempre osservabile, perché, come ovunque, mentre anche nella tradizionalista società albanese avvengono nel tempo nuove ripartizioni di comunità o spostamenti territoriali di esse, e si osserva un doppio tipo parallelo di comunità, gentilizio e territoriale (3), la ripartizione territoriale ecclesiastica è unica, e conservativa da una parte ma evolutiva dall'altra, in quantoché, almeno nell'ultimo secolo, le chiese e le parrocchie sono state più facili ad accettare nuove divozioni e feste e a lasciare in seconda linea le vecchie; però, comunque, casi di santi patroni di comunità e di feste rispettati se ne danno parecchi, tanto da far ritenere questo uno degli elementi ideali, se non proprio essenziali, almeno comuni della solida-

ha bisogno di aiuto, sia Cristiano, sia turco, è considerato come fratello da quelli della sua tribù, benché di religione diversa. Se per esempio uno dei pochi cristiani di Vogova che sono della tribù di Bütüci, *cadesse in sangue* colla tribù di Krasnice [Krasniqe], tutte le 200 famiglie di Bütüci lo difenderebbero, anzi quelli di qualsivoglia altra tribù si fanno riguardo di offendere un cristiano di Vogova, sapendo che con ciò stesso offenderebbe tutta la tribù di Bütüci, la quale domanderebbe ragione dell'offesa » (*Corpus III*, XCV: 1894 I 24).

(2) v., del resto, per la solidarietà familiare, VALENTINI, *La famiglia nel diritto tradizionale albanese*; per gli altri tipi di comunità avremo anche in seguito occasione di trattarne espressamente.

(3) v. infra, Libro II, capo I, §§ 1,3; c. II, § unico; c. III, § 1; c. IV, § 2.

rietà nelle comunità religiosamente non miste o non troppo miste (4).

L'onore è pure patrimonio comune della comunità, la quale se ne preoccupa soprattutto, fino a prendere misure contro quei suoi membri che direttamente o indirettamente l'abbiano compromesso (5), mentre non farebbe altrettanto,

(4) p. es. Qerrëti-Dushmani ha la patronale per S. Andrea (*Corpus* III CCCXIX: 1913 XI); altri numerosi esempi si potranno rintracciare scorrendo la lista delle tribù e *fratellanze* nell'apposita appendice.

(5) L'8 aprile 1893, durante la Missione predicata in Lötaj di Shala, un tal Mārashi mise in subbuglio la popolazione disturbando la funzione; il Missionario, per quietarli, minacciò d'andarsene dal paese, che ne sarebbe rimasto disonorato; ma «alcuni dissero: noi siamo svergognati presso le altre contrade perché si è offeso il Padre, e si è obbligato a volerne partire.... E detto fatto volevano gettare il Kusëtrim [*kushtrim*] o accorr'uomo... e raccogliere tutte le contrade di Scialla [Shala] per abbruciare la casa del giovane che fu causa del disturbo» (*Corpus* III, LXXV: 1893 IV 8). Nella Missione in Shala cominciata il 25 aprile 1896, per contrasti di capi, si delineava un insuccesso: l'esperto missionario P. D. Pasi, deliberando sul da farsi, fece, tra altre, le seguenti considerazioni: «Se si fosse troncata la Missione, della quale i più bisognosi non si curavano, e noi fossimo partiti da Sciala [Shala] improvvisamente e quasi in rotta col paese, questo rimaneva disonorato presso le altre tribù. E Sciala essendo superba e non ubbidendo certe volte né al Frate né al Vescovo, pareva che tale disonore potrebbe essere utile ad umiliarne l'alterezza.... Sicché... il P. Serregi in tono mesto insieme e forte disse: O Scialgnani, ascoltate. Un tristo annunzio vi debbo oggi dare; il vostro paese (eppure non tutto, ma solo parte!) non ha voluto venire alla chiesa; non s'è curato dell'anima né della benedizione di Gesù, giacché non lo volete ascoltare. E così dicendo, preso il Crocifisso della Missione, ci ritirammo... nella casa parrocchiale, senza più dar ascolto o risposta a nessuno. Da principio si credette, che avessimo ciò fatto solo per ispaventarli e farli venire più numerosi alla chiesa. Infatti il giorno seguente venne l'*Alfiere* con tutta la sua famiglia e gente in maggior numero del giorno innanzi» (*Corpus* III, CL: 1896 IV 25). Per mormorii insorti nella chiesa di Kiri contro la condanna

se non per forza maggiore, contro quel suo membro che ne avesse compromesso altri interessi.

Comunemente le comunità, specialmente tribù, *bandiere* e villaggi, hanno dei terreni di proprietà comunale, chiamati, con termine turco, *merá*, o, con termine forse romanzo, *kojri* o *kujri* (< *curia*? o *κοινοκτημα*?), e regolato dalle norme generali del *Kanùn* (6): «Vedi là [a Vernakòla nella Kosòva] quei colli e dietro ad essi altri ed altri colli più grandi e tutti coperti di alberi più o meno grossi? Vedi là quei prati e pianure che si lasciano incolte? Questo è parte di ciò che noi chiamiamo *meràa*. I padri nostri ebbero cura di provvedere ogni tribù e quasi ogni paese del proprio *meràa* con diritto di poter ognuno del paese tagliar legna per sè su quei colli e monti e pascolar il suo bestiame su tutti quei prati senza che nessuno possa in ciò vantare privilegi speciali né usurpare neppure un palmo di terreno in tutta l'estensione della *meràa* che deve essere di tutti quanto all'uso ma di nessuno quanto al potersene impossessare individualmente» (7). Del resto, di comune pro-

di certo abuso nell'aprile 1904, «finita la funzione, io [il P. Pasi] me ne mostrai offeso; il Parroco disse che voleva soddisfazione, altrimenti il giorno dopo [secondo di Pasqua] avrebbe lasciato la Parrocchia senza Messa. Il popolo uscì di chiesa senza dir nulla; più tardi vennero i Capi delle varie contrade a domandare scusa e ad intercedere pei colpevoli» (*Corpus* III, CCLXIV: 1904 IV).

(6) cfr. infra, Libro II: capo II, § unico; capo III, § 1; capo IV, §§ 1 e 2; capo V, § 4, nota 19.

(7) *Corpus* III, CCLXXX: 1905 X-XI. Parte ne può però esser concessa in uso privato a famiglie povere: «In questo convegno (in Kryezëi, dicembre 1907) cedettero altresì a favore di un miserabile un pezzo di terreno incolto, di appartenenza del villaggio, perché coltivandolo potesse campare la vita» (*Corpus* III, CCCV); ma non è ammesso che alcuno se ne appropri o ne occupi parte stabilmente; ecco un caso tipico: «La

prietà possono essere anche le fontane, come s'è visto orora, e i canali irrigatori, ai cui lavori di manutenzione tutti devono prender parte, e il cui uso è regolato da turni rigorosi, come si vedrà a suo luogo.

Appunto allo scopo di conservare la stretta solidarietà nella compagine comunitaria, specialmente gentilizia, le norme del *Kanùn* assicurano che, nel limite del possibile, terreni privati nel territorio della comunità non vengano in mano d'estranei per via d'eredità (8) o di vendita (9).

causa di queste discordie e rotture (a Broja, novembre 1909) fu un prepotente turco il quale cominciò ad impadronirsi delle selve e dei pascoli comuni ed a coltivare questi terreni come fossero suoi. Vedendo gli altri che questo tale restava impunito, cominciarono anch'essi a circondare con siepi e con muri quanti più terreni e pascoli potevano; e così fu tolta la concordia e le inimicizie si moltiplicarono: poiché al resto della popolazione non rimaneva più luogo dove pascolare e dar da bere al proprio bestiame, essendo stati occupati i migliori pascoli e perfino le fontane comuni». Il missionario P. A. Serreqi, si adoperò col Capo della tribù e altri capi, e narra: « col consenso dei capi e dei principali delle contrade... scrissi la legge, che già era esistita ma solamente a parole, imponendo la multa ed altre pene, sia per quei che avevano occupato ciò che era comune e non lo cedessero, sia per altri che per l'avvenire osassero occupare ciò che era della *bandiera*.... Anche le dieci famiglie turche, che tante sono nella *bandiera* di Nikci [Nikshi], accettarono la suddetta legge, perché essendo in gran minoranza hanno bisogno dei cristiani e li temono » (*Corpus III, CCCXII: 1909 IX*). Del resto avremo occasione di trattare a suo proprio luogo della *merá* o *kojri*.

(8) VALENTINI, *La famiglia ecc.*

(9) Ecco un caso dimostrativo avvenuto in Selita e Madhe, e composto nell'aprile 1908: « Un'altra lite si eccitò tra i Lufai [Lūfaj] e i Božić [Būshiqi]... le due più potenti contrade di Selita: Un cristiano di Lufai aveva stabilito di vendere un proprio terreno, ma prima di venderlo ad altri fuori dei suoi compaesani, come vuole la legge turca ed albanese, l'offerse a costoro, perché se qualcuno avesse desiderato di comprarlo, lo facesse

La solidarietà si estende anche a settori, che, più che d'interesse, sono di comune dovere; tale la garanzia che la comunità assume regolarmente dei beni di Chiesa, sì da doverli risarcire qualora si fossero lasciati danneggiare (10).

prima di qualunque altro concorrente. Dopo un mese di aspettazione, non avendo avuto alcuna risposta affermativa da nessuno, concluse il contratto di vendita coi Božić. Appena fu sparsa la notizia del fatto, i Lufai immaginandosi che fossero stati violati i loro diritti da questa illegittima vendita, come essi la chiamavano, nel giorno della stipulazione del contratto cominciarono le schioppettate con i Božić per impedir loro d'impossessarsi del suddetto terreno.... A stento si ottenne [dai missionari] il felice esito del negozio, perché a tale scopo si dovette girare per le contrade e faticare più di quello che a prima vista si pensava, ma almeno si concluse la pace a questa condizione: che il venditore dovesse giurare di avere prima di contrattare coi Božić... avvertiti i Lufai... e dato loro il tempo sufficiente per risolversi » (*Corpus III, CCCI*). Di questa consuetudine tratterò esaurientemente, Dio permettendo, in un altro studio che ho disegnato sul diritto civile albanese.

(10) Caso di Fandi: « Non si sa chi, ma qualcuno della parrocchia aveva di nottetempo derubato la canonica portando via in roba e denari circa il valore di 1400 franchi. Ora secondo le leggi vigenti tra cristiani delle montagne, il paese stesso è garante della chiesa e dei beni di essa, e per conseguenza la violazione di essa e i danni devono essere risarciti dal paese stesso o dalla tribù cui appartiene la chiesa. Nel caso nostro non si voleva fare questa riparazione e i capi del paese non s'inducevano a fare le debite perquisizioni per trovare i rei; epperò Mons. Abbate obbligò le singole case della parrocchia a risarcire del proprio il danno recato da alcuni al comun parroco, e perché si recalcitrava a obbedirgli, pose l'interdetto a tutta la parrocchia sino a che non se ne desse la richiesta soddisfazione. Una metà circa della popolazione giustamente intimorita da questa pena, si arrese dopo alcun tempo e pagò la sua quota: ma gli altri rimasero ostinati e lo erano tuttora quando [nella quaresima del 1900] vi arrivammo noi [P. Genovizzi e altri missionari]. Ma avendo essi sentito del nostro arrivo alla chiesa e che se si fossero riconcigliati con la Chiesa e con Mons. Abbate, noi saremmo stati disposti ad andar

Specialmente interessante è però vedere come la solidarietà si attua nel portare le leggi particolari e locali, che, come si vedrà, nel mondo del *Kanùn* hanno la fisionomia di patti o accordi più che di determinazioni d'un'autorità: intanto esse impegnano, in quanto chi non accede al parere della grande maggioranza si inimica la comunità (11); quando poi una decisione è stata presa di comune accordo della comunità, anche ammesso che i singoli possano rinunciare da parte loro ai vantaggi che dalla solidarietà loro verrebbero, si intende che, se lo fanno senza preavviso agli altri, la comunità ne rimane offesa (12).

per le loro diverse contrade... si arresero tutti definitivamente, e mi ricordo che entrando un giorno in canonica dopo le funzioni mi accadde di vedere una quindicina di 'martin' [fucili] portati dalle diverse contrade come pegni del futuro pagamento» (*Corpus III, CCXXXII*).

(11) Caso di negato accesso al parere della maggioranza mi sembra quello di Qerrèti (Dushmàni) del novembre 1913: « Appena furono assicurati che non era nessun disonore per loro né alcuna offesa al Santo [patrono] il tralasciare quei festeggiamenti profani, e che l'Ordinario, appunto per abolirli, aveva proibito a tutte le parrocchie della sua diocesi d'intervenire a quelle sagre, si radunarono a consiglio con l'*Alfiere* e coi capi, e a pluralità di voti soppressero quegli inviti [alla sagra], mettendo una sanzione contro coloro che fossero per trasgredire questa legge. Alcune poche famiglie, già preparate a festeggiare nel solito modo S. Andrea Apostolo, non vollero obbedire; ma oltre l'inimicarsi tutta la *bandiera* [ossia tribù], ecc. (*Corpus III, CCCXIX*).

(12) Tale il caso di Gjâni del febbraio 1899: « Una famiglia di Giovangni [Gjâni] accusava un'altra di aver ferito uno di sua parentela, e però richiedeva certa somma di denaro in compenso del danno recatole colla ferita; ma questa negava affatto il delitto imputatole. Si dovette dunque venire a quell'unico spediente che, in mancanza d'ogni tribunale [governativo], si usa nelle montagne albanesi per decidere le questioni, quello cioè degli arbitri. Si eleggono pertanto di comune accordo alcune persone

Però il caso più impegnativo, com'era anche il più frequente, era quello di solidarietà nei cosiddetti *sangu* (*gjaqe*), ossia vendette, per cui la comunità di qualsiasi grado, dalla *fratellanza* alla tribù e dal villaggio alla *bandiera*, si intendeva impegnata a vendicare i propri membri offesi o danneggiati, e a difenderli da vendette d'estranei, intantoché si intendeva presa una vendetta se si colpiva un membro anche non della fami-

alle quali le parti contendenti consegnano uno o due schioppi, e con questo dichiarano che staranno alla loro decisione. Quella parte poi che si rifiutasse di stare al giudizio dato, con questo stesso oltre al perdere il pegno consegnato, *disonora* gli arbitri (e V. R. sa che cosa importa in Albania questa parola *disonora*) e quindi bene spesso *cade in sangue* con loro. Che se in quel giudizio ha preso parte tutta la *bandiera* o tribù (com'era appunto nel caso nostro), *cade in sangue* anche con questa. — Ora quelli che doveano decidere sul caso della ferita in questione, dopo maturo esame, non avendo dati sufficienti per decidere, giudicarono che la famiglia accusata dovesse scolarsene col giuramento pubblico e solenne. Che se rifiutasse di farlo, avesse a pagare tre borse, ossia trecento franchi. — La parte accusatrice, non contenta di questa decisione, ritirò contro ogni ragione con aperto disonore degli arbitri e di tutta la *bandiera*, che era entrata in quella questione, il pegno già dato, e negò di sottostare alla loro sentenza. Quasi tutta la *bandiera* se ne dichiarò offesa e disonorata; e in risarcimento richiedevano che desse un bue da dividersi poi, secondo l'uso, tra le famiglie della tribù offese per quel rifiuto. — Alcuni però de' principali del paese condonarono questa multa senza darne avviso agli altri. Di qui nuove liti. Quaranta famiglie volevano assolutamente che quel tale risarcisse colla multa del bue l'affronto recato a tutti, mentre altre venti ne lo liberavano; ed egli forte dell'appoggio di queste ricusava di sottostare alla multa. Ora i primi, che irritati, e non a torto, perché gli altri senza neppure interrogarli avessero rinunciato a nome di tutti a quella multa, dichiararono loro guerra, e il paese fu diviso in due parti. Erano tre giorni che questa dichiarazione era stata fatta, e non s'aspettava più che il primo sparo d'uno schioppo, perché tutti entrassero in una mischia fraticida» (*Corpus III, CCXVIII: 1899 II 14-15*).

glia caduta in sangue, ma semplicemente della sua fratellanza o tribù (13). Perfino vastissime comunità si trovano chiamate in causa e schierate solidalmente dall'una o dall'altra parte per il fatto di privati, come nel caso delle 5 *Bandiere* di Mirdita chiamate dal grande raggruppamento delle tribù di Sopra-Scutari corresponsabili d'una razzia commessa da alcuni abitanti del villaggio mirditese di Fregna nel 1900 (14). Normal-

(13) Eccone due casi tipici. Shala 23 IV 1893: « Un altro che aveva un caso di *sangue* col villaggio di Thethi... disse: L'affare mio è differente; quelli di Thethi hanno verso di me debiti di due *sangui*, io ne devo uno ad essi; vorrei perdonare; ma vorrei anche essere perdonato; e ciò non può ottenersi senza prima trattare con essi. Ecco che cosa io dico a Gesù Cristo per avere la sua benedizione: io perdono i due *sangui* che mi devono quei di Thethi, purché essi me ne perdonino uno che devo ad essi — e rivoltosi al popolo domandò se aveva detto bene o male. Tutti risposero: Bene, bene, abbia anch'egli la benedizione » (*Corpus* III, LXXVIII); notisi che nel linguaggio albanese si direbbe: « Thethi mi ha due *sangui* ». Nel secondo caso, in Zadrìma nel 1932, troviamo una contrada mussulmana che « aveva fatto passi per ottenere la pacificazione per mezzo del Governo » a favore d'uno dei suoi *caduto in sangue* con un cattolico, e poi aveva ufficato lo stesso « imam » mussulmano a recarsi alla chiesa cattolica per interessare allo scopo i missionari (*Corpus* III, CCCXXVII).

(14) « Alcuni ladri di Mirdizia, in un furto che aveano commesso nella Sadrima [Zadrìma], ferirono e uccisero due donne di Soprascutarini, che colà svernavano. Questi si rivolsero ai Mirditesi perché obbligassero i ladri a restituire la roba rubata e a pagare i *sangui* delle due donne. Non avendo potuto ottenere soddisfazione in questo modo, stabilirono di vendicarsi sopra chiunque della tribù di Mirdizia in cui si fossero incontrati. Un bel giorno infatti sulla pubblica via ne uccisero tre che per loro affari erano stati a Scutari e tornavano alle loro case. Uno di questi era di Spaçi [Spaçi], l'altro di Kasgneti [Kashnjëti], e il terzo era nientemeno che uno della famiglia di Pren Doçi [Prend Doçi], che è la principale di Renzi [Rrënci], ricca, rinomata e numerosa di oltre 35 individui » (*Corpus* III, CCXXXII: 1900 V).

mente poi si può dire che tale solidarietà non è determinata dalla giustizia della causa, ma solo dall'appartenenza del singolo al gruppo, sicché si estende anche alla difesa dei colpevoli (15). E bisogna dire che questo senso di solidarietà non è solo istintivo, ma ben ragionato presso quei sottili argomentatori che sono i montanari delle tribù albanesi (16). Si arriva

(15) Tale il caso di Kastrati, 1903: « L'altro imbroglio che rendeva difficile la missione di Baiza [Bajza] era una rottura con la *bandiera* di Kastrati, alla quale appartiene Baiza, e quella di Hoti per una barca di grano sequestrata imprudentemente sul lago a quelli di Hoti da alcune famiglie di Kastrati, che s'erano lasciate ingannare da alcuni turchi di Scutari. Il fatto era serio perché si trattava di danno e di onore. — ... le due *bandiere* in conseguenza di quell'azione erano in rotta tra di loro, e ne sarebbero seguiti certo reciproci danni e uccisioni non poche. — Durante la Missione si mostrò a quelli di Kastrati che avevano sbagliato, e lo riconoscevano, e coll'aiuto del S. Cuore si indussero a promettere che avrebbero pagati a quelli di Hoti i danni recati, e noi [missionari] dal canto nostro andando colà a dare le Missioni ci saremmo adoperati perché la parte offesa perdonasse quel disonore ai colpevoli già pentiti e umiliati, e lo abbiamo fatto con felice successo » (*Corpus* III, CCLI: 1903 V 23 — VI 3).

(16) « Voi fate presto a dirci di perdonare, ci obbiettavano qui a Merhuri e a Nikai [Nikaj]; ma sentite un poco: se si trattasse di certe uccisioni ingiuste, lo capiamo che non si deve farle: ma nelle nostre circostanze come si può non ammazzare? — ... Vengono quei di Sciala [Shala] e ci rubano le donne; se non li ammazziamo ce ne ruberanno anche altre: solo lo schioppo nostro li infrena alquanto; se sanno che non li uccideremo, ci derubano e ci ammazzano a loro piacere. Sia pure che anche ammazzando non riacquistiamo le donne rapiteci; ma almeno ci facciamo temere e impediamo che ce ne rubino altre, il che certo farebbero se non vedessero che sappiamo usare lo schioppo... — ...essi ogni sera scendono nella nostra tribù in caccia di noi e dei nostri figliuoli; e sono secoli che essi van facendo così; e nessuno vendica i nostri uccisi. Il governo lo sa, e non vi pone freno; dunque sta a noi il farci vivi se non vogliamo essere oppressi. — E poi qui ognuno deve essere solidario co' suoi amici e difen-

persino al caso che, per quanto il duello sia una pratica andata in desuetudine e non più garantita dal *Kanùn*, le rispettive comunità dei due duellanti, pur desiderando impedirlo, per solidarietà con essi, se ne astengano (17).

derli e vendicare le offese, perché solo così noi saremo da loro aiutati, quando ci troviamo assaliti e in pericolo d'essere uccisi; ma se sanno che io non cerco di vendicare collo schioppo le offese e i danni loro recati, non mai lo useranno essi a mia difesa.... Dunque non siamo rei di peccato se stiamo sempre nella disposizione di uccidere ad un bisogno, giacché nelle nostre presenti relazioni sociali non si può altrimenti vivere, né aver pace, né difendere i propri diritti e per noi l'essere solidari gli uni degli altri anche collo schioppo nella nostra tribù è una legge che è quasi l'unica nostra salvaguardia in moltissimi casi» (*Corpus III, CXCI: 1897 XI 6*).

(17) « Uno di Rrapsce [Rapsha] (che è il capoluogo di Hotti [Hoti] e si vanta la prima *bandiera* delle grandi montagne soprascutarine) aveva perduto un suo bue e da molto tempo lo cercava, ma invano. Finalmente dopo qualche mese lo trovò nella pianura di Tusi ([Tuzi] in mano ad uno di Gruda. Riconosciuto, senza frapporre tempo in mezzo con grande coraggio si slancia contro il ladro e per forza trasse il bue dalle sue mani. Il grudese punto nell'onore sfidò il rrapscese a duello, mandandogli per mezzo d'una donna un pomo col dirgli: Il tale ti manda questo regalo; vuoi accettarlo o no? Il rrapscese che capì subito il gergo delle parole, prendendo dalle mani della donna il pomo lo mangiò, dicendo: Questo è il segnale che ho accettato la sfida, oggi otto mi troverò con quattro compagni nella pianura di Tusi, e sceglieremo non le armi da fuoco, che è viltà, ma la spada o scimitarra, che con questa si mostra più la forza ed il valore. — Si sparse in un momento la notizia di questo futuro duello. Non potendo impedirlo Hotti e Gruda, dove erano lo sfidato e lo sfidatore, le due *bandiere* limitrofe di Kastrati e di Shkreli [Shkreli] diedero l'allarme; subito, siccome hanno il dovere, ciascuna di queste *bandiere* si radunò alla propria chiesa, e quivi coi rispettivi parroci decisero con unanime consenso di non permettere questo scandalo. Cinquecento persone principali scelti nelle suddette *bandiere* coi rispettivi parroci dovevano trovarsi nella pianura di Tusi alla mattina di buonissima ora del giorno fissato del duello. — Infatti gli Shkrellesi partirono per terra, ma i kastratesi per

Naturalmente, siccome c'è gerarchia di comunità più o meno vaste, la solidarietà con l'una può venire a conflitto con quella che si dovrebbe all'altra; normalmente si dà la preferenza alla solidarietà con la comunità più ristretta (18).

Questo spiega parecchie antinomie per le quali parrebbe essere eliso il principio di solidarietà. Già in una linea genetica è chiaro che la stretta solidarietà si può mantenere solo fino a un certo punto nel progressivo accrescimento d'una comunità, quando la tribù si dirama in *fratellanze* feconde, e queste crescendo, possono alla lor volta costituirsi in tribù autonome, pur mantenendo certi legami col ceppo originario.

Così pure ci possono essere interessi ideali preminenti che costituiscano comunità spirituali di genti appartenenti a tribù o villaggi diversi, la solidarietà con le quali vinca quella ma-

fare più presto entrarono col loro Frate in una barca per tragittare un tratto del lago ed approdare a Helmi.... Il rrapscese veniva al posto stabilito accompagnato da quattro persone e da altri curiosi, dalla cinta in su mezzo nudo col suo « tagan » o scimitarra in pugno, e il grudese con altri 4 l'attendeva al luogo fissato. Le suddette 500 persone coi loro parroci si divisero in due parti, una andò dal grudese e l'altra attendeva alla strada il rrapscese e così bene parlarono che dissuasero ambe le parti dal fare il duello ed unirono i due avversari per farli amici. Quivi stabilirono una legge, che proibiva d'ora innanzi di fare ed accettare tali sfide». (*Corpus III, CCLXVIII: 1904*).

(18) Un caso evidente ne è quello di Shala 1893: Sorto pericolo di zuffa generale per disturbo recato da un tale alla processione, « le diverse *fratellanze* si divisero prendendo ciascuna quella posizione che poteva e che più gli conveniva»; la *Djelmnija*, o Plebe, di Shala, decise di incendiare la casa del disturbatore, « ma si temeva che nascessero omicidi perché la casa del colpevole era una delle più belle torri di Scialla [Shala] a tre piani e fatta per combattere, e la gente di casa era numerosa, oltretanto sarebbe stata aiutata nella difesa dalla *fratellanza*» (*Corpus III, LXXXIX: 1893 IV 23*).

teriale o civile. Così abbiamo casi di cristiani disseminati nella Puka in villaggi e tribù diverse, che però fanno causa comune tra loro contro i compaesani o contribuli mussulmani (19).

(19) « Mons. Vescovo di Sappa voleva fabbricarsi un modesto palazzetto, che fosse insieme e sua residenza e scuola del villaggio d'Ibalia [Ibàllja], nel quale vi sono circa 30 famiglie turche. Non appena questi conobbero l'intenzione di Mons. Vescovo fecero di tutto presso il Governo per impedirne l'esecuzione. Il Governo però, sia per timore del Consolato Austriaco, che non avesse a procurargli qualche fastidio a Costantinopoli, sia per non mostrare di opporsi al culto cattolico, fece dire a Mons. Vescovo di non temere. Intanto però vi furono persone influenti che da Scutari incoraggiarono i turchi all'opposizione assicurandoli che anche in caso di complotto armato, avrebbero avuto da Scutari ogni aiuto. Credendosi costoro spalleggiati, sebbene di nascosto dal Governo, un giorno visto il Padre Francescano parroco d'Ibalia che andava con una dozzina de' suoi parrochiani per segnare il luogo della fabbrica, gli tirarono contro alcune schioppettate e li costrinsero pel momento a ritirarsi. Ho detto pel momento, perché fu dato subito l'allarme a tutti i cristiani delle *bandiere* di Puka, affinché venissero loro in aiuto. La sera stessa circa 500 armati vennero da Bugioni [Bugjòni], Fira, Kokdòda e tutta la notte combatterono coi turchi chiusi nelle loro case. La mattina seguente ne vennero altrettanti da Beriscia [Berisha]. Al loro avvicinarsi cantavano a gran voce inni guerrieri, eccitandosi a sacrificare volentieri la vita per la loro libertà, e intanto tiravano schioppettate per dare avviso ai cristiani del luogo, del loro arrivo. — Presa che ebbero posizione e cominciato il fuoco, i turchi ebbero in poco tempo due case abbruciate, rovinati quasi tutti i loro campi ed essi stessi obbligati a non poter mettere piede nelle loro case, perché subito erano presi a bersaglio dagli assediati. Temendo la distruzione delle loro case e per soprappiù il proprio massacro, credettero bene di ricorrere all'umiliazione ed alla supplica. Il loro capo che si chiama *padrone* per eccellenza, perché un giorno la sua famiglia era la più potente in Ibalia, ma ora è ridotto ai minimi termini, domandato salvaguardia per la sua persona, andò ad appoggiarsi alle mura della chiesa vicina di S. Sebastiano, e lì, battendo con la mano le mura della chiesa, protestava di essere ricorso alla protezione inviolabile di essa e nel medesimo tempo

Antinomia potrebbe pure sembrare il caso di penalità inflitte dalla comunità a una singola famiglia, o da una comunità

raccomandava sé ed i suoi ai cristiani, promettendo che mai più avrebbe messo ostacolo alla fabbrica della casa del Vescovo. Il Frate ed i capi si contentarono di questa soddisfazione. — Ma gli infedeli non mai sinceri, qualche tempo dopo tentarono un altro colpo che però più vergognosamente loro fallì. Essendo venuti in soccorso dei cristiani di Ibalia i cristiani circonvicini, i turchi di Krasnice [Krasniqe] che stanno di là del Drino, e sono molti, vollero venire in aiuto di quelli di Ibalia e per altra via impedire la fabbrica della casa di Mons. Vescovo. Si radunarono pertanto i capi di Krasnice e chiamati i capi cristiani di Thaci [Thaçi] e Beriscia dichiararono loro che se non desistevano dalla fabbrica, essi avrebbero chiuso ai cristiani i passaggi per andare al mercato di Giacova [Jakòva], dove i cristiani erano costretti di andare per provvedersi il grano ed il necessario per vivere. I capi dei cristiani si adoperarono del loro meglio per dissuadere i turchi dal fare tali cose, ma non riuscendo a nulla; ebbene, dissero, fate pure, ma ricordatevi che avrete a pentirvene, e tenete per certo che la casa sarà fabbricata. Noi temiamo così poco le vostre minacce che anzi vi sfidiamo a mantenere la vostra parola di chiudere così tutti i passi per Giacova. — Appena si furono divisi, i cristiani fecero grandi salve di fucilate per dare a conoscere anche ai turchi la loro contentezza per averla rotta con loro, e tornati alle loro case radunarono tutti i giovani, raccontarono quello che era avvenuto e conchiusero dicendo che avendo i turchi chiusi tutti i passi per Giacova, vedessero d'ingegnarsi, e chi sapesse rubare, passasse pure il Drino, andasse a Krasnice e prendesse animali, il più che avesse potuto, perché nessuno li avrebbe costretti a restituirli, né a pagarli. Giacché i turchi ci impediscono di andare a Giacova a provvederci il grano, noi continueremo a mangiar carne, fino a che ci apriranno i passaggi per andare al mercato. Ai giovani non parve vero d'aver questa licenza e subito cominciarono a servirsene. In un mese circa rubarono ai turchi di Krasnice 60 vacche e buoi, 10 tra cavalli e muli, oltre le pecore e capre. Poi cominciarono a bruciar loro il fieno ed il fogliame, sicché i turchi si pentirono della misura presa di impedire ai cristiani la fabbrica di Ibalia e li chiamarono perché venissero ad un accomodamento. Questi si fecero pregare alquanto e poi cedettero, ma quanto

più vasta a una più ristretta; ma in realtà si tratta della solidarietà della gran maggioranza per il bene comune contro una minoranza che lo danneggia o mette in pericolo (20).

al bestiame rubato e ai danni fatti, fu stabilito che non se ne avesse a parlare, e inoltre si stabilì che si sarebbero messi i garanti che per quanto era accaduto fino allora nessuno si sarebbe ucciso, né si sarebbe domandato conto dei danni fatti. Questo incidente servì molto a deprimere i turchi, i quali fino allora disprezzavano i cristiani, e a rialzare questi finora troppo ligi ai turchi. Ora i turchi sono mogi mogi, e quando incontrano il Frate lo salutano come il proprio Hogià, benché si sappia che l'odiano a morte » (*Corpus III, CCLXX: 1904*).

(20) « Alcuni anni fa per opera d'un cotale avvennero a Nikai [Nikaj] alcune di queste uccisioni che mandarono in rovina un'intera contrada. Questo scellerato uomo credendosi offeso dai tre capi del paese, perché non gli aveano dato ragione in una questione per un terreno, meditava di vendicarsi quand'anche ci fosse andata di mezzo tutta la sua parentela, e perciò dissimulando il suo iniquo disegno sotto una finta amicizia, invitò a cena i suddetti capi, i quali non sospettando d'alcuna frode accettarono. A una certa ora della notte il crudele assale gli inermi capi, e tutti e tre li uccide, e fugge in altro paese. Allora la tribù non potendo avere l'uccisore si vendicò contro la *fratellanza* di lui incendiando le case e prendendo come multa il bestiame e impedendo che si coltivassero i terreni fino a che non si riscattassero con tasse di denaro da distribuirsi tra i parenti degli uccisi. Faceva pietà vedere sette o otto famiglie, che prima stavano bene, ridotte ora alla miseria per causa d'un malvagio che sfuggito al pericolo si gloriava dell'opera sua iniqua. — Si fece notare alla popolazione in più modi ed a varie riprese l'ingiustizia di questa maniera di fare e come presso Iddio non possono giustificarsi col dire che tale è il costume delle montagne. Spesse volte esortai i capi di togliere questo barbaro costume col fare una legge colla quale, se non si può affatto togliere questo abuso, almeno si diminuisca proibendo con severe pene di vendicare le uccisioni fuori della famiglia dell'uccisore [chi narra è il missionario P. A. Serreqi, albanese, ma di vecchia famiglia cittadina]. — Tutti vedono l'utilità di questa legge e deplorano il modo ingiusto e barbaro tenuto finora, e si spera, che non passerà molto tempo che si indurranno a fare

una tal legge ». (*Corpus III, CCLXIII: 1904, fine II*). — « Il modo ordinario che tiene il Governo per avere in mano qualcheduno di Scialla [Shala] dopo che ha commesso qualche delitto e per punirlo con multe, o abbruciamiento di casa ecc., si è quello di costringere i capi di Scialla a darlo in mano o punirlo, e li costringe col tagliar loro la strada di Scutari e mettere in prigione i primi di Scialla che vengono in città, benché innocenti e di altra *fratellanza* o contrada che non è il reo. Allora i Capi del paese e i parenti dei catturati vanno dal reo e protestano che essi non debbono soffrire per lui e l'obbligano a obbedire al Governo, e deve farlo per il meno male, altrimenti gli verrebbe abbruciata la casa e cacciato dalla *bandiera* » (*Corpus III, LXXXVI: 1893*).

CAPO III

Mancando nel mondo della tribù una vera e propria autorità, il legame morale dell'obbligazione vi è formato dalla "besa" (fedeltà) invece che dall'obbedienza.

Per *besa* nel senso astratto, si intende certamente quella che noi chiamiamo la virtù della fedeltà alla parola data e alle altre obbligazioni che uno può avere verso un altro fuori del campo della giustizia propriamente detta. Difatti « nieri bese » si chiama un uomo di fiducia per la sua provata fedeltà; « a ká besë ? » (c'è fiducia?) domanda colui che vuol confidare un segreto.

Ma poi la *besa* si concreta in una serie d'atti specifici come in altrettante forme di quasi-contratto, che meritano essere qui elencate.

Vi è anzitutto la *besa* con cui un individuo, una famiglia, una società, si assume la difesa di chi ricorre alla sua protezione; essa è detta pure *ndore* dalla frase sacramentale usata per implorarla: *n'dore tande* (in mano tua). Ne abbiamo un esempio, con un vero e proprio patto scritto, nell'anno 1344 (1) in cui Marino de Bona di Ragusa « promette a Luca de Chimo d'Antivari di preservarlo inderne fino a un dato termine da

ogni danno da parte di Luca de Gambe per tutto ciò che detto Luca possa esigere da lui »; analogamente nel 1350 (?) due lustizzani assicurano uno spalatino che « non avrà nessun danno dalle genti della terra di Budua, S. Stefano (di Marcovich) e Spizza; se ne riceverà in tal viaggio, ne lo indennizzeranno » (2).

La *besa* può essere anche un mutuo patto di difesa, assistenza o concessione di rifugio, come fra il conte Miroslavo di Dioclia e la città di Ragusa nel 1190 (3), e fra il Grande Arconte d'Arbano e Ragusa stessa nel 1204-1209 (4), oppure di mutuo salvacondotto per trattative interstatali come fra Ragusa e Antivari nel 1249 per gli incaricati della discussione delle prerogative ed esame dei titoli relativi alle preminenze di quei due metropolitani in lite (5).

Frequente l'accezione della *besa* nel senso di tregua fra due enti in guerra; la cosa avviene ora comunemente tra famiglie che hanno dei *sangui* (vendette) fra loro; naturalmente gli esempi documentati che ne abbiamo nei vecchi tempi sono tutti solo fra comunità o enti pubblici; invece le 376 pacificazioni tra private famiglie per arbitrato del Principe Gjoni i Marka Gjonit di Mirdita nel 1928, erano state omologate dal sottoprefetto Pandeli Papalilo in un grosso protocollo che purtroppo però alcuni anni dopo nell'incendio della sede della sottoprefettura. Una specie di definizione della *besa* in tal senso di tregua, l'abbiamo nel Codice 1855 del Principe Danilo di Montenegro: « En temps de paix ou de *bessa* (trève) avec les parties de la Turquie confinant avec notre pays, les

(2) ed. in *Acta et Diplomata Albaniae* II 75.

(3) *Corpus* II (1190 VI 17).

(4) *Corpus* II (1204-1209).

(5) *Corpus* II (1249 I 12).

(1) *Corpus* I 46.

tchétas (razzie), le brigandage, les vols, et toute malversation sont défendus; dans ce cas, le butin sera rendu à qui il appartenait et le coupable sera puni » (6). Ordinariamente una tal *besa* si concludeva per ragioni tipiche, come per permettere ad ambe le parti la sepoltura dei propri caduti (7), per vacare ai lavori urgenti dell'agricoltura (*tregua del falchetto*) (8), per consentire ad una delle parti il ricevimento e conveniente trattamento d'un ospite di qualità (9).

(6) Art. 26; *Corpus* I 263.

(7) « Après une lutte aussi mémorable, on conclut des trêves — les Albanais les appellent *ávξξωχί* (veramente la parola è greca; che il POUQUEVILLE abbia voluto con essa spiegare l'albanese « kohë », tempo?), les Grecs *έπεχειρίχι, διζωχί*, et les Turcs *mouchaveré* — afin d'enterrer les morts et de leur ériger des tombeaux en maçonnerie solide avec des inscriptions pompeuses ». (*Corpus* II, 1826 XII).

(8) « Cet état malheureux est uniquement propre à la cité; les soins de l'agriculture et des troupeaux ne souffrent que très rarement des effets de la discorde; car hors des bourgs et des villages, chaque tribu vaque tranquillement à ses occupations, et on ne se bat que dans ses foyers. Ainsi, j'ai vu les moissonneurs faire tranquillement la récolte, dans la vallée de Drynopolis [Dhròpulli], tant que le jour durait, et se fusiller après souper, lorsqu'ils étaient rentrés en ville; danser ensemble aux jours de bayram, chômer les panégyries [sagre], et voler des fêtes au combat, traitant la chose aussi légèrement qu'une partie de chasse ou tout-autre passetemps » (POUQUEVILLE; *Corpus* 1826 [XII]). « La tregua della falciuola, e della raccolta dell'ulive [presso i Mainoti, popolazione moraita in gran parte albanese] sono giorni di grazia, durante i quali qualunque sorte di ostilità vien d'ordinario interrotta presso le anarchiche orientali popolazioni » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1824 [VI]).

(9) « Arrivés aux fontaines qui sortent de la base des rochers d'Argyro-Castron, je trouvai un piquet de soldats albanais, vêtus de casaques de velours brodé en or, et bien armés. Ils étaient chargés de la part de Mour-taza bey de me présenter ses compliments, et de m'escorter jusqu'à son palais, où il m'attendait. Comme la ville était alors en guerre, un de ces

A volte si addivene alla tregua o armistizio per la capitolazione o per trattative di pace nel fervore stesso della battaglia: una delle parti grida la formula sacramentale « *nou vras* » (che il Pouqueville interpreta « ne tue pas », ma se possiamo stare alla morfologia attuale, si dovrebbe leggere « *nuk vras* » = io non uccido): di fronte a tale dichiarazione l'altra parte non può commettere la viltà di combattere contro chi non combatte (10), e concede l'armistizio, o addirittura

hommes prit les devants pour informer les chefs des *pharés* (fratellanze) de mon arrivée, et la fusillade cessa non seulement pendant mon passage, mais durant tout le reste de la journée ». Il fatto avveniva nel 1807 (POUQUEVILLE; *Corpus* II 1826 [I]). Un altro esempio di *besa* di questo genere l'abbiamo storicamente documentato dalla relazione di Mons. Bizzi nel 1610: « Hora subito che fui arrivato alla presenza di Alaibeg, fattomene sedere appresso e postici in varij ragionamenti, mi pregò di favorirlo di due lettere, una ai Pastrovichi, acciò venissero a pacificarsi seco con l'esborso di molti denari per pagamento del sangue da loro sparso nell'homicidio d'un mio nipote al costume di quei paesi, dove i parenti dei morti o ferriti si fanno pagar il sangue nei trattati della pace; e l'altra ai Ducaini di Chtella, acciò li rendessero alcuni suoi homini fatti schiavi durante il patto di non molestarsi » (*Corpus* II, 1610 VI). In tal caso veramente la *besa* apparirebbe, caso raro, infranta dai Dukagjini di Kthella; ma non si sa se prestar fede o no a chi ne dà notizia al Vescovo visitatore, che è proprio il beg nemico e accusatore dei Dukagjini.

(10) Della cavalleresca ripugnanza dell'albanese a colpire l'inerte o il non combattente è documento il fatto dei Mirditesi rifiutatisi nel 1812 a massacrare gli inermi Gardhiqoti: « Egli (Ali Pascià) ordina loro (ai suoi soldati) d'allontanarsi, e dirigendosi ai cristiani Mirditi che sotto alle di lui bandiere servivano: A Voi bravi Latini, esclama egli, concedo l'onore di sterminare i nemici del nome mio! Vendicatemi, ed io saprò riconoscer con le più grandi ricompense un tal servizio. — Un confuso bisbiglio si fé sentire nel battaglione nero (i Mirditi vengono chiamati neri per cagion del colore della mantelletta che copre loro la testa e le spalle) dei Scipetarj cattolici della Matia, ai quali egli ingiunse di parlare liberamente,

l'uscita con armi e bagaglio dell'assediate, con la risposta di prammatica « *besa, ja besa* » (la tregua o la promessa, eccola) (11). Così avveniva anche nell'Alta Albania, dove era

pensando ch'essi fosser per chiedere di stipulare il prezzo del sangue. Noi! — rispose Andrea Gozzoluri (N.d. POUQUEVILLE; Andrea Gozzoluri [lege: Gazzullori] nipote di D. Primo, abate mitrato d'Orocher [lege: Oroshi], era il primo capitano sotto gli ordini del principe Alessio [Lleshi], comandante allora il corpo ausiliario dei Latini che trovavansi al soldo di Ali), noi massacrar degli uomini senza difesa? Che siamo forse noi fuggiti d'innanzi al nemico? abbiam noi commesso qualche viltà per renderci spregevoli colla proposizione d'addivenire assassini?... Rendi ai Cardikiotti le armi che gli hai levate; che escano liberi in campo, che sian prevenuti di doversi difendere, quand'essi accettin la pugna, comanda pur allora e vedrai come sapremo servirti » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1824 [III]). Né si può obiettare l'esercizio della vendetta che vien fatto anche in forma d'imboscata, anche contro un inerme o un bambino, pur che sia maschio: l'esercizio della vendetta non è guerra, ma ripresa d'un debito, quasi atto di giustizia commutativa (cfr. VALENTINI, *Considerazione* pag. 95); e, del resto, il colpito per vendetta è un preavvisato che può e deve guardare sé e i suoi; anzi egli stesso, se è « *burrë* » (prode) appena compiuto l'atto che l'ha esposto a vendetta, ha avuto cura d'avvertire la famiglia offesa d'esserne lui il responsabile; il vero abuso da questo punto di vista rimproverabile stà nell'estensione della vendetta anche a lontani parenti o contribuli del responsabile che possono benissimo essere ignari di soggiacere a una « *ripresa di sangue* » per il fatto loro ignoto d'un parente o contribuente, estensione però spesso proibita dal *Kanùn* in varie regioni, o almeno da « *Canoni* » positivi (v. p. es., per Vukli nel 1902, *Corpus* I 285).

(11) « S'il arrive qu'on se rencontre à l'impreviste; qu'à la chute d'un brouillard un parti se heurte par hasard contre un autre parti: après le premier feu, on s'attaque avec le sabre et le poignard, on se saisit corps à corps. Mais un cri se fait entendre: *nou vras*, ne tue pas; la fureur tombe, on se sépare, chacun relève ses blessés et emporte ses morts » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1826 [XII]). « Vedendole giungere (le artiglierie) a breve distanza e sentendo (i Suliotti), che sarebbero periti sotto le muraglie che

specialmente interessante l'intervento delle donne nel combattimento stesso per far da intermediarie (12).

Più che frequente, ordinaria è la *besa* o tregua da particolari vendette o ostilità per provvedere ai comuni interessi: « In caso di guerra fra *vëllazni* (fratellanze), fra tribù, oppure delle tribù contro estranei, la prima cura secondo il *Kanùn* sarà quella di concludere una tregua (*besa*) per questioni di *sanguì* e ferite, e una tregua con garanti anche con altre tribù secondo che si ritenga opportuno. Coloro che ripetono vendette diventano allora amici e fratelli con i loro nemici, e combattono a fianco a fianco contro il nemico comune, fino al giorno in cui giunga a termine la tregua. Chi infrange la tregua in tali casi, egli e i suoi discendenti rimarranno i più abbietti nella tribù di generazione in generazione; tutta la tribù verrà all'assalto della loro casa, l'incendierà e li bandirà per quindici anni; nessuno ne prenderà le figlie in ispose, perché cattiva gente e infedele » (13).

Così nel 1614 le varie tribù nella Montagna Soprascutarina,

difendevano, da due case uscirono colla sciabla alla mano, e si aprirono una via tra gl'infedeli, atterriti da tanta audacia, cui non seppero ritenersi dall'applaudire con un grido d'ammirazione. Non restava che un solo posto, cui era tolta ogni speranza di fuga, quando seguendo il diritto di guerra adottato dai Scypetari, ottennero la permissione di uscire con armi e bagagli, pronunciando la consueta formula: *Bessa: ya bessa*, Fede per Fede, ed i Suliotti si recarono a Koloni, dove raggiunsero i loro fratelli d'armi » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1824 [VII]).

(12) I « parenti ed alleati dell'ucciso... volgono tosto il passo verso il paese dell'uccisore dove si scambiano alcune schioppettate, finché intervengano le donne, che... non possono essere uccise senza grave disdoro dell'uccisore. Al loro comparire il fuoco cessa, e si stabilisce una tregua... » (*Corpus* III, VII: 1889).

(13) PALÁJ, pag. 111.

ufficiate dal Bolizza a provvedere al sicuro passaggio della posta veneta da Cattaro verso Costantinopoli, addiventano ad una *besa* (« pace e fratellanza », secondo il testo) fra loro (14); così si suol fare anche attualmente e se ne ha ampia documentazione negli esempi del secolo scorso (15) e in quelli recentissimi, come nelle tribù del Dukagjini durante la situazione delineatasi colla guerra del 1940, e fra tutte le tribù dello Scutarino per iniziativa del Principe della Mirdita nel settembre 1943. Abbiamo addirittura esempio di *besa* conclusa in previsione di qualsiasi emergenza in genere (16).

Ci sono poi delle ordinarie necessità per la pacifica convivenza e l'ordine pubblico a cui si provvede per mezzo di *bese* salvaguardanti la sicurezza di certe persone, in certi luoghi tempi e circostanze di particolare rilievo, sia per l'importanza dell'interesse comune che si vuol salvaguardare, sia per lo speciale pericolo che verrebbe a profilarsi in tali luoghi, tempi e circostanze: così per esempio, importante sopra ogni altra, per una popolazione essenzialmente pastorale, è la salvaguardia dei greggi e dei pastori, e ne abbiamo le *bese* di Nikaj, Mertùri, Gashi e Krasniqe del 10 agosto 1892, di Nikaj e Shala del 26 luglio 1894, fra Nikaj e Cùrraj del 24 giugno 1895, riferite in appendice dal Gjeçov (17): la tranquillità della

(14) BOLIZZA (*Corpus* I 230).

(15) v. POUQUEVILLE (*Corpus* II, 1826 [XII]).

(16) La *besa* fu conclusa il 13 febbraio 1873; l'istrumento ne è edito dal Gjeçov, in Appendice, pg. 118: « noi di Mnela e di Gomsiqe... abbiamo concluso *besa* fra noi per essere pronti e concordi per ogni bisogno che possa capitare ».

(17) 10 ag. 1892: « dal 14 agosto fino all'indomani della festa della Madonna di Mertùri; dal 26 del mese di S. Andrea fino all'indomani di S. Bastiano hanno *besa* tra loro. I garanti del bestiame e del pastore, che sono Nikaj e Mertùri e l'*Alfiere* di Krasniqe e di Gashi » (GJEÇOV, append.

chiesa e delle adunanze che presso di essa si fanno è salvaguardata dalle *bese* di Kastrati nel 1892 (18), di Raja nel 1893 (19), di Shala nel 1905 (20), di Shllaku nel 1914 (21) e

pag. 121); 26 VII 1894: « Il bestiame e il pastore non li ammazzerà alcuno; in *besa* e in garanzia sono. Chi li uccida, pagherà 20 borse, oppure sarà ucciso e messo (in conto) per essi ». (Ib. pag. 119); la data del documento ivi riferito dal GJEÇOV è il dì di S. Veneranda o Anna del 1894; due documenti simili, ma con molte, e il primo anche con sostanziali, varianti, furono pubblicati con la data 5 VI 1890 e 26 VII 1894 dal CODIGNANO, *L'Albania*, vol. II, pag. 383 e 384... e da me riprodotti in *Corpus*, I 271 e 275; 24 giugno 1895: « Colui che uccide il pastore viene incendiato (cioè colpito dalla pena dell'incendio della casa) e per 3 anni la terra gli rimane incolta... L'omicida non gode la *besa* del bestiame e del pastore, finché si prenda il sangue o si pacifichi il sangue... La strada di Ndermaja, Prato Grande fino a Shala, Colle del Vecchio fino a Shala, è sotto *besa* di bestiame e pastore » (Ib. pag. 120).

(18) « Chi conduca can da catena alla Chiesa..., pagherà 50 grossi » (GJEÇOV, Appendice, pag. 126).

(19) « Spesso avviene che alla chiesa si domandano i debiti, si vogliono trattare le questioni, si contende, e dalle ingiurie si passa alle schioppettate... Si stabilisca dunque la legge che nessuno ripeta crediti, né faccia questioni alla chiesa; chi ardisse di farlo, sia punito come violatore di legge creata e confermata dalla tribù. Tutti accettarono la proposta e stabilirono per acclamazione; sia abbruciata la casa di chiunque si fa colpevole di delitti siffatti » (*Corpus* III, XCI: 1893 X 29).

(20) « Chi dia per il primo inizio a sparatoria nel territorio della Chiesa ed entro i confini di essa, ha la casa incendiata e 20 borse (avendo trasgredito) la *besa* di bestiame e pastore e la *besa* della Plebe di Shala. Chi disturba la messa del Frate (parroco), e il frate colla Croce (in mano) dica che il tale l'ha disturbato, ha la casa incendiata e 2 buoi (di multa) alla tribù » (GJEÇOV, Append. pag. 126).

(21) Ivi, per buone ragioni si tolse la tregua a favore dei ricercati per *sangue*, e si istituì invece per i debitori: « Era poi necessario che si proibisse a tutti di condurre in chiesa un *sanguinario*, neppure sotto la tutela di chiunque si fosse, specialmente in certe solennità, affinché non avvenis-

ancora di Shala nel 1919 (22), nonché parallelamente dai codici montenegrini del 1796 e 1855 (23); normale è pure la tregua dai *sangui*, anche tra comunità e comunità per le sagre o feste religiose (24); verso la fine dello scorso secolo i missio-

sero omicidi, come dieci anni fa, quando si ebbero nove vittime per questa unica ragione.... — Una delle principali cagioni per cui molti non intervenivano alla S. Messa era la libertà che si prendevano i creditori di riscuotere i denari nel cortile della chiesa, e però fu proibito di chiedere il proprio denaro in chiesa, o mentre si va a Messa, e si stabilì che i debitori non dovessero in tal tempo rispondere ai creditori». La determinazione fu presa « in una generale radunanza di tutta la *bandiera* coi capi... ad unanime consenso » (*Corpus* III, CCCXXIV: 1914 lunedì di pasqua).

(22) « Chi metta mano alle armi, o percuota alcuno presso la chiesa di Shala o nei dintorni di essa, (gli sia) incendiata (la casa).... Chi uccida il prossimo presso la chiesa, incendiarlo, e (fargli pagare per multa) dieci borse alla Plebe di Shala » (*Corpus* I 289, n. 1 e 2).

(23) « 19. Il est à connaissance de tous que les bazars sont pour les besoins du peuple, et que, sans eux, il est impossible de vivre. Quoique chacun sache que les bazars doivent être tranquilles et libres, sans la moindre turbulence ou querelle, ainsi que les églises, il arrive que le peuple ignorant ne fait ni l'un ni l'autre, et que les querelles comme les conflits les plus violents ont lieu devant l'église et dans les bazars. Il en résulte que non-seulement les bazars sont troublés, ce dont le peuple souffre beaucoup, mais encore que l'église de Dieu se trouve violée et déshonorée. Aussi le Dieu unique châtie-t-il ce peuple, qui vit en haine perpétuelle contre la religion; c'est pourquoi nous disons et établissons formellement que le Monténégrin qui, à dater d'aujourd'hui, commencera à exciter des querelles devant l'église et dans quelque bazar, sera arrêté et jugé au tribunal de la nation » (*Corpus* I 259). « Celui qui fera du bruit, se querellera, ou commettra toute autre inconvenance devant l'Eglise, sera mis en prison et payera 25 talaris d'amende » (*Corpus* I 263).

(24) « in occasione di qualche festa solenne, suolsi bandire una *besa* o tregua generale di uno o più giorni, e in questi casi accade bene spesso che taluno vada ad albergo presso quello a cui egli deve il *sangue*, il quale non farà mai offesa alcuna al suo ospite, e se lo tradisse sarebbe disono-

nari gesuiti cominciarono ad ottenere normalmente la tregua dai *sangui* anche per la durata della predicazione della missione (25); i codici montenegrini salvaguardano anche i luoghi di mercato (« bazar ») (26); salvaguardata da speciale *besa*

rato presso tutti » (*Corpus* III, VII: 1889). — « Una o due settimane prima [della festa] si mandano ad invitare gli altri paesi che non fanno Festa, e si mette la *besa* o tregua per otto giorni in tutti quelli che ne prendono parte, cioè si sospendono i *sangui* o vendette private e si mettono garanti da una parte e dall'altra: chi rompesse questa tregua, oltre al cader egli *in sangue*, condannerebbesi ad una multa dal paese.... E infatti avviene spesso, anzi ad ogni istante che girando di casa in casa, come è uso in queste circostanze, si trovino insieme gente che sono *in sangue* tra di loro, eppure si salutano, si abbracciano, si offrono il tabacco, si fanno gli auguri come fra amici; anzi con più espressione d'affetto, affine di mostrare che non dispiace loro d'aver dato la fedeltà o tregua per amore del Santo che onorano » (*Corpus* III, XV: 1889 I 20).

(25) « Quanto al pericolo che nascessero dispiaceri od uccisioni, sino dal primo giorno si sarebbe fatta la legge che chiunque fosse stato causa di contese, disturbi, disgrazie si dovea giudicare come se avesse offeso l'*Alfiere*, i Capi, e il popolo, e quindi dovea essere punito secondo il giudizio dei medesimi e come è costume di fare in casi somiglianti... il P. Camillo... pubblicò poi solennemente la legge contro chi durante il tempo della Missione avrebbe turbato la pace e fosse stato causa di dispiaceri, e interrogò i Capi e il popolo se erano contenti che si mettesse tal legge; e tutti risposero che sì » (*Corpus* III, LXXVI: Shala, 1893 IV 12). — Così a Nderfandina l'1 V 1895 (*Corpus* III, CXIV), a Bëdhana l'11 XII 1895, a Shala (benché solo parzialmente) il 25 IV 1896 (*Corpus* III, CL), a Toplana il 22 X 1897 (*Corpus* III, CLXXXVIII), in Hajmeli (inclusa anche una famiglia della vicina Mnela) il 16 IV 1898 (*Corpus* III, CC), a Shoshi il 15 II 1899 (*Corpus* III, CCXV), di nuovo a Nderfandina nel marzo-aprile 1906 (*Corpus* III, CCLXXXIII); tregua si ottenne allo stesso effetto anche tra i due villaggi in guerra di Spaçi e Blinishti nel marzo del 1906 (*Corpus* III, CCLXXXII).

(26) v. l'art del cod. di PIETRO I riportato a nota 23; « Les marchés devant être tranquilles, afin que chacun puisse y traiter ses affaires, celui

è pure la strada importante fra Nikaj e Shala da una *besa* delle due tribù in data 26 luglio 1894 (27), la fontana d'uso

qui les troublera sera condamné è la prison et payera 25 talaris d'amende »; (cfr. *Code...* DANIEL, art. 83; *Corpus* I 263).

(27) « 1) Per la strada hanno fatto così: Dalla fontana in Faqe fino alla Croce in Brazhda è in *besa* chi va per scendere in Nikaj e per scendere in Shala. — Quello Shalnjano che va per quella strada e l'uccide [qualcuno di] Nikaj, [quel di Nikaj] ha ucciso l'ospite di tutta Shala, da quando spunti la luce finché annotti. — Quel di Nikaj che va per quella strada e l'uccide [qualcun di] Shala, [quel di Shala] ha ucciso l'ospite di tutta Nikaj, da quando spunti la luce finché annotti. — Verso Shoshi e Mertùri quella strada è in *besa* ed è *ndore* [sotto protezione] di Nikaj e di Shala; [se] uccise [un viandante su quella via un di] Shoshi uccide l'ospite di Shala: [se] l'uccise [un di] Mertùri, uccide l'ospite di Nikaj » [perché questa *besa* è conclusa fra Shala e Nikaj, ma del resto ordinariamente le tribù di Shala e Shoshi e d'altra parte Nikaj e Mertùri sono affratellate tra loro]. — « Chi farà culla [far culla = far frode, danno, violazione] a questa strada, dovrà purgarsi con 12 persone che giurino [per lui] e 12 persone dietro [garanti del loro giuramento]... 4) La strada di Curraj è tutta in *besa* fino alla Fonte Fredda... 14) La strada di Shala e di Nikaj per Shoshi e per Mertùri è *ndore* di Shala e di Nikaj, e, se vi si faccia preda, si pagheranno 20 borse » (ed. GJECOV, Appendice, pag. 119); effettivamente nell'aprile 1904 ai missionari « era difficile di trovare [di Mertùri] chi li volesse accompagnare [a Thethi, che appartiene a Shala], pel timore d'essere uccisi da quelli di Sciala [Shala] coi quali quei di Mertùri hanno imbrogli di *sangue*. Finalmente alcuni s'indussero ad accompagnarci, però usando la precauzione di tenersi sempre nella strada, che in forza della convenzione fatta dalle due tribù è sicura perché sotto la legge della fedeltà [*besa*] comune in modo che fino a tanto che uno cammina per una strada senza deviare, nessuno può ucciderlo, e se altri lo facesse, oltre al cadere in sangue egli stesso avrebbe una multa enorme stabilita dalle due tribù... Noi dunque camminavamo per la strada senza deviare, ma in un certo punto la guida che ci andava avanti si fermò e disse che non poteva procedere più oltre, perché per certi imbrogli accaduti pochi giorni prima era cercato a morte da tutta la contrada vicina alla Chiesa di Sciala » e

comune detta Fontana Nuova di Kastrati con i dintorni accuratamente determinati dalla *besa* dal 2 dicembre 1891 (28), e così quella detta la Spelonca, pure di Kastrati, dai *Kanùn* concordati nel 1892 (29); salvaguardato è il mulino di Kastrati dalla *besa* del 1891 (30); interessante specialmente la salvaguardia concessa alle case mussulmane in cui vengono

quindi era salvaguardato da quelli di Shala in genere ma non per le sue questioni particolari con quella determinata contrada (*Corpus* III, CCLXVI).

(28) « 1) La Fontana Nuova, che è di tutta Kastrati, e nel Ruscello del Sasso; alla Tomba Gjolaj e alla Riva della Fontana, confinante con Gjelosh Luca; Roccia Fossa Mela e in Brigjë, da Gjekë Petroviqi fino a Cuk della Fontana, chi venga a parole con alcuno e ponga mano all'arma, pagherà 3000 grossi di multa e 24 montoni. — 2) Chi impedisca donna di attinger acqua nelle fonti e sorgenti, dicendo che non vi ha parte, pagherà 250 grossi di multa e tre montoni. — 3) Chi insulti qualcuno nei luoghi nominati, o ne insulti il padre o la madre, pagherà 250 grossi di multa e tre montoni, se ha compiuto i 15 anni... — 9) Le altre fonti e fontane restano del *Kanùn* vecchio, cioè chi guasti una fonte o fontana, o non lasci qualcuno attinger acqua, pagherà 500 grossi » (ed. GJECOV, Appendice pag. 125).

(29) « 4) Chi venga a parole o insulti qualcuno o punti l'arma contro di lui in questi luoghi: alla Riva della Spelonca, in Viri, alla Fontana Nuova, pagherà 1000 grossi e 10 montoni... — 20) Chi conduca cane da catena alla Chiesa o alla Spelonca, pagherà 50 grossi. — Chi mena porci e armenti alla Spelonca, pagherà 50 grossi. Chi lava vestiti alla Spelonca, pagherà 50 grossi » (GJECOV, Append. pag. 126).

(30) « La questione dei mulini rimane immutata come sempre e non può impiantar causa né quel di Vukpalaj né quel di Giolaj; e colui che prenda compenso più di 5 oke [l'oka è circa un chilo e mezzo] per cento, pagherà 500 grossi e 6 montoni... I mulini sono per turno; chi macini a colui che è venuto dopo il compagno e rompa il turno, o per favore o corrotto da mance, pagherà 150 grossi e tre montoni » (ed. GJECOV, Append. pag. 125); interessante il fatto di folklore che qui abbiamo, identico a quello evocato dal proverbio francese « Chacun à son tour comme au moulin ».

ospitati gli impiegati governativi turchi di passaggio, in giro d'ispezione o per l'esazione delle imposte (« i konàk di Nikaj e di Shala, dove non s'accende il cero di S. Giovanni, di S. Nicola e di S. Bastiano sono in *besa* ») (31). Si cerca pure d'assicurare l'esercizio di certi uffici o lavori più necessari, come la raccolta del legno da fiaccole, la provvista di tavole, quella delle travi e pali per la costruzione delle capanne nei pascoli estivi, il taglio del fieno, la mietitura, le messi immature (32); è assicurato il servo della chiesa (33), e perfino i muli, rari

(31) *Besa di bestiame e pastore fra Nikaj e Shala*, (26 luglio 1894; ed. GJECOV, Append. pag. 119-120, 15).

(32) « Il falciatore e il mietitore sono in *besa* fino alla vigilia della Madonna di Mertùri » (nella *besa* del 1890, ma senza termine in quella del 1894). — « Chi va per legname da fiaccole e da tavole è sempre in *besa*. — Chi fa legna per le bajte e le adiacenze delle case è sempre in *besa*. — Il cacciatore è in *besa* da S. Nicola d'estate a S. Nicola d'inverno » (secondo la *besa* del 1894). — « Gli irrigatori di notte sono senza *besa* (nel 1890), in *besa* (nel 1894) » (*Besa di bestiame e pastore fra Nikaj e Shala* nelle due redazioni: del 1890, edita dal CORDIGNANO, *L'Albania*, vol. II, pag. 383... e in *Corpus* I 271; e del 1894, ed. dal GJECOV, Append. pag. 120). Analogamente: « Chi va per legname da fiaccole e il falciatore sono, in *besa* dalla vigilia di S. Antonio fino alla vigilia della Madonna d'Alshiqe. Il mietitore è in *besa*. Il cacciatore dalla vigilia di S. Antonio fino alla vigilia della Madonna d'Alshiqe è in *besa* » (*Besa di bestiame e pastore fra Nikaj e Cùrraj*, 24 giugno 1895, ed. GJECOV, Append. pag. 120). « Da Prèkë Ndou di Mashi fino a Ndue Ula di Bobi chi bruchi la biada del prossimo non ancora scoperta, ha un bue [di multa] alla « Gioventù » [Plebe] della Tribù e un montone al Governatore » (*Decreti di Shala Inferiore*, 12 maggio 1907, ed. GJECOV, Append. pag. 127) e « Le biade chi le scopra darà 500 grossi » (*Besa di bestiame e pastore fra Nikaj e Cùrraj*, 24 giugno 1895, ed. GJECOV, Append. pag. 120).

(33) « Chi molesti il servo della Chiesa, ha [la multa di] 2 buoi [da pagarsi] alla Tribù » (*Decisioni prese il 30 aprile 1905 dalla « Gioventù » di Shala*, ed. GJECOV, Append., pag. 127).

in Shala e d'altra parte indispensabili (34). Abbiamo anche un caso di calmere imposto per via di *besa* (35). Infine una *besa* per facilitare e assicurare in un primo periodo di 4 mesi l'effetto di riforme stabilite contro abusi (36).

Di solito si ha cura, ad ogni buon fine, che la *besa* sia ben definita quanto all'oggetto circa il quale garantisce; di solito si tratta di uccisioni, ferimenti e *sanguì*, e ciò s'intende se altro non è detto; ma talvolta vi si includono anche altri oggetti; per esempio la *besa* per la missione di Shoshi il 19 III 1893 includeva anche la ripetizione dei debiti (37). Se ne suole

(34) « I muli sono di giurisdizione della « Gioventù » e chiunque li prende, li prende [offendendone] la giurisdizione » (*Decreti di Shala Inferiore*, 12 maggio 1907, ed. GJECOV, Append., pag. 127).

(35) Mertùri, aprile 1904: « C'erano in paese due bottegai. Secondo una convenzione fatta da una contrada di 30 famiglie, i bottegai non poteano vendere il frumentone o grano turco se non a un prezzo determinato dalle 30 famiglie. Uno dei bottegai non accettò la legge. Le 30 famiglie si obbligarono a non comperar nulla da lui finché non cedesse e l'accettasse. Ma tre famiglie agirono contro la convenzione e comperarono da lui non so che cosa. Le altre volevano multarle, le tre famiglie resistevano adducendo per ragione che non s'erano trovate presenti quando si fece la convenzione. Ne venne tale rottura che tutta la contrada si sollevò contro le tre famiglie e si fissò la sera del sabbato in albis per circondarle e costringerle con la forza a pagare la multa » (*Corpus* III, CCLXV).

(36) Dushmàni, 8 XII 1913: « si tenne adunanza generale, e prima dai soli capi di ciascun villaggio, poi da tutta la *bandiera*, si determinarono le leggi contro gli abusi, e si stabilì una tregua per ogni eventualità fino a S. Giorgio, rinforzata con 22 mallevadori, scelti da ciascuno dei paesi della parrocchia » (*Corpus* III, CCCXX).

(37) Shoshi, 19 III 1893: « Prima di cominciare la Missione alla chiesa del paese, i Capi ci avevano avvisato che se volevamo che la gente venisse, si doveva mettere la legge e pubblicarla dall'altare fino dal primo giorno: che nessuno ardisse disturbare, provocare, offendere o domandar ragione per debiti od obbligazioni nell'occasione che la gente si raccoglieva

pure stabilire esattamente la durata, come nel caso orora citato dei 4 mesi; 6 giorni di *besa* concluse Gjâni per la Missione nel 1899 (38). Spesso son ben determinati i limiti di territorio entro i quali la *besa* vale, come quella della Missione di Nikaj del 1898 che fu limitata al sagrato della Chiesa (39).

Di solito la *besa* è generalmente bene osservata; ma si possono trovare degli infedeli, e soprattutto possono insorgere casi imprevisi e discutibili o allarmi improvvisi che aprano la via a una rottura non al tutto in malafede; perciò, quando la *besa* ha una certa solennità e importanza, si suole rafforzarla con vari tipi di provvedimenti. Il primo sarebbe il giuramento, che però raramente si trova espresso perché già di per sè la *besa* equivale a un giuramento; tuttavia *besa* e giuramento [*beja*] hanno qualche differenziazione, come nella terminologia, così anche nel cerimoniale, sicché, quando si usa il cerimoniale solenne della *beja*, la *besa* se ne ritiene più

alla chiesa per le funzioni. Chi avea questioni le trattasse altrove, e nessuno temesse di venire alla Missione; chi fosse causa di disturbi o disordini, fosse punito dai Capi e dal paese » (*Corpus* III, LXVII).

(38) Gjâni, 14-16 II 1899: « Mons. Vescovo mandò a nome suo e nostro [dei Missionari] messi alle due parti per vedere se loro veniva fatto d'indurli a sospendere di qualche giorno le ostilità. Dopo lunghissimi parlar e trattative si ottenne che per 6 giorni vi fosse tregua perfetta » (*Corpus* III, CCXVIII).

(39) Nikaj 9 XI 1898: « Si tentò di far dare una tregua comune dei loro *sangui* senza di che era impossibile radunarli in chiesa; ma non la diedero che limitata, cioè si obbligarono di non uccidere dentro il piazzale della chiesa: ma ciò non bastava in un paese che è tutto sottosopra... si celebrò e si predicò fuori di chiesa; ma con pericolo di uccisioni perché un cotale venne in chiesa senza la fedeltà [cioè essendo escluso per una qualche ragione dalla *besa*] e quasi sfidando i suoi avversari a ucciderlo se fossero da tanto. L'*alfiere* adirosene: lo fe trarre in disparte e accompagnarne in luogo sicuro » (*Corpus* III, CCX).

sacra (40). Per vegliare all'osservanza e quindi assicurarla maggiormente, le *bese* più importanti o difficili vengono pure munite con la nomina di garanti (*dorzânë*) [persone la cui mano è impegnata], i quali, in caso di infrazione, devono ritenersi disonorati dal trasgressore e perciò farne vendetta come di caso personale (41); si sogliono scegliere tra persone onorevoli e potenti, e chi è ufficciato d'assumere la garanzia, ne fa punto d'onore. Garanti potrebbero pure in qualche modo ritenersi certe commissioni nominate dal Governo o dalla comunità per la normale assicurazione dell'ordine pubblico in genere o in qualche settore (42). Finalmente, anche senza

(40) v. sotto, alla nota 45.

(41) v. un esempio del 1889, a nota 24 qui sopra; garanti della *besa* vennero pure posti nella Missione di Nderfandina 1895 (*Corpus* III, CXIV), e in quella dello stesso anno a Bédhana (*Corpus* III, CXLI); la *besa* poi di 4 mesi in Dushmani 1913-1914, già sopra accennata ebbe una garanzia anche più solenne con non meno di « 22 mallevadori » (v. s., alla nota 36).

(42) Ammaestrati dall'esperienza di grossi disordini e tumulti causati da un'offensiva rappresaglia esercitata dal villaggio cristiano di Rrjoli contro certi mussulmani profanandone la moschea, risolta quella particolare questione, « si costituì a Scutari una commissione di turchi e cristiani della città e di capi delle montagne incaricata della sicurezza pubblica. Essa entrava garante del buon ordine per l'avvenire... » (*Corpus* III, CLXXXIV: 1897-1898); da quella commissione si evolvette poi il cosiddetto Tribunale delle Montagne (*Xhibâl*) che giudicava secondo le norme del *Kanùn* per tutte le Tribù Soprascutarine (v. VALENTINI, *Considerazioni*, pg. 73; *Corpus* I 3). — Si ha pure notizia d'una commissione detta di governo, ma credo piuttosto di garanzia, in Jakòva, ché diversamente si sarebbe chiamata, come normalmente, « beledi », ossia municipio: « Già da tre anni la città e provincia di Giacova è governata da una commissione, formata dai capi dei diversi quartieri della città e da un impiegato col titolo di Kaimakan che rappresenta il governo del Sultano, ma in realtà è tale solo di nome, perché la commissione fa tutto. Questa però si studia

ricorrere all'istituzione della garanzia, numerosi sono i casi in cui, non altri, ma i contraenti stessi della *besa*, stabiliscono le penalità in caso d'infrazione e vi si obbligano (43): è un punto che va tenuto sempre presente per non confondere le penalità, così numerose nella legislazione e giurisprudenza del *Kanùn*, con vere e proprie sanzioni provenienti da un'autorità.

d'andar d'accordo col detto Kaimakan o Governatore, ed egli ne sostiene l'autorità» (*Corpus III*, CLXXXVI: 1897 X 20).

(43) v., sopra, nota 24, il doc. del 1889 relativo alla *besa* per la festa; nota 19, doc. del 1893, relativo alla *besa* della chiesa; « Il 15 [febbraio 1899], giorno delle ceneri, si aprì la missione alla chiesa parrocchiale di Sciosci [Shoshi] con molto popolo. I capi misero e pubblicarono la *besa* o garanzia che durante la missione nessuno avrebbe dato motivo di disordini sotto pena d'esser punito da tutta la tribù » (*Corpus III*, CCXV). Come da altri casi, così da questo, anche se, almeno per l'esecuzione, sembri richiamarsi a « tutta la tribù », si potrebbe avere l'impressione che si tratti di vere e proprie sanzioni e non di penalità concordate dai contraenti la *besa*; in realtà c'è sempre almeno la *fictionis iuris* che ci sia il consenso preventivo di tutti, e se appena lo si può, anche per maggiore effettività, si cerca di far almeno accettare dall'assemblea generale e la *besa* e le sue penalità; ecco un caso abbastanza probante: « si dovette col consenso di tutto il paese [Dardha di Puka] e un buon numero di garanti fare una legge [in realtà una *besa*, essendo temporanea] che chi facesse nascere sinché noi eravamo in paese qualche lite o uccisione alla chiesa o nel territorio di Dardha incorrerebbe in una multa (che lì per lì di comune accordo fu determinata e accettata) e cadrebbe in sangue coi detti garanti. Se tal legge non si poneva, ben pochi sarebbero intervenuti nei di seguenti alla missione per timore di qualche altro simile pericolo abbastanza facile in Albania, quando i montagnuoli si radunano molti in uno stesso luogo. Questo fatto ci servì d'avviso, e ci insegnò che anche a Mziu, Arseti [Arsti] e Paràvi la prima cosa che si doveva fare nell'aprir la missione, era di porre una simile legge tanto necessaria per la sicurezza pubblica, e perché tutti possano venire alla chiesa » (*Corpus III*, CCXXVI: 1899 XI).

E così arriviamo a una notevole dichiarazione, alla fine dei 12 punti concordati, per l'ordine pubblico e la difesa delle insopportabili intromissioni turche, dagli Anziani e dalla *Voglija* (Plebe) della *bandiera* di Kurbini in data 5-7 agosto 1906: « Colui che infrange la *besa* data e conclusa con gli Anziani e la Plebe di Kurbini, gli Anziani e la Plebe sono in dovere di incendiarlo [cioè incendiarne la casa] ed esiliarlo dalla *bandiera* » (44). Notevole perché fa risalire il dovere d'osservanza dei punti prestabiliti, e quindi anche il diritto e dovere di sanzione, alla *besa* concordata. (45) Analoga la mentalità che si manifesta nelle varie leggi locali, dove, o il titolo stesso che loro si dà di *besa* già di per sé ne dimostra quale sia nell'intenzione dei legislatori la natura dell'obbligazione, oppure i vari articoli, col ricorrere che fanno, per comminare la sanzione, a figure e finzioni giuridiche connesse con la *besa*,

(44) *Canoni fatti dalla Bandiera di Kurbini li 5, 6 e 7 agosto 1906*, ed. GJECOV, Append., pg. 129.

(45) Ecco come la conclusione di questa *besa* vien descritta un anno dopo: « Il popolo dopo aver assistito alla messa fatta celebrare al santuario di S. Antonio di Padova a Sebaste sopra Lacci [Laçi], si radunò a convegno per risolvere sul da farsi, e vi erano intervenuti anche alcuni di quelli che disimpegnando l'impiego di vigili e riscuotitori di tasse governative, avevano per l'addietro influito a danno dei propri compaesani, pel guadagno che per se stessi ne ritraevano. Come Dio volle, aprirono anch'essi gli occhi, e si spiegarono a favore del popolo. — Convennero di soprassedere alle nuove ingiunzioni degli impiegati governativi, di rinunciare agli uffici pubblici, di trattenersi entro i confini determinati da un torrente, per cautelarsi dal pericolo d'esser sorpresi e catturati. Tutto questo stabilirono sotto giuramento, fatto nel modo che sogliono essi, vale a dire, passandosi l'un l'altro una pietra. L'ultimo che era dei principali la scagliò in aria, dichiarando la pena da infliggersi a chiunque avesse osato venir meno alla fedeltà data ». (*Corpus III*, CCXCIV: 1907 XI).

come l'ospitalità o la *ndorja* o simili, vengono a rilevare la stessa concezione (46).

Tali accordi di *besa* vengono spesso messi in iscritto per ministero del prete o del frate parroco per maggior durabilità, e passano a formare come un'appendice al testo tradizionale piuttosto vago del *Kanùn*; anzi addirittura prendono talvolta espressamente il nome di *kanùne* (canoni) come nel caso sopra ricordato di Kastrati nel 1892.

Possiamo dunque forse risalire a un principio generale: la fonte d'obbligazione morale nell'ambito del diritto pubblico del *Kanùn*, in quel che ha di concreto al di fuori dei principi generali e del diritto costituzionale, è la *besa* con cui ciascuna casa si obbliga spontaneamente alle concertate determinazioni.

Non è il patto sociale, perché la *besa* non fa da costituente, essendoché la costituzione della società della tribù sulla base della famiglia è data dal *Kanùn* ereditato, né essa nomina i capi che sono invece designati dal diritto d'eredità alle attribuzioni — del resto molto ristrette — determinate dal *Kanùn*, ma è qualche cosa d'affine, relativo alle positive determinazioni pro-tempore che si intende in certi casi aggiungere alle norme, d'indole piuttosto astratta, esistenti nel *Kanùn* permanente.

(46) v. vari esempi già riportati nelle note precedenti; inoltre: « Chi pel primo cominci sparatoria nel territorio della Chiesa ed entro i confini di essa, ha la casa incendiata e 20 borse [di multa, essendo incorso] in [infrangimento della] *besa* di bestiame e pastore della *Gioventù* di Shala » (*Decisioni prese il 30 aprile 1905 dalla Gioventù di Shala*, ed. GJECOV, Append., pag. 127); « Quello Shalnjano che calpesti il sangue e l'ospite del compagno, ha ucciso l'ospite di Shala... Chi uccida l'ospite suo, ha ucciso l'ospite della *Gioventù* » (*Determinazioni del Kanùn per Shala*, 8 genn. 1919; *Corpus I* 289).

CAPO IV

**Dovere di " besa " ci può essere anche fuori d'un patto bilaterale, quando l'una parte fa ricorso al sentimento d'onore dell'altra.
(" ndore, amanèt e ndermjetsí ")**

Ne avemmo già uno spunto nel capo precedente commentando la formula del *nou vras*.

Ordinariamente però la *besa* senza patto si verifica nel caso della *ndore* cui già ivi pure accennammo. Quando uno si pone « in mano » (*n'dore*) di qualcuno (cioè sotto la sua protezione) vuol dire che s'affida alla sua fedeltà e valore, e con ciò gli rende onore per tali sue prerogative e quindi l'invocato rinuncerebbe a tutto questo qualora negasse la protezione; per tal ragione è inaudito il rifiuto della *ndore* (1).

(1) Eccone alcuni casi. Hajmèli 16 IV 1898: « Già da tre anni era stato ucciso un birbante di religione greco-scismatico, il quale per poter più audacemente rubare ed assassinare erasi messo sotto la protezione del paese di Mnela, e andava dicendo che chi avesse avuto ardire di offenderlo avrebbe poi dovuto render conto al paese di Mnela. Però tal protezione non gli giovò poiché stanco il popolo di Hajmèli delle sue violenze, uno di questi un giorno con un colpo di fucile lo stese morto a terra. Allora quei di Mnela per vendicare la morte del loro protetto si misero in agguato vicino ad Haimèli e quando alla mattina gli uomini uscivano al lavoro della campagna sortirono dall'agguato e ferirono al-

Anzi, non solo non è necessario il consenso di chi deve conceder la protezione, ma questa gli si può affidare anche senza

cuni ed ammazzarono tre fratelli figli di madre vedova» (*Corpus III*, CCI). — Shala, aprile 1904: Se uno volesse uscire dalla strada protetta dalla *besa* fra Shala e le tribù vicine, «dovrebbe chiamare ad alta voce una persona delle principali del luogo, la quale deve rispondere e domandare: che cosa avete? Si risponde: Uscite incontro ad alcuni amici. Con questo il viaggiatore è sotto la protezione di quelle persone e nessuno può fargli offesa senza insieme offendere chi l'aveva preso in fedeltà [evidente traduzione di: *besa* anche nel senso specifico di *ndorja*], il quale deve difenderlo fino alla morte, e se egli venisse ucciso tocca a lui il vendicarlo; anzi questo è uno dei casi di uccisione più difficili non solo a far perdonare ma a persuadere che sia illecito, perché si tratta di una convenzione nota e accettata da tutta l'Albania, affatto necessaria per poter viaggiare con sicurezza della vita, ché altrimenti nessuno potrebbe ardire di mettersi in via o girar pel paese pei suoi bisogni. Anzi il Governo stesso che ogni tanto obbliga alla pacificazione dei sanguini, esclude sempre il caso dell'amico [cioè dell'ospite], che è questo di cui parliamo; e se uno uccidesse sotto gli occhi del governo per vendicar l'amico, il governo gli direbbe che ha fatto bene, né lo molesterebbe» (*Corpus III*, CCLXVI); come si vede, il relatore P. A. Serreqi S. J. è incerto se attribuire il caso a *ndorja* o ad ospitalità, caso, quanto agli effetti, molto affine (del quale v. P. G. MARLEKAY O.F.M., *Aspetti di ospitalità indoeuropea presso gli Albanesi*, in «Annali Lateranensi», vol. XV, 1951, spec. a pg. 51...; VALENTINI, *La famiglia*); in realtà il caso esposto dal Serreqi è doppio: se la persona invocata risponderà dall'ambito della propria casa e potere, esso sarà caso d'ospitalità, diversamente di semplice *ndorja*. — Mirdita, 1934: Per effetto della Missione si faceva una campagna contro il concubinato; una donna concubinaria, impressionata dalla scena dei missionari venuti per convertire il suo uomo, «aveva sentito il rimorso e si era decisa di darsi nelle mani [*ndore*] della *Bandiera* [per esserne protetta dalla vendetta dell'uomo abbandonandolo] quella sera stessa, ma temette avvenissero uccisioni. Il giorno dopo però fuggì di nascosto, venne in chiesa, dichiarò pubblicamente di non voler più star con quell'uomo, e si consegnava nelle mani dell'Abate e della *Bandiera*. L'uomo, accortosi della fuga, uscì con suo fratello: armati l'uno e l'altro fino ai denti, tesero

sua saputa; e quando egli lo saprà da testimoni casualmente edotti, ne assumerà tutti gli obblighi per quanto gravosi.

Ciò è provato chiaramente anche dalle forme curiosissime che possono essere usate per invocar la *ndore*. Tale il dialoghetto dello «hoxhà» col suo cane riferito dal Palaj (2): «Parte un hoxha [membro del «clero» mussulmano] dal circondario di Giacova per scendere a Scutari, ed ha con sé un cagnolino. Passa per Nikaj e Merturi e riesce al passo di Ndermajna. Calando ai prati di Shala s'imbatte in alcuni pastori e comincia a venirgli paura, e, nel timore, parla col cagnolino in modo che lo sentano i pastori: — Non temere, o cane, ché noi siamo ospiti dell'Alfiere di Shala. — Dopo pochi passi si sentono spari di fucile, e lo hoxhà, col cagnolino, cade morto. L'avevano ucciso alcuni di Shoshi che erano all'agguato per uccidere gente di Nikaj, e lo hoxhà, essendo di Krasniqe, era d'una stirpe con quei di Nikaj. Giunse in Krasniqe la notizia dell'uccisione dello hoxhà, e vennero i suoi a prenderne la salma; ma contemporaneamente si sparse la voce di quel che i pastori l'avevano udito dire al cagnolino, siamo ospiti dell'Alfiere di Shala. Con ciò risultava che all'Alfiere era stato ucciso un ospite, e o rimaner *ospite-ucciso* e svergognato e disonorare anche tutta la tribù, oppure ripeter vendetta dell'ospite uccisogli da Shoshi. Non andò a

agguati.... La *Bandiera* non se la senti di accompagnare la poveretta. Allora la forza pubblica la prese in consegna» (*Corpus III*, CCCXXIX); notisi che la *Bandiera* non protegge la donna, nonostante la *ndorja*, perché, essendo già nel 1934 con un governo forte com'era quello di Zogu, non poteva arrischiarsi, prendendosi poi delle responsabilità in caso di complicazioni; ma la donna conserva ancora la sua antica ingenua fiducia nella sacra istituzione.

(2) Pg. 125.

lungo che la casa dell'Alfiere, per liberarsi dell'onta, uccise due Shoshi, uno per lo hoxhà e uno per il cagnolino, che vennero computati pari e patta ».

Altrettanto interessante l'episodio riferito dal GJECOV (3) sotto il titolo di *La ndore del capro della campana* [perché il capro della campana è una figura importante, come guida del gregge]: « Un *sanguinario* [ossia persona soggetta a vendetta di sangue] si trovò a passare per la costa d'un monte, solo come una spiga [rimasta dopo la mietitura]. Camminando, cominciò la paura a rompergli le ginocchia, temendo che non gli si fosse posto alcuno agguato. Per farsi coraggio e assicurarsi, almeno di non finir così senza lasciare segno e traccia, come vide un gruppetto di capre che pascolavano al monte, chiamò il pastore due o tre volte, e, non avendogli risposto alcuno, diede la voce al capro della campana, dicendogli: O capro della campana, dimmi al tuo padrone, che se mi capiti qualche cosa prima di valicare il passo di quel colle, lo sappia che son rimasto ucciso come ospite suo. E continuò la sua strada. Mutò alcuni passi e, prima di valicare il colle, echeggiarono le fucilate e l'amico cadde a terra morto di colpo. Alcuni giorni dopo, un altro pastore che s'era trovato al monte con la sua greggia, il quale anche aveva udito la raccomandazione del *sanguinario*, raccontò all'altro pastore l'avvenuto. Prendendo questi nota della cosa, non stette a discutere, ma voltò il gregge, andò a casa, si armò ben bene, e s'avviò a pagare il suo ospite. Proprio colui che gli aveva ucciso l'ospite, cadde nella sua imboscata, ed egli l'uccise. Passò la faccenda nelle mani dei vecchiardi; il pastore consegnò loro il pegno [che si rimetteva al loro giudizio] e s'impegnò a pagare tre

(3) Append. pg. 119.

sangui se non l'avesse il *sanguinario* chiamato tre volte, e poiché egli non s'era trovato presso il gregge, non avesse chiamato il capro della campana, [dicendo] che se qualcosa l'avesse incolto prima di valicare il colle, doveva rimanere *ospite-ucciso* al padrone [della greggia]. I vecchiardi ragionarono la cosa minutamente e sottilmente e dissero l'ultima parola, che il *sanguinario* era stato ucciso come ospite del pastore, e che [questi] uccidendo appunto l'uccisore, aveva pagato l'ospite da lui ucciso. Così rimase *ospite ucciso e ospite vendicato* ».

Applicazione del medesimo principio è l'*amanèt*. L'*amanèt* è propriamente il deposito (4); ma si ritiene tale anche la raccomandazione che uno fa ad un altro senza attenderne il consenso, bensì affidandosi al suo senso di fedeltà e d'onore; il caso è frequente, dagli *amanèt* che il padre rivolge ai figli sul letto di morte, ai quotidiani piccoli favori che si richiedono a noti e ignoti colla formula « *amanèt* » e mai vengono rifiutati; basta farne la prova per esempio con i più spregiu-

(4) Questa è la prima fondamentale e più concreta accezione di questo termine entrato nell'albanese attraverso il turco. Certamente la custodia del deposito costituisce un dovere molto sentito per l'Albanese. Dice infatti il proverbio — riferito anche dal FISHTA in quella splendida codificazione poetica del Kanùn che è la *Lahuta e Malcís*, al canto « Kush-trimi » — *amanètin e mban toka* (il deposito lo conserva la terra); è una specie di paragone implicito: come la terra conserva quel che le si affida, forse il seme, forse il tesoro sepolto, forse il cadavere che non se n'alzerà, altrettanto tenacemente va conservato il deposito. Un esempio abbastanza antico (princ. del sec. X) ne abbiamo nel caso della cassetta delle reliquie di S. Simeone affidata dal prete albanese Dom Gjoni al suo confratello e compatriota Don Sergio in Ragusa e fedelmente conservata da questo e dai curati suoi successori per lungo periodo di tempo anche quando presumibilmente e poi certamente Dom Gjoni doveva esser morto (*Corpus II* — saec. X initio).

dicati autisti di piazza: finché serve loro la memoria e la possibilità — perché degli *amanèt* ne ricevono a centinaia! — si prestano quanto mai volentieri al favore di portar lettere, messaggi ecc.

Eccone un caso di impressionante bellezza: «[I Sacerdoti] s'erano appena coricati, allorché all'improvviso odesi picchiare alla porta della Canonica [di Scutari]. A quel battere, uno di essi balza tosto di letto, ed affacciatosi alla finestra vede un Turco [mussulmano] che cortesemente lo saluta.... Il sacerdote... gli domandò che cosa desiderasse a quell'ora. "Uno della vostra fede, riprese il Turco, fu ferito mortalmente poco fa sulla montagna. Al rimbombo della schioppettata, io accorsi e lo trovai disteso al suolo sopra la via. Appena mi vide, egli mi scongiurò che per amor di Dio volessi recarmi a Scutari a chiamargli un prete che andasse ad assisterlo a morire. L'*amanet* (ultima volontà) di un morente non si può disprezzare; son venuto ad avvisare del fatto la Tua Signoria; se tu vuoi venire subito, ti do il mio cavallo, e ti accompagno; se non vuoi venire, io ho fatto il mio dovere, né ho più da rispondere davanti a Dio né davanti agli uomini". Lo zelante sacerdote non pose tempo in mezzo, prese tutto il necessario per il suo ministero, e in compagnia del Turco si avviò di buon passo verso il luogo indicato » (5).

Un'altra concezione, di per sé concettualmente distinta ma convestita anche dei caratteri di *ndorja*, è la *ndermjetsija* o intercessione, e si verifica quando uno, anche non pregato, interviene tra contendenti in una questione, in una rissa, in una vendetta: chi non accettasse il suo intervento mostre-

(5) *Corpus* III, VII (Il fatto è narrato nel 1889, ma dev'essere avvenuto tempo prima).

rebbe di non far conto della sua persona, della sua importanza, della sua onestà, del suo valore o potenza e l'offenderebbe gravemente nell'onore; il suo legame con la *ndorja* sta nei sentimenti che rafforza nell'animo dell'intercessore, e ancor più nel divenire egli, con l'atto suo, come il protettore di ciascuna parte di fronte all'altra. Non sempre, naturalmente, un intervento assumerà un aspetto tanto impegnativo (6),

(6) Ecco alcuni casi di *ndermjetsi* officiosa: Il primo è quello delle bandiere di Kastrati e Shkreli nel Caso del duello del 1904 che abbiamo visto sopra alla n. 17 del capo II; caso di Blinishti « si erano talmente inimicati con quei di Spacci [Spaci], che di momento in momento si temeva d'un massacro, ed anzi uno era già stato ferito. Questo fatto, e ciò che ne poteva nascere, avrebbe potuto rendere impossibile o almeno di poco frutto la missione che fra alcuni giorni dovevamo aprire a Spacci e poi a Blinishti. E perciò vi mandammo sollecitamente alcuni capi Oroscesi [di Oròshi, la principale bandiera del luogo] per intromettersi, siccome mediatori, per una tregua ed infatti fu ottenuta per un mese » (*Corpus* III, CCLXXXII); caso di Nderfandina, 1906: tre contrade del paese erano in guerra per la questione della proprietà d'un terreno; « da un anno e più continuavano tali disordini, e per quanto si fossero affaticati i capi di Rrsceni [Rrëshëni] e di altre bandiere per mettere pace, nulla avevano ottenuto » (*Corpus* III, CCLXXXIII); caso di Zadrima, quaresima 1932: una famiglia mussulmana caduta in sangue con una famiglia cristiana, ricorre al mezzo, certo eccezionale, di interporre l'intercessione del proprio « imàm » presso i missionari cattolici perché insieme si adoperino presso la famiglia cristiana per il perdono, ma tutto questo clero misto non riesce nell'impresa interamente perché uno della parentela pretendeva un indennizzo troppo alto; « passammo in altra parrocchia, racconta il missionario P. M. Haràpi, dove il Signore mi fece incontrare un vecchio molto giudizioso, influente e buono, col quale trattai dell'affare, ed egli si offrì ad andare dalla persona ed a nome nostro domandargli l'ultima risposta.... Vi andò e il giorno dopo ci portò la bella notizia, che perdonava come volevano i missionari: si può calcolare che quel tale non ritenesse il proprio onore abbastanza salvaguardato dall'intercessione dei missionari che non indica speciale deferenza

ma se la persona dell'intercessore è notevolmente elevata o comunque più elevata di quelle delle persone tra le quali interviene, salvaguarderà col suo onore il loro onore nel caso che in qualche cosa debbano cedere, e con ciò otterrà facilmente il suo intento (7) per via persuasiva; se invece pronuncerà la formula sacramentale *jam ndermjèt*, impegnerà il proprio onore ed eventualmente la propria vendetta nel caso che la *ndermjetsija* venga presa in non cale (8).

esercitandosi indistintamente per qualsiasi caso e persona, mentre invece ritenesse sufficiente il fatto che persona di riguardo si movesse da lontano per pregarlo (*Corpus* III, CCCXXVII).

(7) Spesse volte i missionari si servivano delle persone dei capi delle tribù come intercessori per ottenere perdoni di *sanguì*; a mia memoria, se ne ottennero anche per intercessione personale di Francesco Jacomoni, allora luogotenente del Re in Albania e del sign. Von Pannwitz ministro di Germania a Tirana, recatisi in gita in qualche parte ma figuranti essere andati appositamente a quello scopo; meno garantito era l'esito dell'intercessione ufficiale governativa, oppure del Principe di Mirdita o dei dignitari ecclesiastici, sempre perché non figuranti come omaggio personale alla persona di cui si richiedeva il perdono; invece il perdono richiesto durante le Missioni otteneva spesso il perdono mediante una specie di feticcio iuris: è nientemeno che Cristo in persona che ti richiede il perdono: che cosa vuoi di più per garantire il tuo onore se tu perdoni?

(8) Il termine, da « *ndermjèt* » (frammento), significa precisamente intromissione, interposizione. Il caso tipico di interposizione in tutta la sua forza si ha nell'episodio di Oso Kuka che, vedendo Kerni Gila, uno dei suoi prodi, impegnato in singolar tenzone col predone montenegrino Jovani, lui giovane ardito con un anziano esperto e pericoloso, balza in mezzo gridando: « *jam ndermjèt* », e allora entrambi depongono le armi, e il nemico vien rilasciato col monito per l'innanzi di guardarsi bene dal taglieggiare le popolazioni albanesi (*Fishta, Lahuta e Malcís, Oso Kuka, Preja*: « Son frammezzo! — gridò allora — Oso Kuka, e, posto in guardia, — Stette all'erta a separarli... — ...Allor Jovani — Non lo fece dir due volte; — Come l'ebbero fasciato — prese l'arma e via all'insù »).

CAPO V

La contrattualità tra famiglia e famiglia e tra famiglia privata e più ampie comunità, essenziale come legame della società comunale del « *Kanùn* », è provata oltre che dal regime parlamentare delle comunità (1), dalle istituzioni del « pegno », dei « *pleq* » (o vecchiardi) come giudici arbitrari e dei « *dorzânë* » assegnati come garanti dell'esecuzione delle convenzioni.

L'istituto del pegno (*pêng*) consiste nella consegna che uno effettua d'un oggetto personale, del quale è considerata piuttosto la rappresentatività che non il valore intrinseco (può andare dal fucile alla scatola del tabacco o altra cosuccia; non mi risulta si usi mai denaro); con ciò, chi l'ha depositato si ritiene come legato (*lidhë*) ad accettare la sentenza della persona fisica o morale cui l'ha consegnato, per la controversia in cui ne ha accettato l'arbitrato, o a sottomettersi alle decisioni della comunità con cui s'era trovato in contrasto; se non ci fu tale consegna, la sua obbligazione rimane incerta, anche se abbia dato la parola. Perciò una delle premesse di prammatica ad ogni accordo fra pari e fra privati e comunità,

(1) Del regime parlamentare delle comunità albanesi si parlerà ampiamente in un susseguente studio. V. anche, qui sotto, L. II, C. III, § 5, nota 10, la legge di Dardha a carattere tipicamente contrattuale.

è appunto la consegna del pegno da ambe le parti nel primo caso, o dal privato alla comunità nel secondo (2).

(2) Eccone due esempi: In Ibàllja nel 1892 un concubinario non voleva regolarizzare la propria posizione conforme alla legge concordata dal paese; i garanti della legge si mostrarono decisi a costringervelo conforme al *Kanùn* e per finto zelo religioso, in realtà per ragioni di odi personali, e quindi lui non si riteneva obbligato a sottomettersi, ed « era determinato di lasciarsi uccidere colla famiglia prima che cedere ». Per intervento dei missionari, « egli domandò alcuni giorni di tempo per dimostrare di non darla vinta ai suoi nemici, fece giuramento che fino a un determinato giorno sarebbe stato separato dalla donna, e che, venuto il giorno stabilito, o avrebbe rimandato la giovane, o avrebbe contratto il matrimonio.... Per caparra diede due schioppi, e due principali del paese entrarono garanti per l'esecuzione » (*Corpus* III, II). — Secondo esempio: « Una famiglia di Giovagni [Gjâni] accusava un'altra di aver ferito uno di sua parentela e però richiedeva certa somma di denaro in compenso del danno recatole colla ferita; ma questa negava affatto il delitto imputato. Si dovette dunque venire a quell'unico spediente, che, in mancanza d'ogni tribunale, si usa nelle montagne albanesi per decidere le questioni, quello cioè degli arbitri. Si eleggono pertanto di comune accordo alcune persone alle quali le parti contendenti consegnano uno o due schioppi, e con questo dichiarano che staranno alla loro decisione. Alla parte poi che si rifiutasse di accettare il giudizio dato, con questo stesso, oltre al perdere il *pegno* consegnato, *disonora* gli arbitri (e V.R. sa che cosa importa in Albania questa parola *disonora*) e quindi bene spesso cade *in sangue* con loro. Che se in quel giudizio ha preso parte tutta la *bandiera* o tribù (com'era nel caso nostro), cade *in sangue* anche con questa. Ora quelli che doveano decidere sul caso della ferita in questione, dopo maturo esame, non avendo dati sufficienti per decidere, giudicarono che la famiglia accusata dovesse scolarsene col giuramento pubblico e solenne. Che se rifiutasse di farlo, avesse a pagare 3 borse, ossia 300 franchi. La parte accusatrice, non contenta di questa decisione, ritirò contro ogni ragione con aperto disonore degli arbitri e di tutta la *bandiera*, che era entrata in quella questione, il *pegno* già dato, e negò di sottostare alla loro sentenza. Quasi tutta la *bandiera* se ne dichiarò offesa e diso-

L'istituto della vecchiaridia (*pleqnija*), ossia del tribunale arbitrale, è dei più essenziali del diritto del *Kanùn* in quanto che non vi esiste altra forma di tribunale all'infuori di questo, essenzialmente facoltativo, e quindi, alla base, contrattuale (3). Ecco come esso vien descritto nel 1893 da un teste di notevole esperienza, il P. D. Pasi: « nelle montagne, dove non v'è governo e dove l'autorità pubblica può far poco o nulla, moltissime questioni si trattano e si aggiustano con *vecchiaridie*, cioè le due parti contendenti si rimettono al giudizio di alcune persone principali del paese che decidono chi abbia ragione o torto, oppure una delle due parti si procura la protezione di qualche persona potente, alle volte per liberarsi da una vessazione ingiusta, alle volte per avere ragione dove non l'hanno » (4); si noti, come, anche da questo testo che del

norata; e in risarcimento richiedeva che si desse un bue da dividersi poi, secondo l'uso, tra le famiglie della tribù » (*Corpus* III, CCVIII: 1899 II 14-15).

(3) Se ne tratterà in un ulteriore studio sulle funzioni delle comunità.

(4) Diamo qui tutta la narrazione, che, quantunque narri piuttosto un caso d'abusi che di normale osservanza, ha particolari di alto interesse: « Nelle montagne [ecc., come riportato nel testo] per avere ragione dove non l'hanno ed opprimere impunemente il più debole. In questi affari vi sono quasi sempre intrighi e mangerie segrete [la visione è piuttosto pessimistica, dovuta al fatto che al sacerdote, specie missionario, affiorano solo i casi di abuso], per cui si vende la giustizia e la coscienza, e s'impoveriscono le famiglie, le quali benché alle volte innocenti, per liberarsi da una vessazione e non pagare mille franchi a Caio che li esige ingiustamente, si adattano a regalarne 500 a Tizio perché li liberi dalla vessazione di Caio. I regali che si fanno per indurre un Capo o un principale ad aiutare o dar ragione in una questione, si chiamano *ruscat* [*rrushât*, cioè corruzione, subornazione]. — Tutti biasimavano quell'abuso.... Qualcheduno dei Capi di coscienza più delicata desiderava far proposito di non più aver parte in simili mangerie, ma gli era difficile il mantenerlo all'occasione per ragione dei compagni coi quali faceva la *vecchiaridia* o arbi-

resto rivela una molto modesta analiticità giuridica, risulta che, pure essendoci una specie di tribunale ordinario di capi gentilizi, o comunque di capi, rimane libera la scelta fra essi

trato e quindi ci pregava di trovare noi un rimedio. Si toccò questo punto nelle prediche, se ne parlò in privato coi più influenti, e si persuasero di fare una specie di giuramento o promessa pubblica che nel rendere la giustizia avrebbero domandato la loro mercede secondo il tempo che avevano perduto e i disturbi avuti, ma non di più a titolo di regalo secreto per aiutare un innocente, molto meno poi per difendere chi aveva il torto. — Anche di questo avevano già trattato tra di loro i Capi dietro alle nostre esortazioni, e avevano deciso di *prendere il sasso* pubblicamente. La cerimonia del sasso è comune nelle montagne ed è una specie di giuramento assertorio o promissorio. Chi deve fare questo giuramento prende un sasso, e messolo sulla spalla o sul collo, dice queste parole: “ per il corpo e per l'anima mia dico che la cosa è così e così, ovvero che farò o non farò la tal cosa”. Oppure: “ Abbia sul collo questo sasso nell'altra vita per tutta l'eternità se mento, e la cosa non è come dico, ecc. ”. — Pertanto finito che ebbe Ded Kola di esporre la legge sui concubinari, gli domandammo che cosa avessero stabilito di fare quanto ai *ruscat* o mangerie. Ed egli sempre col suo tono vibrato e pieno di persuasione: “ Anche a questo, disse, abbiamo pensato; — altre al procurare di non perdere l'anima nostra, siamo obbligati a dare buon esempio agli altri e promuovere il bene del paese. Noi promettiamo che d'ora innanzi non prenderemo più *ruscat*; — la ricompensa della nostra fatica, sì; — di più, no”. Allora un altro Capo domandò chi lo prendeva per primo. “ Lo prendo io ” disse Ded Kola e con molta devozione e sentimento ebbe detto: “ Pel corpo e per l'anima mia, abbia sul collo questo sasso in questa e nell'altra vita se io nelle mie vecchiarie riceverò ancora *ruscat* per me o per la mia famiglia o per i miei parenti”. Tutti gli dissero: “ *T' lumt ghoja*, ti si beatifichi la bocca”. Poi il sasso passò a tutti gli altri Capi per ordine di anzianità; tutti se lo presero presso a poco colla stessa formula e a tutti si fecero le congratulazioni col *T' lumt ghoja*. Allora Ded Kola propose un caso e disse: “ A Sciosci [Shoshi], oltre i Capi ci sono degli altri i quali, benché non sieno Capi, pure sono persone intelligenti, influenti e stimate forse più di qualche capo, e spesso sono chiamate per *vecchiardare* soli [o] coi Capi; ora che cosa faremo noi se avvenga che essi

ed altri arbitri esperti; e da altre fonti ci risulta che chiunque può rifiutare il tribunale arbitrale, fosse pure di capi d'altissima autorità (5).

Dell'osservanza del *Kanùn* dà in genere garanzia il senso d'onore dei privati, e d'altra parte questo non ha difficoltà a sentirvisi impegnato, perché, se tra coetanei nessuno si sente inferiore, di fronte alla tradizione, ognuno sente quella ri-

ricevano *ruscat*?”. Tutti vedevano la forza della difficoltà, ma trovavano difficile la soluzione. Allora Ded Kola: “ Io per me, disse, propongo che se qualcheduno delle suddette persone vorrà prendere il sasso, come hanno fatto i Capi, noi siamo sicuri che procederà con giustizia, e non abbiamo ragione di sospettar male; — se, quando si presenta l'occasione, non vorrà prendere il sasso e sol vorrà assicurarci che non userà frode e procederà con coscienza, noi non lo ammetteremo nelle nostre vecchiarie; — se le dette persone avranno fatto vecchiarie da sé e verremo a sapere che hanno ricevuto *ruscat*, ci terremo obbligati di mandare a monte, per quanto possiamo, tali vecchiarie. Questa è la proposta”. Tutti l'approvarono e dissero che così si doveva fare. E con tanto fu levata la seduta ». (*Corpus* III, LXIX: Shoshi, 1893 III 26).

(5) Eccone un esempio: « Era insorta una difficile questione tra i Nerfandesi [di Nderfändina] e gli Oroscesi [d'Oròshi] (due villaggi della tribù della Mirdita) su certi confini. Per queste contese erano avvenute delle uccisioni tra di loro ed inoltre si temeva di giorno in giorno che succedesse un massacro. Già da due settimane il governatore di Mirdita con 12 arbitri erano arrivati per determinare i giusti confini; ma non riuscivano ad acquietare gli animi dei Nerfandesi, i quali avevano dichiarato, che in nessun modo si sarebbero sottomessi a quella decisione. [Per intervento dei Missionari] fu combinata la questione, come allora si poteva, facendo una tregua [per la Missione] con garanti, con la promessa che di poi si sarebbero accordati tra di loro con le buone » (*Corpus* III, CXIV: Nderfändina, 1895 V 1). Notisi che il « Governatore » era il capo delle 5 *Bandiere* di Mirdita, investito inoltre, in quel tempo, anche di autorità governativa, e per di più membro della famiglia dei Gjomàrkaj, ritenuta la più competente per esperienza e alta posizione fra tutte le famiglie di capitribù dell'Alta Albania.

verenza che è spontanea verso le cose consacrate dai tempi, e inoltre anche l'istintivo interesse per una base comune e certa di convivenza. Non altrettanto verso le nuove leggi che si concordano in assemblea, verso quelle di provenienza estranea al *Kanùn* (come le leggi promosse dal Clero), e verso obbligazioni insorgenti da patti o concordati fra due parti: a garanzia più sicura di tutto ciò si suol far intervenire l'istituto della *dorzânija* (garanzia) per la quale, come s'è visto già (6), una o più persone accettanti e accettate come garanti, qualora gli impegni pattuiti non vengano osservati, han diritto, secondo il *Kanùn*, di ritenersene personalmente offesi nell'onore e di farne vendetta. Così pure, per quel che riguarda i beni di Chiesa, che secondo il *Kanùn* non avrebbero altra costituzione nel villaggio da quella comune a tutti i patrimoni famigliari, se ne ha ulteriore assicurazione consuetudinaria attraverso l'istituto dei garanti della Chiesa (7). I garanti sono certamente obbligati ad esigere l'osservanza anche costrittivamente (8); ma, come dai citati casi risulta, la possibilità di coercizione si riduce al *sanguè*, cioè alla vendetta privata

(6) v. sopra, capo III, nota 41.

(7) v. sopra, capo II, nota 10, l'esempio di Fandi.

(8) Nel 1892 nella regione di Puka, essendo una legge d'iniziativa ecclesiastica contro i concubinari garantita, oltre che dai garanti, anche dal rappresentante del Governo, i garanti non se ne preoccupavano come non se ne preoccupava lui; allora, da parte della Chiesa « si pensò d'interdire e di lasciare senza la benedizione del pane i Capi del paese e gli altri che avevano sottoscritto la legge, e se ne erano resi garanti, qualora essi o non obbligavano i colpevoli a separarsi dalle donne... od almeno non li scomunicavano civilmente in modo che nessuno del paese potesse aver comuni con essi, né feste, né funerali, né conviti, né difesa in caso di bisogno, né lavori di campagna. Fu accettato dai Capi questo secondo partito della scomunica civile » (*Corpus III, XLVIII: Ibàllja-Berisha-Fira, 1892 III-IV*).

ripetibile dal garante offeso, il che non suppone impero di legge, ma convenzione. Del resto, i garanti, prima di passare al fatto, preferiscono tentare altre vie (9). I casi però più frequenti d'assunzione di garanti, sono quelli, ancor più evidentemente contrattuali, di tregue fra parti contendenti (10) e quelle per le pacificazioni di *sanguì* ottenute nelle missioni (11);

(9) Per es. a Bugjoni, ancora nella stessa regione di Puka e per la stessa questione dei concubinati « i garanti del paese mi pregarono segretamente — narra il missionario P. D. Pasi — che io assolutamente l'obbligassi o di far benedire il matrimonio, o di separarsi dalla giovane dicendomi che essi tutti mi avrebbero appoggiato, e quindi che il colpevole non potrebbe resistere » (*Corpus III, IL: 1892 III-IV*).

(10) Un caso di garanzia alla tregua dalle vendette per la Missione: « Arrivati l'11 dicembre [1895] a Pedana [Bèdhàna], la dimane radunammo i capi del paese; ai quali venne ingiunto di ottenere per tutti una tregua con garanti durante la missione, affinché tutti potessero senza timori intervenire alle funzioni » (*Corpus III, CXLI*); caso di garanzia della tregua in un conflitto per questione di confini: « fu combinata la questione, come allora [per la Missione] si poteva, facendo una tregua con garanti » (*Corpus III, CXIV: Nderfândina, 1895 V 1*); caso di garanzia d'una tregua da osservare nel primo periodo dell'esecuzione d'una legge contro abusi: « si tenne adunanza generale, e prima dai soli capi di ciascun villaggio, poi da tutta la *bandiera* [di Dushmàni], si determinarono le leggi contro gli abusi e si stabilì una tregua per ogni eventualità fino a S. Giorgio, rinforzata con 22 mallevadori, scelti da ciascuno dei paesi della parrocchia » (*Corpus III, CCCX: 1913 XII 8*).

(11) « Il P. Serregi aveva annunciato che prima della nostra partenza si ponessero i garanti pei *sanguì* perdonati.... Per gli altri *sanguì* perdonati entrarono garanti i capi del paese, finché a ciascuno non fossero dati i propri garanti » (*Corpus III, CLXIV: Bishkasi, 1897 III*). — Garanti di pacificazione fra comunità in conflitto vediamo entrare altre comunità estranee: « Per noi adunque appena giunti alla chiesa di Nerfândina [Nderfândina] la prima cura fu d'ottenere la tregua, affinché tutti senza alcun timore potessero intervenire alle sacre funzioni della missione, poiché tre intere contrade abbandonate le proprie case si erano ricoverate

anche in caso di garanzia di pacificazioni di *sanguì*, se essa

ciascuna insieme col suo partito in luoghi più fortificati ed adattati a combattere. — Quasi tutto il giorno si stentò andando in giro a trovarli e chiamarli, e dopo superati mille pretesti e difficoltà, d'unanime consenso s'ebbe la desiderata tregua per tutto il tempo della nostra dimora fra di loro. — Il primo passo s'era fatto e però, con nostro gran contento, dietro questa *fedeltà [besa]* tutti in massa concorrevano alla chiesa, ma nel cortile di essa ciascun gruppo stava separato dall'altro; e però era necessario vigilare che non si dicessero a vicenda parole comunque offensive o capaci di urtare gli animi. — Ma donde e come erano nati questi guai e disordini? per la questione d'un terreno di quattro o cinque jugeri, al quale pretendevano d'aver diritto le tre contrade dei Setiefanakt, dei Barthait e dei Pergionait [Shtjefanàkët, Bärthajt, Pergjônajt]. Nessuna permetteva alle altre di lavorare questo campo e perciò n'erano già derivati quattro omicidi e tre ferite; avendo rotti i canali delle acque, tutto il frumentone d'una estesa pianura, per mancanza d'irrigazione, s'era seccato senza dare alcun frutto; ed avendo impedito colle armi che si falciasse l'erba dei prati, una grande quantità di fieno era andato perduto; altri poi avevano rapito del bestiame. Insomma, così intrigato era questo affare che umanamente parlando era impossibile di riparare gli immensi danni cagionati e d'acquietare quegli animi esacerbati, che ad ogni momento meditavano altre stragi ed altre rovine. Da un anno e più continuavano tali disordini, e per quanto si fossero affaticati i capi di Rrsçeni e di altre bandiere per mettere pace, nulla avevano ottenuto. Ci voleva la grazia di Dio che commovesse quei cuori, che dominati dalla passione, erano incapaci di cedere a qualunque ragione. Fin da principio il nostro intento fu che le tre contrade si persuadessero, per amor di Gesù, a cedere ad ogni diritto che credevano avere in quel terreno, causa di tanti mali. I primi ad arrendersi alle esortazioni dei missionari furono i Setiefanakt e i Barthait, ma i Pergionait non acconsentivano, se prima non fossero restituite le vacche rapite che già erano state vendute e mangiate. Invece d'esse s'indussero i rapitori a consegnare al padrone del suddetto bestiame nove fucili coll'obbligazione assicurata da due garanti, che dentro 15 giorni avrebbero date altre vacche uguali alle rapite. Per poter apprezzare gli altri danni furono assegnate alcune savie persone, al cui parere le parti litiganti erano da noi state indotte a sottostare, ma poi neppure

viene tenuta in non cale, i garanti *prendono il sangue* col fucile (12).¹

Va finalmente osservato che questa concezione di contrattualità si estende anche alle relazioni col governo statale, almeno fin dove le tribù possono o credono dovere spingere la propria autonomia di fronte ad esso (13).

questo giudizio fu necessario perché mossi dalla grazia di Dio e dalle meditazioni di quei santi giorni finirono col perdonarsi a vicenda tutti quei danni e ogni altro odio.... Quanto poi al terreno o campo causa di tanti e sì lunghi mali, le tre parti nemiche consentirono di cederlo unanimamente all'autorità ecclesiastica; e perciò si piantò in mezzo ad esso una croce alla presenza delle due contrade di Ghsici [Gsiqi] e di Oroschi [Oròshi]; e con tal atto si dichiarava, che quel campo sarebbe rimasto incoltivato e servirebbe di pascolo pel comune loro bestiame, finché l'autorità civile col consenso del Parroco non avesse deciso altrimenti. — In quelle circostanze questo sembrò il modo più sicuro per mettere la pace, poiché dopo questa determinazione nessuno ardisse d'impossessarsi di quel terreno senza fare un affronto alla croce piantata e baciata da loro e senza incorrere l'inimicizia delle due forti contrade di Ghsici e di Oroschi, che sono garanti di questa decisione» (*Corpus* III, CCLXXXIII: 1906 III-IV).

(12) «Ma se [colui che ha perdonato] ha messo i garanti e guasta [manda a monte] ciò che ha fatto, deve rendere ragione ad essi che si considerano svergognati presso il mondo e devono punire il colpevole. Quindi posti i garanti, si è moralmente sicuri che lo scandalo non risuscita» (*Corpus* III, XCVII: 1894 II 13).

(13) Eccone un esempio: «A Skurrai [Skùraj] il secondo giorno della Missione vennero due impiegati del governo con alcuni soldati per chiamare i capi del villaggio a Kroja [Kruja], sotto pretesto che il Kajmakan [sottoprefetto] voleva regolare le imposte (in realtà per mandare a monte la Missione). Essi risposero che allora aveano in paese la Missione e non potevano lasciarla; finita la Missione sarebbero andati. Gli impiegati del Governo ricordarono ai Capi di Skurrai che erano al servizio del Governo [per speciale contratto] e ne ricevevano paga e quindi non potevano differire l'andata. Ma i Cristiani risposero che erano pronti a perdere una mesata del loro assegno, ma non avrebbero mai lasciata la Missione» (*Corpus* III, CXLV: 1896 III).

CAPO VI

Il regime del Kanùn è regime di libertà d'opzione e di libertà da coazione.

Ciò può benissimo risultare dallo stato di fatto e di diritto derivante nel trentennio 1913-1943 dalla volontà statale d'imporre la propria legge, servita da forza talvolta sufficiente o quasi, di fronte alla tendenza popolare che preferiva ancora ricorrere al tribunale del Kanùn: D. Prend Suli l'osservava nel 1927 (1), ed era in realtà la prassi seguita anche dalla Casa dei Gjomarkaj quando, pure in regime di giustizia

(1) « Questo scritto non mira alla gente del governo; ma soltanto alla gente del Kanùn che è soggetta a pegno [cioè al tribunale kanunale a cui chi ricorre e si assoggetta deve prestar pegno di starci]. Se domani si desse ordine che tutti i casi e le occorrenze della Mirdita si regolassero soltanto con le leggi statali, io m'impegno che mi ci sottometterei con ogni riverenza, e se io qui scrivo alcunché sul Kanùn, intendo dire che così era ieri, e così l'avemmo ierlaltro, e non "così è e così dev'essere".... Insomma in altre parole, gira e rigira, dovrai intoppare a questo palo e legarviti, dovunque ti rivolga qui finirai, al pegno dovrai venire una buona volta ». (D. P. SULI *Corpus* II, 1927); dunque: 1° ancora nel 1927, quando egli scriveva, il governo non aveva ancora proibito il tribunale del Kanùn che continuava indisturbato; 2° esso continuava per chi volesse prestar pegno e solo per lui.

statale, accettava di render giustizia da parte sua: ricorreva cioè al tribunale kanunale dei Gjomarkaj, o accettava di comparirvi, chi liberamente lo preferiva a quello statale, obbligandosi però, consegnando un pegno, di stare poi alle decisioni di esso.

L'anno 1945 riferisce il presidente del consiglio dei ministri del Governo Provvisorio albanese, Enver Hoxha, che « nei vecchi tribunali si erano accumulate numerose cause civili che si trascinavano da molti anni. Colla legge sull'arbitrato obbligatorio tali cause si concludono in un tempo molto breve, e un importante numero di esse si sono decise per via di compromesso » (2); non ci è dato sapere qualche cosa di più sulla costituzione, competenza e procedura di tali tribunali arbitrali, e tanto meno sull'accoglienza della popolazione e sul risultato; certo essi differiscono da quelli tradizionali in quanto che sono obbligatori; tuttavia è interessante che anche un regime che spesso ha dichiarato la sua contrarietà di fronte allo stadio primitivo di democrazia patriarcale rappresentato dal Kanùn, sembri qui dovergli pur fare qualche concessione.

Ma non soltanto nell'ultimo trentennio; anche in pieno regime di *Kanùn*, il tribunale fu sempre essenzialmente arbitrale e quindi facoltativo; così asseriva per esempio nel 1806-1815 il metropolita di Castoria al Pouqueville, anche per affari in qualche senso penali (3); così nel Dukagjini nel

(2) *Rapporto al Consiglio antifascista di Liberazione Nazionale*, 26 settembre 1945, in « *Bashkimi* » 27 IX 1945, pag. 3, col. 3.

(3) Radunati i notabili di Castoria sotto la presidenza del metropolita Neofito (il fatto avveniva fra il 1806 e il 1815), e discussi affari della comunità, « on appela ensuite plusieurs causes en conciliation; et on m'expliqua comment les chrétiens, dans ces lieux éloignés de la corruption,

1894 la gente soleva ricorrere, secondo che meglio le pareva o le sembrava tornare al suo conto, o al tribunale arbitrale del *Kanùn* o a quello statale (4); così quei di Kurbìni nel 1906 (5); sicché in entrambi i casi, sia per prevenire evasioni da ogni giustizia, che per gelosia d'indipendenza di fronte allo Stato, si decise — del resto per libero accordo o *besa* — con legge locale, di rinunciare al ricorso al tribunale governativo che il *Kanùn* non vietava. Ma normalmente la gente delle tribù ricorreva ai tribunali arbitrali, oppure, per ragioni speciali, a quelli governativi, senza che s'intendesse che il Governo

étaient encore dans l'usage d'évoquer leurs différends particuliers par-devant leurs juges spirituels et leurs pairs laïcs, suivant la parole de l'apôtre, qui leur ordonne d'éviter de porter leurs procès aux tribunaux des juges infidèles. Les décisions rendues sur les affaires de cette session, qui avaient pour objet des dettes, ou la police de quelques querelles domestiques, me parurent mesurées et sages. Je remarquais que les parties entendaient leur sentence sans récrimination, et j'en conclus que ces sortes d'assises, présidées par la charité évangélique, valaient bien, dans leur simplicité, celles que nous connaissons. — Vous voyez — me dit l'archevêque — une des institutions qui remontent au siècle de Constantin: ce monarque et ceux qui lui succédèrent, regardaient comme la plus belle prérogative de la couronne, celle de rendre justice à leurs sujets. Pour nous [les évêques], qu'ils nommaient leurs ministres, il ne nous reste plus de pouvoir judiciaire que le droit de conciliation; mais malgré les vices du cœur humain, il est rare qu'on appelle de nos prononcés par-devant l'autorité des cadis (juges turcs) » (POUQUEVILLE, *Corpus* II, 1826).

(4) « Tra le leggi che conclusero [i Nikaj e i Mertùri] nel 1894... hanno stabilito che a nessun nikaita o merturese sia lecito ricorrere al tribunale o Governatore di Scutari o di Giakova [Jakòva] per comporre liti o per chiedere giustizia, sotto pena d'esser multato o punito dalla tribù » (*Corpus* III, CCXI).

(5) « Chi vada a sparger querela presso il governo [turco] in Tirana contro un Cristiano, ha mille grossi di multa » (ed. in GJECOV, *Append.*, pg. 129; v. sopra, capo III).

nel primo caso o la tribù nel secondo si potessero giuridicamente opporre: « nelle controversie poi che insorgono, i loro Capi [intendi però anche gli arbitri] si radunano per esaminare le cause, ed emanano le sentenze, e sorvegliano affinché siano eseguite [il che però s'intende solo dei Capi]. Al Governo Turco i montanari ricorrono solamente quando, divisi fra loro, non possono mettersi d'accordo, né vogliono sottomettersi al giudizio [arbitrale] dei Capi » (6).

Ma anche quando una penalità dal tribunale della tribù è intimata, è data in qualche modo la scelta fra il sottostare ad essa oppure alla sua rappresaglia facendo resistenza, senza che ne venga taccia disonorante a chi resiste (7).

Si ricordi ora e si confronti quanto si è concluso nel Capo III che « nel mondo della tribù il legame morale dell'obbligazione è formato dalla *besa* (fedeltà) invece dell'obbedienza » e che quindi la *besa* e non l'autorità, il consenso e non la

(6) *Corpus* III, XLIV: 1891 XI.

(7) Ibàllja XI 1889: « quanto a quelli che già erano concubinari, si dava loro [con la legge allora concordata] un due mesi di tempo per separarsi dalle concubine: che se non lo facevano, il paese li considererebbe in certo modo come scomunicati » (*Corpus* III, XII); qui si potrebbe interpretare la concessione come solo un respiro; ma nel caso seguente si tratta senza dubbio di alternativa: « I capi della tribù [di Selce, circa il 1870] si fecero venire innanzi il delinquente, e dopo averlo redarguito severamente gli proposero o il bando perpetuo dalla tribù, o assoggettarsi al giudizio che avrebbe fatto di lui il Pascià di Scutari, al quale essi l'avrebbero rimesso con una lettera che lo informasse del fatto. Era certamente pericolosa quest'andata a Scutari, ma lasciava aperta la porta alla speranza d'una condonazione di pena, mentre la pena dell'esiglio non ammetteva speranza di remissione. Scelse pertanto di andare a Scutari, e appena arrivato senz'altro processo che la lettera, che portava egli stesso, e la confessione che ne confermava la verità della relazione, il Governatore lo fece mettere a morte » (*Corpus* III, CCXLII: 1902 VIII).

volontà d'un capo o d'un corpo reggente, è la vera fonte d'obbligazione. Si osservi pure che, se il Kanùn conosce delle penalità — principale tra esse il distacco dalla tribù —, vere pene non ne ha, che siano afflittive e imposte d'autorità da un giudice al cui tribunale tutti debbano sottostare volenti o nolenti; il modo stesso con cui sono intimate, per preventivo comune accordo, lo dice (8).

Risulterà quindi che al *Kanùn* si è soggetti, inizialmente per libero consenso agli impegni presi da sé o dagli antenati, e poi sempre per libera opzione di ciascuna famiglia, e che, essendo il morale legame della *besa*, non imposto d'autorità o per forza da chi abbia *jus gladii*, vi si ha libertà da coazione, anche morale.

Tutto ciò, sempre inteso limitatamente all'ambito della tribù. Quanto alla eccezione propria del regime Mirditese, se ne parlerà nel vol. II, nel capitolo riserbato ai capi delle tribù.

(8) v. quanto ne scrissi in *Considerazioni*, pgg. 69 e 87...; in un futuro studio, appunto sulla giustizia civile e penale del *Kanùn*, si ritornerà molto più ampiamente su questo punto.

CAPO VII

La destinazione a posti di presidenza è idealmente data dalla anzianità, diversamente dall'assunzione a uffici.

La destinazione per anzianità è una conseguenza dell'uguaglianza concettualmente fraterna fra membri d'una società naturalmente sviluppatasi da una famiglia.

E sarà in primo luogo anzianità di famiglia; ossia saranno considerati anziani i rappresentanti di famiglie derivate da fratelli anziani, anche se tali rappresentanti, personalmente, non saranno molto provetti in età (1); ciò vale per gli anziani aventi voce nelle adunanze ordinarie; in casi straordinari, come i giudizi arbitrari, che, come tali, non son resi da un dicastero permanente, ma da giurie formate caso per caso, potrà valere anche l'anzianità personale, come conferente dignità, ma sempre col presupposto di corrispondente memoria di giurisprudenza, esperienza e saggezza.

Esempi di regime a senato ne abbiamo parecchi nei documenti finora da noi raccolti nel nostro « Corpus »; basterà qui citare quello di Antivari, dove il « comes », per sentire l'ambasciata degli inviati dell'Arcivescovo di Ragusa, raduna nel

(1) Cfr. quanto s'è detto al c. I, e specialmente nel testo del PALAJ ivi citato alla nota 2; v. anche nel pross. vol. la trattaz. sui Capi.

1247 « seniores et populum » (2); quello dei « vecchi » e « vecchi capi principali » delle tribù dell'Alta Albania a cavaliere dei secoli XVI e XVII (3); quello dei « geronti » delle fare di Suli dal 1660 al 1803 (4), di Laberia e di Himara fino al 1813 (5); notevole al proposito la storia della formazione, ampliamento e suddivisione delle fare di Suli (6), che ci può dare un'idea

(2) *Corpus II*, 1247 V 12.

(3) Ann. 1593; *Corpus I* 221; ann. 1602: *Corpus I* 227.

(4) « Chaque village, suivant l'usage établi de temps immémorial parmi les Albanais, se subdivisait en *pharès* ou partis, qui avaient leur Gérontes pour magistrats » (POUQUEVILLE; *Corpus II* 1826 [IV]); « Gubernium eorum est patriarcale quia patres familiae gubernant [eos], maximique pater [*lege*: patres] familiae qui [*lege*: quae] phari nominantur.... Quidquid evenit contra leges naturales illud arbitrio senum deceditur.... Vigilant et istam divisionem [haereditatum] senes » (LEAKE, *Corpus II*, 1802, vel 1803).

(5) « Les bourgs et les villages, divisés en *pharès*, élisent, dans le sein de chaque tribu, une et plus souvent deux personnes considérées pour leur probité aux-quelles on remet le soin de juger les différends privés, et de traiter ce qui peut avoir rapport avec les autres *pharès*. Ces magistrats, qui prennent le nom de *gérontes*, ou vieillards, etc. » (POUQUEVILLE, *Corpus II*, 1826 [XII]).

(6) « La republique de Souli, vers l'année 1660, se composait de quatre villages, savoir: Souli ou Cacosouli, Kiapha, Avaricos, et Samoniva, qui étaient unis d'intérêts, et indépendents dans leur régime particulier. Comme si leur isolément n'eût pas suffi pour occasioner le défaut d'ensemble, chaque village, suivant l'usage établi de temps immémorial parmi les Albanais, se subdivisait en *pharès* ou partis, qui avaient leurs Gérontes pour magistrats, et pour autorité immédiate dans la vie domestique, le père de famille, archétype de la royauté parmi les hommes réunis en corps social. Souli, dans ces premiers temps, comptait dix-neuf *pharès*, Kiapha cinq, Avaricos trois, Samoniva autant; ce qui faisait en tout pour ces quatre villages trente tribus patriciennes composées de cent soixante-dix familles directes ou déjà même collatérales, qui se regardaient comme souveraines et nobles. Au bout de quarante ans, la population de la république s'étant accrue, les Souliotes fondèrent sept nouveaux villages

ben chiara dell'origine delle famiglie con prerogativa d'anzianità.

Tuttavia bisogna notare che certi uffici, come quello di comandante della tribù in guerra, potrebbero idealmente concepirsi come fungibili da persone giovani (tanto più quello di capo della plebe ossia di un ceto di famiglie meno anziane nella tribù, o di capo della *gioventù*, ossia della parte più intraprendente della plebe, quasi tribuno di essa); ma in pratica poi avviene dopo un primo tempo, secondo la concezione che la persona vera e propria non è un individuo ma una famiglia, che anche tali uffici diventino ereditari (7), e, se premi-

en pays conquis, savoir: Tzècouri, Perichatès, Vilia, Also-Chori, Condatès, Kionala et Tchiftlik, qui furent divisées en dix-neuf *pharès*. Ces tribus du dehors, comme on les désignait, furent admises à la participation des droits de la communauté, et firent partie de la ligue générale appelée confédération guerrière, ainsi que l'indique le mot de *Symmachia* qu'elle portait. Elles devaient contribuer à la defense du pays, dont elles étaient regardées, à cause de leur position excentrique, comme les sentinelles avancées. En temps de guerre, comme elles pouvaient être attaquées ou surprises par les Turcs, avec lesquels on n'avait que des trêves simulées, ces tribus, placés au poutour des montagnes, transportaient au premier avis leurs familles à l'intérieur du Tetra-Chorion, berceau primitif de la république, qui était sa forteresse naturelle. Dans ce cas leurs guerriers étaient encore des éclaireurs, puisqu'ils devaient s'arrêter à l'entrée des défilés, et les défendre en combattant en première ligne » (POUQUEVILLE, *Corpus II* 1826). « Gubernium eorum est patriarcale quia patres familiae gubernant [eos], maximique pater [*lege*: patres] familiae qui [*lege*: quae] phari nominantur sunt sequentes. Serva et Giavella Dimodraca Dangla et Cotsonica; ceteri minores sunt cum maximis consanguinei » (LEAKE, *Corpus II*, 1802 vel 1803).

(7) « In ognuna di queste *bandiere* v'ha una famiglia che possiede e conserva anche la bandiera materiale, sotto cui si arruolano... e chi con essa li precede chiamasi *bajraktár*: questi in tempo di pace vien sempre ammesso tra i capi o seniori del paese o tribù, ancorché per altro sia gio-

nenti, tendano a sostituirsi alle antiche cariche presidenziali (8); in una tal fase, si ha la distinzione di *vecchi* (*pleq*) e *capi* (*krenë*); finché poi in processo di tempo si dimentica l'origine dei *capi* che passano alla categoria di *vecchi* e vengono censiti rappresentanti, per anzianità di ceppo, della tribù come gruppo gentilizio (9).

Potrebbe sembrare che questo canone dell'anzianità e dell'ereditarietà sia contrario al principio asserito dell'egualianza; ma in realtà non è che l'effetto: nessuna persona o famiglia albanese si ritiene, per valore, inferiore a nessun'altra; il pensarlo sarebbe offensivo (10); se invece, senza riguardo a differenze di valore, si ricorre ai canoni sopradetti, non si fa torto a nessuno: è il fato che l'ha deciso, e basta.

vane; ed egli trasmette per eredità a' suoi figli questo titolo e grado», (*Corpus* III, CXXVIII: 1895 XI 12).

(8) v., sotto, L. II, c. V, § 1; e nel pross. vol. la trattaz. sui capi.

(9) Il permanere però della frase sacramentale « *adunarsi krenë e pleq* » (da quando è attestata nei secc. XVI e XVII a tuttora) salvaguarda la distinzione ideale.

(10) « *Qui siamo tutti capitani* » e « *qui nessuno è più vile d'un altro* » (v. VALENTINI, *Considerazioni*, pg. 51, nota 28).

LIBRO II

LE COMUNITÀ

CAPO I

Delle comunità in genere.

§ 1. - AL DI SOPRA DELLA FAMIGLIA E COME ESTENSIONE DI
ESSA, ESISTONO ALTRE COMUNITÀ, LA PIÙ VASTA E PERFETTA
DELLE QUALI È LA TRIBÙ (1)

Converrà anzitutto fare un chiarimento della terminologia.

La lingua albanese è notevolmente ricca di termini denotanti raggruppamenti determinati da comune discendenza gentilizia: *fis*, -i, *farë*, -a, (*soj*, -i, *rod*, -i, *kushriní*, -ja), *vëllazní*, -ja, (*bark*, -u), (*gjiak*, -u, *gjini*, -ja).

Cominceremo coll'escludere *soj*, -i e *rod*, -i perché non aventi uso giuridico. Lasciamo pure da parte i due ultimi, che hanno un uso giuridico, ma non relativo alla presente questione; difatti *gjak*, -u significa il legame di sangue o parentela esistente fra il maschio e i suoi ascendenti, collaterali e discendenti, e *gjini*, -ja analogamente per la femmina (2).

(1) Qui si prescinde dalla questione se esistano o no gruppi o addirittura federazioni generali di tribù aventi vera e propria consistenza di enti costituiti e permanenti (cfr. « Rivista d'Albania » III [1942], pgg. 66-67; VILLARI, *Rassegna di scienze giuridiche*).

(2) V. VALENTINI, *La Famiglia*, I, I, c. II, § 1.

Kushrini, -ja (da «kushri, -ni» = cugino) (3) significa indeterminatamente il complesso dei parenti uniti fra loro da legame di sangue (*gjak*, -u) senza che però ciò importi un determinato raggruppamento organizzato in diritto pubblico, ma solo un complesso entro il quale vigono certi diritti e doveri specialmente in relazione alla successione patrimoniale ed all'esercizio della vendetta nell'ambito del diritto privato (4).

Bark, -u (letteralmente = ventre) è il termine che significa un determinato gruppo di famiglie discendenti da un unico antenato, senza che però ne risulti una speciale organizzazione politica (5).

Un raggruppamento di tale *barqe* (plur. di *bark*, -u) forma una *fratellanza* (*vëllazni*) (6) la quale è il primo gruppo definito avente determinata organizzazione permanente e determi-

(3) Cfr. macedo-rumeno «cusrin» = lat. «consobrinus» (lat. volg. «cosorino»).

(4) p. es.: «La madre che le muore il ragazzo e rimane senza ragazzo, ha diritto quanto può di rimanere nella porzione del ragazzo; se non possa coltivarla, han diritto la *kushrinija* che ne tengono la terra [di lavorarla, dandogliene i proventi per suo mantenimento] ed essa se li mangia dove voglia» (SADIKU, II 25); «se rimanga un figlio infante da culla, senza padre e senza madre, senza fratello e sorella, la *kushrinija* prossima sono in dovere di allevarlo, di custodirne il bestiame e la terra ecc.» (GJEÇOV § 93; cfr. § 94); «il Kanun seriore comprende [nella vendetta]... la *kushrinija* e i prossimi nipoti, benché separati» (GJEÇOV § 900).

(5) CORDIGNANO, *L'Albania*, Vol. I, pg. 105; nelle tavole IV-VII ivi annesse si hanno i nomi di tutti i numerosi *barqe* (plur. di *bark*, -u) in cui si suddividono le fratellanze della tribù di Toplana.

(6) CORDIGNANO, *ibid.*

nati diritti politici, senza però assurgere a perfetta autonomia (7). Talvolta però *vëllazni* si usa nel senso di *kushrini* (8).

Fis, -i può significare vagamente il legame di parentela di *gjak* (9), allo stesso modo come *kushrini*; può essere sinonimo di *vëllazni* (10), e può anche significare un gruppo di *vëllazni*, unito territorialmente, o disperso anche a grandi

(7) Cozzi 68, 69 § 2, 72, § 2, 73 § 2 e 3; GJEÇOV § 1150; v. sotto, il nostro C. II § unico; in turco si diceva «kabile»: «per una scelleragine e un'indegnità che hanno fatto da Rrjolli [alcuni rrjollesij] che son la *kabile* Cukaj, e i furfanti famigerati i figli di Gjek Pjetri, per colpa di questa scelleratezza che hanno commesso 14 case di questa *kabile* come sono scritti i nomi qui sopra »... (Sentenza del Sergerde della Malcija, Shaqir beg, 12 apr. 1897; Corpus I 278).

(8) Così per es. il Cozzi (68 § 2) attribuisce alla *fratellanza* non solo tutti i diritti di successione e i doveri di mutua assistenza, ma anche la corresponsabilità nei sanguini — il che è normalmente troppo — precisamente come abbiamo visto fare al GJEÇOV per la *Kushrini* nei passi citati a nota 52; si può quindi credere che il Cozzi usi ivi *fratellanza* in senso di *kushrini*.

(9) Così molto spesso il GJEÇOV per la Mirdita dove il senso di *fis* = tribù comincia ad essere obsoleto; per es.: [la famiglia] ha diritto di procedere col tizzone acceso e con l'accetta all'incendio [per punizione] d'una casa del suo *fis*; ha diritto di precedere i *multatori* nell'ovile del suo *fis*» (§ 26, 5 e 6); tanto vale anche la frase «*me vrá per fis*» (uccidere per vendetta uno della parentela del colpevole): «chi uccide per *fis*, viene incendiato, multato e cacciato dal paese» (GJEÇOV, § 1194 d); «Chi uccida per *fis*, per quindici anni è cacciato dalla *bandiera* e il podere gli rimane incolto, cento montoni e un bue ha di multa e la casa incendiata» (Decisioni della *bandiera* di Dibri prese in Kashnjëti di Mirdita il 17 agosto 1904, ed. GJEÇOV, Append., pg. 128).

(10) Per es.: «Né presso i suoi parenti né presso il marito la donna non entra a parte dell'eredità... affinché non si mescolino i *fis* d'una *bandiera* coi *fis* d'un'altra *bandiera*» (GJEÇOV, § 91). Anzi, così si usa ordinariamente in Mirdita, dove sembra potersi rilevare dal GJEÇOV che il *fis* non sia altro che una *fratellanza* principale.

distanze in località isolate (11). In senso politico però viene a significare un *fis* naturale, in qualche modo legato oramai a un territorio almeno vagamente determinato, e godente piena autonomia di indole comunale, o addirittura quasi statale; notisi però che, come conseguenza del suo fissarsi in un territorio, mentre viene a perdere il collegamento con *fratellanze* o con famiglie singole esistenti isolate al di fuori di tal territorio benché legate al *fis* da legami di sangue, può inglobare nel suo complesso politico *fratellanze* oppure famiglie d'estranea discendenza ma conviventi nel territorio del *fis*, benché spesso non con pieni diritti politici pari a quelli dei membri naturali del *fis* (12). In tal

(11) Così GELASIUS, in « Hylli i Dritës » 17 (1941) 184... — L'indole gentilizia del *fis* nel concetto popolare risulta anche dalle tradizioni relative all'origine di ciascuno di essi; v. p. es. CORDIGNANO, *L'Albania*, Vol. II, pgg. 335, 336.

(12) « La popolazione del territorio delle montagne dell'Albania settentrionale è del tutto e distintamente divisa in tribù, ciascuna delle quali presenta una solida e compatta organizzazione determinata da un complesso unico di tradizioni storiche, di leggi, di interessi, di costumanze e di mutua solidarietà degli abitanti fra di loro. 63 § 1.... L'idea prevalente è la discendenza da un comune antenato. Crescendo una famiglia e separandosi a poco a poco in gruppi usciti da una stessa origine, identici nella loro costituzione, solidali gli uni con gli altri, dopo un lungo lasso di tempo la riunione di questi gruppi formò una piccola confederazione, ossia tribù (*fis*). § 2. Così, stando alla tradizione, la tribù di Hoti discenderebbe dallo stipite Lazer Keqi; quella di Gruda da Vuksan-Gjel-Gruda; quella di Kastrati, da un certo Dedli, e così via. 64 § 1. Fra le varie tribù dansi però delle famiglie che non discendono dallo stesso stipite comune.... § 2. V'ha inoltre qualche tribù che vanta più d'un capostipite. Così la Tribù di Kiri riconosce due capostipiti: l'uno venuto da Peja, l'altro da Kuçi di Montenegro, i quali diedero origine alle due discendenze principali fra cui si divide la popolazione di Kiri, cioè Nõnaj

senso territoriale, sinonimo di *fis* è l'antico termine *mal*, -i

e Pëtali. § 3. È facile intendere che raramente queste tribù si trovano mescolate con gente forestiera, quando si ponga mente che ogni montagna è proprietario, chi più chi meno d'un pezzo di terreno, e per impedire che le terre passino in mani straniere le cessioni dei beni immobili sono circondate da precauzioni che ricordano le leggi bibliche.... 65 § 2. Ora per l'ingrandimento progressivo delle singole tribù che aveva per corollario la perdita di coesione interna, ora per ragione di condizioni geografiche, storiche e sociali che hanno distrutto questo legame, il principio dell'unione locale si è sostituito a quello della tribù, e questa diede luogo ad un raggruppamento speciale affatto locale. È così che gli abitanti di una vallata, di un piano, aventi dei limiti naturali che li separavano dai loro vicini, hanno formato talvolta dei gruppi speciali chiamati *bajràkë* (bandiere). Così a mo' d'esempio la tribù di Hoti si divide in due bandiere: Hoti e Trabojna. La tribù di Kelmendi si divide in quattro bandiere: Selze [Selce], Vukli, Nikçi e Boga. La tribù di Shala a sua volta si divide pure in due bandiere: Shala e Gjimaj [Gimaj]. Tutte le altre tribù delle montagne al nord di Scutari formano [ciascuna] una sola bandiera » (Cozzi; cfr. forse anche GJEÇOV, art. CLI; notisi però che la parte riguardante le tribù è molto scarsa e pochissimo individuata nel GJEÇOV). Sostegno positivo danno alla teoria del Cozzi, le notizie raccolte dalla voce dal popolo dal P. GENOVIZZI, uno dei missionari gesuiti meglio penetrati nella vita albanese e in quella delle montagne più specificamente, a proposito della Tribù di Nikaj: « Nikaj non è nome di villaggio, indica tutta una tribù posta tra Sciala [Shala] a ponente e Merturi a levante e a sud. Essa consta di 280 case o famiglie, delle quali circa 90 stanno un 6 ore lontano dalla chiesa in un luogo assai elevato e detto Zurrari eper [Cùrraj i Eper]. — Ora quanto alle origini di Nikaj conviene sapere come verso il 1200 un certo pastore di Krasnice [Krasniqe] di nome Nika si recò colla sua mandra ai pascoli di Paplikai [Paplíkaj], ed essendogli piaciuto il luogo vi si stanziò. Egli ebbe un figlio, cui pose nome Biba, e questi alla sua volta ne generò altri due che chiamò Kola e Leka. Poi Kola generò Pera, da cui l'odierno villaggio o contrada di Perai [Pèraj], e Pepa, da cui l'altra contrada che tuttora esiste detta Giopepai [Gjopèpaj]. Leka pure diè alla luce Papa, da cui derivò Peplikai [lege: Paplíkaj], e Prenni [Prendi], da cui si ha il presente Nikprennai [Nikprëndaj]. — Una giovane

(monte) (13), donde *malsi,-ja* (gruppo di « monti »).

Farë, -a ha in tutta l'Albania il significato di « seme » e di

di Peraì avente un solo orecchio (e però detta *zurr* [currë] che in albanese significa appunto privo di orecchio) ebbe commercio con un zingaro della razza dei magiup [magjyp] cioè dei più spregiati tra gli stessi zingari; ne ebbe un figliuolo che fu il capostipite dei zurraiti [Cùrraj] che da lei presero il nome. Questi essendosi assai moltiplicati né bastando loro i terreni e i pascoli, si divisero, rimanendo gli uni a Zurrai poscter [Cùrraj i Poshter], mentre gli altri salirono più alto, combatterono coi Mavrici [Mavriqi] (che ora sono a Sciala [Shala]), li vinsero, li scacciarono e s'impadronirono delle loro terre che sono quelle che al presente vanno sotto il nome di Zurrai eper [Cùrraj i Eper]. — Essendo cresciuta coll'andar del tempo la generazione dei Nikaiti questa attaccò guerra con un pastore e col resto della sua generazione detta dei Vajusci [Vajùshi] (che ora stanno tra i montanari soprascutarini); lo vinse, lo scacciò con tutti i suoi, perdonando solo a un certo numero di famiglie, che ritenne in Nikai quali loro servi, e sono gli odierni Katpiti. — Come si accennò, quei di Nikai vennero dal territorio che ora chiamiamo Krasnice [Krasniqe]. Quel Nika poi che è il capostipite dei Nikaiti, chiamavasi anche Nikovic [a quel tempo la regione era sotto dominio serbo], ed ebbe altri due fratelli che sono Krasnovic e Kosovic [lege: Vasovic], dai quali vennero le tribù di Krasnice che verso il 1640 per mancanza di clero che la sostenesse e per le vessazioni dei turchi apostatò e si fece ottomana, e quella di Kosovic [lege: Vasovic] che si trasportò nel Montenegro e che è tutta scismatica, mentre la tribù di Nikai o Kosovic [lege: Nikovic] è interamente cattolica. Questi sono i pochi cenni storici che si possono avere dalla tradizione, e li notammo senza però assicurare che siano esatti» (*Corpus* III, CCIX: 1898 XI).

(13) Ciò spiega il curioso nome del tribunale istituito dal governo turco ma giudicante secondo il Kanùn: « *Gjygi i Xhibàlit* » in albanese, « Skodra Cibal Odasi » in turco, letteralmente « tribunale delle montagne di Scutari », e secondo il vero significato: « tribunale delle tribù di Scutari »; ancor più interessante che con questa osservazione veniamo a capire il nome di « *Kanùn delle Montagne* » che si suol dare alla caratteristica legge tradizionale albanese, e ciò appoggerebbe anche la teoria

« progenie »; ma, mentre nell'Albania settentrionale non ha uso giuridico, nell'Albania meridionale sostituisce, o almeno sostituiva fino al principio del secolo scorso, nell'uso giuridico, il *fis* dei settentrionali, sia in senso di tribù politicamente autonoma sia in quello di *fratellanza* o di *bark* (14).

Noi in tutta questa nostra trattazione, come del resto anche nelle precedenti, usiamo costantemente il termine italiano di « tribù » nel senso di *fis* o *farë* a completa autonomia politica, statale o almeno comunale, e con determinato territorio; quello di « *fratellanza* » nel senso di *vëllazni* (e talvolta,

che un tal diritto tribale ha come suo ambiente tipico la montagna e come suo supposto la vita pastorale transumante, dove l'influenza della città e dello stato è scarsa ed elusa. Anche nel Montenegro le tribù (d'origine albanese a quanto sembra, e alcune anzi certamente) aggiuntesi al nucleo primitivo dello stato montenegrino, venivano chiamate « Brda » (v. i due Codici Montenegrini in *Corpus* L 259 e 263, passim), cioè Montagne, non nel significato fisico, perché ciò non avrebbe senso nel confronto col Montenegro non meno montagnoso di esse e forse anche più, ma nel senso di tribù, che di fatti tali erano Kuçi, Piperi, Bjelopàvlie (Palabardhi), Bratònošić ecc. Del resto anche nella documentazione già nel 1474 troviamo negli atti veneti « montagna » come sinonimo di tribù; « la Montagna degli Ottoni [= di Hoti] » (v. *Corpus* L 150 e 151); così pure nel 1689, 1717 e 1723 (*Corpus* I 242, 243, 253 e 254).

(14) Così per Suli dal 1660 al 1803 nella descrizione del LEAKE (*Corpus* II, 1802 vel 1803); cfr. il nostro L. I, c. VII, nota 4; per l'Epiro, nel 1717; « Ciascun cantone [Katun? !], e spesso ancora ciascuna città costituiva una specie di repubblica autonoma divisa in *fari* o compartimenti » (POUQUEVILLE, *Corpus* II 1824 [I]); per l'Albania Meridionale in genere fino al 1813 il brano del POUQUEVILLE da noi riportato nella nostra nota orora citata. Ordinariamente sembra vada preso nel senso di *fratellanza*; ma nell'ultimo doc. cit. anche nel senso di tribù: « Les grandes pharès ont leurs polemarques, et ces chefs leurs bouloukbachis, ou commandante de peloton », il che sembra non potersi applicare alle piccole *fare* di villaggio, corrispondenti alle *fratellanze* del nord.

nel dubbio, forse anche di *bark*); quelli più vaghi di « stirpe », « discendenza », « parentela di sangue », « affinità » ecc., secondo il senso, per tradurre gli altri termini e talvolta anche *fis* e *vëllazní* quando sono usati in senso ampio e improprio.

Dal fin qui detto risulta tutta una gerarchia di gruppi, d'indole etnica almeno nella loro origine, nella seguente serie « a minore ad maius »: famiglia, *bark*, *fratellanza*, tribù (15).

(15) Anche « le Montenegro est divisé en huit nahies ou nachies... ou districts.... Chaque district comprend un certain nombre de tribus, disséminées moins en villages proprement dits qu'en habitations isolées, plusieurs ensemble formant le domicile d'une famille (*fratellanza?*) » (BOUÉ, in *Corpus* II 1840 [XVI]); « chaque nahie avait jadis son Serdar ou grand-prévôt, et chaque tribu son voïvode, son knes (" knnes od ple-mena ") et son Bariaktar ou porte-enseigne... les principaux personnages de chaque tribu ou les anciens des villages jouissent d'une certaine influence... chaque famille a son chef » (*ib.* XX). Non credetti dover prendere in considerazione le definizioni del *bajrak* e della *mahalla* date, a mio credere, inesattamente da E. DURHAM, la quale inoltre confonde *mahallë* con *vëllazní* (*Corpus* II 1928, pg. 16).

§ 2. - NONOSTANTE L'INDOLE GENTILIZIA DI TALE ORGANIZZAZIONE, ESSA NON PRESENTA UN RIGIDO ESCLUSIVISMO XENELASTICO

Il paragrafo seguente dimostrerà come, almeno in tempo seriore, altra concezione abbia cominciato a sostituire quella originaria puramente gentilizia.

Ma anche in organizzazione ancora puramente gentilizia o quasi, troviamo elementi mitigatori che non permettono di definire la tribù albanese società su basi rigidamente razzistiche, come si direbbe ora. Il Cozzi (1) porta due esempi

(1) « 64. § 1. Fra le varie tribù dansi però delle famiglie che non discendono dallo stesso stipite comune, e queste sono di tre specie: a) Alcune appartengono agli abitanti primitivi antichi che occupavano quella regione o contrada, dove ebbe il sopravvento altra tribù. Così a mo' d'esempio nella tribù di Plani [Plandi], la popolazione della contrada di Boksi è la più antica, e stando alla tradizione, essa è un avanzo degli autoctoni di Plani. Sette famiglie di Gjovùkajt della tribù di Shoshi sono pure resti degli abitanti primitivi, i quali in seguito a guerre e lotte con la Mirdizia abbandonarono il loro territorio antico per trasportarsi a Molik di Rjeka presso Gjakova, mentre appunto due fratelli mirditesi diedero origine alla presente popolazione di Shoshi. b) Alcune famiglie discendenti da altri stipiti vennero in seguito a domiciliarsi in mezzo ad altra tribù già costituita. c) Altre famiglie possono trarre origine da donne della tribù maritate altrove, e che in seguito alla morte del marito fecero ritorno in seno alla loro famiglia paterna insieme a qualche figlio che poi ammogliandosi diede principio a nuove discendenze. Così, stando alla tradizione, trenta famiglie della tribù di Gjani discenderebbero da una sposa di questa

caratteristici dati dalla tradizione per dimostrare che, non solo nella *bandiera*, agglomerato piuttosto politico, ma anche nella tribù, si trovano elementi estranei (2): trenta famiglie della tribù di Gjâni non ne sono discendenti *per linea di sangue* dal capostipite, ma *per linea di latte*, ossia da figli d'una donna di quella tribù sposata altrove e poi tornata nella sua tribù per caso eccezionale coi suoi figli; così gli Jerani di Kastràti son figli d'una Jera kastratese sposata in Reçi, e la tribù di Kiri discende da due capostipiti fra loro estranei, come abbiamo già visto.

Inoltre è abbastanza frequente il caso degli *ânas*, ossia discendenti delle primitive tribù abitanti nel territorio da cui esse in massima parte si ritirarono cedendo il posto ad altre tribù albanesi trasmigratevi o sviluppatevisi da qualche famiglia d'altra tribù venuta ad abitarvi. (3). Così, secondo la tradizione riportata dal Cozzi, i Boksi, *ânas* del territorio dell'attuale tribù di Plandi; *ânas* sono pure quei della fratel-

tribù maritata a Shkreli e che poi fece ritorno coi suoi figli alla casa paterna. Però tali casi sono assai rari giacché la prole rimane sempre proprietà della famiglia del marito. — § 2. V'ha inoltre qualche tribù che vanta più di un capostipite. Così la tribù di Kiri riconosce due capostipiti: l'uno venuto da Peja, l'altro da Kuçi di Montenegro, i quali diedero origine alle due discendenze principali fra cui si divide la popolazione di Kiri». Cfr. anche la tradizione di Cùrraj in Nikaj riferita alla nota 12 del paragrafo precedente.

(2) È chiaro che essendo la *bandiera* essenzialmente agglomerato politico e non gentilizio, più facilmente sopporta estranei: « Il *Bajrak* (*bandiera*) è dunque il *fis*-stato, composto dalle varie *vëllazni* (fratellanze) che derivano da un solo padre, o che vennero trovate sul posto e si chiamano *ânas*; gli *ânas* si aggiungono sempre al *bajrak* insieme con qualche *vëllazni* derivante da nipoti in linea femminile » (PALAJ, pg. 109).

(3) V. le due note prec. e inoltre: GELASIUS, s. v. *fis*; CORDIGNANO, *L'Albania*, I, pgg. 126-127.

lanza di Skanda in Mirdita, attestati già nel Catasto Veneto del 1416-1417 prima cioè dei Mirditesı (4); tali pure i Berbati nel territorio della tribù di Gashi (5), che vi rappresentano il relitto d'una tribù emigratane già nel sec. XV poichè la troviamo nel 1487 nelle Colonie di Sicilia (6) e in tutto il sec. XVI largamente rappresentata tra gli stradioti di Morea.

Soprattutto importante è da questo punto di vista il fatto generale e costante del matrimonio esogamico, rigidamente richiesto dal *Kanùn* (7), fatto che, quantunque associato a

(4) *Regesto*, n. 1201 e 1209.

(5) GELASIUS s. v.; ne è anche segnato il toponimo nella carta *Regno d'Albania* dell'Ist. Geogr. De Agostini, 1939.

(6) V. l'Appendice a questo volume; nei documenti stradiotici come anche in quelli siciliani, l'appellativo è « Barbati »; però nella *Presa di Nicosia* di Manoli BLESSI, figura « Berbatti ».

(7) Rapsha, 28 VI 1903: « Si diceva che noi [missionari] venivamo per obbligare la parrocchia a lasciare certi usi che quei montanari avevano ab immemorabili e ai quali erano molto attaccati, uno dei quali era di non contrarre mai matrimoni con persone della propria tribù, fosse pure nel centesimo grado di parentela.... A questa diceria aveva dato occasione un tale di Traboina, tribù di Hoti, il quale contrasse amicizia con una giovane turca [mussulmana], pure di Hoti; questa fuggì con lui nel Montenegro, colà fu battezzata e poi le fu benedetto il matrimonio col detto giovane. Gli Hotesi, invece di rallegrarsi per quella conversione, si chiamarono offesi che si fosse rotto l'antico uso che uno di Hoti non possa contrarre matrimonio con una di Hoti, e perseguitavano il giovane, lo cercavano a morte e così l'obbligavano a restar fuori di tribù » (*Corpus III, CCLIV*). Shllaku, IV 1914: « Era costume inveterato che le 180 famiglie di Shllaku non potessero unirsi in matrimonio tra di loro neppure nei gradi permessi dalla Chiesa, anzi neppure con quei della tribù di Toplana, dalla quale si credono discendenti, e ciò per una certa ordinazione, siccome essi dicono, trasmessa dai loro antenati. — Accadde poco tempo fa che un giovane ed una giovane della stessa tribù, essendo parenti in decimo grado, vollero sposarsi. Il loro parroco, per non incorrere nello sdegno di tutta la *Bandiera*, tenace nell'esigere l'osservanza di quell'in-

scrupolosa cura per mantenere alla discendenza della stirpe il patrimonio terriero, esclude tuttavia perentoriamente il concetto razzistico dell'organizzazione tribale del Kanùn: se il figlio della tribù saprà, come sempre sa, annoverare tutta una lunga serie di antenati della *linea del sangue*, conoscerà anche di essere il frutto di connubi delle più svariate tribù, mantenendo affettuose relazioni con gli « zii » (« dàjat », gli zii materni, e poi anche tutta la parentela di essi) e tenendone bene a mente la vasta rete per non contrarre nuovi matrimoni con impedimento d'affinità (8).

Quanto poi ai diritti concessi, negati o limitati ai non appartenenti alla tribù padrona del territorio, se ne parlerà a suo luogo.

giusta legge, li rimise all'Ordinario. Questi benedisse il matrimonio; ma i due sposi dovettero allontanarsi dal proprio paese, per timore d'essere molestati, forse uccisi, perché si erano sposati entro la tribù. Quanti danni abbia portato cotesta legge, ognuno può immaginarselo. Per essa principalmente avveniva che quasi tutti i matrimoni riuscissero infelicissimi, dovendo contrarsi con persone di altre tribù, con le quali la troppa distanza toglie per lo più la possibilità di conoscersi, onde avviene molto difficilmente i due sposi concordino insieme nell'indole e nei costumi. Dopo aver fatto in ogni villaggio l'istruzione sul matrimonio, tutti furono persuasi della irragionevolezza di tale proibizione, e però acconsentirono alla abolizione della suddetta legge, e si obbligarono a non molestare in avvenire chi volesse fidanzarsi nella sua tribù entro quei gradi che sono permessi dalla Chiesa » (*Corpus* III, CCCIV); notisi che l'attribuire a singole tribù l'uso dell'esogamia dipende dal fatto che certe *bandiere* sono formate d'elementi di diversa tribù e quindi la legge non vi si nota; ma in genere si può dire che il criterio per distinguere tribù da tribù è quello di vedere se *prendono e danno tra loro*, ossia se contraggono matrimoni; dubito poi che l'abolizione ottenuta dai missionari si sia effettuata; come del resto non accetterei la valutazione piuttosto pessimistica del severo P. Serreghi (cui è dovuta l'ultima testimonianza apportata) circa l'infelicità generale dei matrimoni nelle Montagne (v. VALENTINI, *La famiglia*).

(8) Cfr. VALENTINI, *La famiglia*, I, IV, c. II, §§ 2 e 3.

§ 3. - ACCANTO ALL'ORGANIZZAZIONE PROPRIAMENTE GENTILIZIA, SI NOTA ANCHE UN'ORGANIZZAZIONE POLITICO-TERRITORIALE, ESSA PURE IN VARI GRADI

Il primo gradino è formato dal villaggio, detto con antico termine *katùn(d)*, -i o, con termine venuto attraverso il turco, *mahallë*, -a. Certamente il villaggio può avere famiglie di diverse *fratellanze* o anche di diversa tribù (1), e d'altra parte ha un'organizzazione sua, distinta da quella gentilizia (2).

Il gradino superiore è quello della *bandiera* (*flàmur*, -i, oppure *bajràk*, -u), organizzazione che, come vedremo, sotto

(1) v. Cozzi, 67; CORDIGNANO, *L'Albania*, v. I, pg. 127; GELASIUS, s. v. *fis*, e alle varie voci corrispondenti ai vari *fis*, nelle quali si trova larga esemplificazione; inoltre: Mziu di Puka, VII 1890: « Nel paese vi sono due *fratellanze*, una appartiene al *fis* o ceppo di Thaci [Thaçi], ed è la più numerosa, l'altra a quello di Kabasci [Kabashi] e non conta che 10 o 12 famiglie » (*Corpus* III, XXVII); « A Lotai [Lõtaj di Shala], sono due *fratellanze*, e in ciascuna sono più di venti famiglie » (*Corpus* III, LXXV: 1893 IV 8).

(2) Cozzi, 67 e 72; GJEÇOV, art. CLII; v. infra, c. IV, §§ 1-4. Si ricordi pure che, come si disse sopra, Libro I, Cap. II, tra altro il villaggio ha spesso una sua *merá* o terreno di comune proprietà; così p. es. a Vernakòla presso Letnica nella Kosova, X-XI 1905: « I padri nostri ebbero cura di provvedere ogni tribù e quasi ogni paese di proprio *meràa* » (*Corpus* III, CCLXXX).

l'influsso turco, andò soppiantando quella della tribù come istituzione, ma è molto meno rigida quanto alla propria composizione gentilizia e molto più radicata al territorio e su di esso plasmata (3), sicché si hanno tribù composte di varie *bandiere*, e *bandiere* inglobanti elementi di varie tribù (4).

(3) v. CORDIGNANO e GELASIUS locc. citt.; COZZI 65: « Le singole tribù poi si suddividono talvolta in *bajrāk*, ossia *bandiera*, ad ognuna delle quali presiede un *bajraktār*, ossia *alfiere*. § 2. Ora per l'ingrandimento progressivo delle singole tribù che aveva per corollario la perdita della coesione interna, ora per ragione di condizioni geografiche, storiche e sociali che hanno distrutto questo legame, il principio dell'unione locale si è sostituito a quelle della tribù, e questa diede luogo ad un raggruppamento speciale affatto locale... » (v. sopra § 1, nota 12). « *Bandiera* (*bajrāk*) è un nome col quale in Albania si suol significare una tribù o parte di essa » (*Corpus* III, CXXVIII: 1895 XI 12).

(4) V. il brano del PALAJ riportato sopra, § 2, nota 2; così Shala ha nei confini del proprio territorio il villaggio di Mëgulla che apparterebbe alla tribù di Plandi, e Shoshi ha Pogju che credo apparterebbe a Gjani, che esse tribù ottennero dal Governo turco come compenso di servizi resi (v. *Corpus* III, LVI: 1892 XI); altra esemplificazione si potrà trovare nell'Appendice a questo volume. Caso specialmente interessante di villaggi d'una regione, oriundi da altra tribù, che si costituiscono in *bandiera* con proprio *alfiere*: « A Ràcia [Raça di Jaköva] andammo ad albergare dall'*alfiere* ossia capo di quanti mirditesi sono sparsi in quella parte del Giakovese che corre sotto il nome di Hasi » (*Corpus* III, CCXXXVIII: 1901 III); notisi che Hasi è tribù formante essa stessa una o due *bandiere*.

§ 4. - ANTICAMENTE L'ORGANIZZAZIONE A TRIBÙ SI RICONTRA SU TUTTO IL TERRITORIO ALBANESE

Delle antiche stirpi illiriche ed epirotiche di cui conosciamo una lunga serie, oltre ai nomi e ad alcuni dati flussi relativi al territorio loro, poco sappiamo, sicché non ci sarà possibile allo stato attuale delle cognizioni metterle a confronto con le seriori tribù dal punto di vista istituzionale (1).

Altrettanto dobbiamo dire di certi raggruppamenti medioevali individuati soltanto dal nome e non sufficientemente caratterizzati dai pochi episodi in cui sono ricordati; tali sono quelle che il Šufflay ritiene tribù nell'Alta Albania dell'epoca angioina (2), e quelle altre che troviamo spesso ricordate nell'Epiro press'a poco nella stessa epoca (3).

Dobbiamo quindi limitarci a quelle nominate nei documenti, specialmente veneti, dal sec. XV in poi per l'Alta Albania, di cui varie sussistono tuttora, e fin d'allora presentavano certi

(1) v. *Realencyklopädie* PAULI-WISSOWA, Supplementband V., s.v. Illyrioi.

(2) ŠUFFLAY, *Serbi e Albanesi* (citato a memoria, e perciò non posso indicare la pagina).

(3) Tali i Malacassi e i Masaraki che non poche turbolenze portarono al Despotato d'Epiro nella sua epoca di decadenza (v. l'Appendice a questo capo, s.v. Malacassi e Mazaraki).

caratteri istituzionali molto affini a quelli delle moderne; se ne avrà la prova nei paragrafi seguenti e nella loro documentazione estendentesi ad epoche anche abbastanza arretrate.

Per l'Albania meridionale poi, dove non si è abituati a pensare a un'organizzazione tribale, perché è scomparsa già da tempo ed anche antecedentemente non ha lasciato così gran traccia nella storia, sta il fatto, non solo del regime speciale di Suli che a buon diritto si può chiamare una vera e propria tribù come quelle settentrionali (4), ma, inoltre, che sulla Himara semiindipendente dal Governo turco (5) e anche su varie altre regioni le notizie del Pouqueville (6) corredate qui e là da qualche documento, non si lasciano dubbio sull'organizzazione in buona parte tribale di quelle popolazioni; il Pouqueville giunge anche, in base a largo notiziario avuto nella sua lunga permanenza alla corte d'Ali Pascià di Tepelena e nei suoi viaggi, ad assegnarci l'epoca

(4) v. i due passi del POUQUEVILLE e del LEAKE riportati sopra, L. I, C. VII, nota 6.

(5) v. la relazione DE CAMILLIS nel passo da noi riportato sopra, L. I, C. I, nota 10, e il brano del POUQUEVILLE riportato al L. I, C. VII, nota 4.

(6) v. il brano riportato sopra, §. 1, nota 14; inoltre: « Chaque canton libre se compose de villages indépendants, et ces hameaux, de *pharès* ou partis, qui reçoivent volontairement l'impulsion d'un ou plusieurs chefs que chacun d'eux se choisit. La *phara* répond à la Mora des Spartiates. Les grandes *pharès* ont leurs *polémarques*, et ces chefs leurs *bouloukbachis*, ou commandants de peloton. Mais les subdivisions sont loin d'être déterminées comme chez les anciens. Une *phara* se forme à son tour d'une famille; et, dans ce système etc. » (*Corpus* II 1826 [XII]); ci si potrebbe domandare se alla tribù corrisponda il « canton » o la « *phara* » del P., ma comunque non v'è dubbio che il regime descritto da lui sia un regime tribale. V. pure, per le tribù all'estremo sud, il passo che riporteremo alla nota 14 del C. II, § unico, e alla nota 15 del C. III, § 1.

della scomparsa di tale organizzazione, che è quella del dominio d'Ali stesso, e definitivamente l'anno 1813, per opera di quel terribile livellatore (7).

All'estremo lembo meridionale poi, vere e proprie tribù sembrano essere state fin dal sec. XIV i Malacassi, i Masarachi, i Bua e i « Dassareti » (8).

Nell'appendice B di questo volume si potranno rintracciare vari nomi di gruppi etnici assurti in qualche epoca a importanza di tribù, nel notevole numero di 69.

(7) « Telles étaient les mœurs des Schipetars thesprotés et chaoniens [il P. si serve volentieri di toponimi classici di cui invero non potremmo garantire l'esatta corrispondenza con i moderni] jusqu'en 1813, temps où Ali pacha avait rangé toutes les tribus sous son autorité; et telles elles se reproduiront, lorsque son pouvoir cessera d'agir sur un peuple immuable, que la crainte comprime, mais dont elle ne peut effacer le caractère » (*Corpus* II 1826 [XII]); cfr. anche il passo che riporteremo al C. III, §. 1, nota 15); il P. non fu profeta, perché alla tirannia d'Ali altre ne seguirono, legali e illegali, e inoltre intervenne una certa evoluzione moderna per influssi vari che non è qui il caso d'analizzare.

(8) v. alle singole voci l'Appendice a questo nostro volume.

CAPO II

Delle "Fratellanze"

§ UNICO: NELLA «FRATELLANZA» S'ESTENDE, ENTRO CERTI LIMITI, LA SOLIDARIETÀ PROPRIA DELLA FAMIGLIA PER QUANTO RIGUARDA IL PATRIMONIO SPECIALMENTE TERRIERO E L'ESERCIZIO DELLA VENDETTA, E PERCIÒ ESSA, NELL'ORGANIZZAZIONE TRIBALE, HA PROPRIA INDIVIDUALITÀ CON RICONOSCIUTI DIRITTI POLITICI (1)

I diritti patrimoniali della famiglia si estendano anche alla *fratellanza* (2); v'è pure la tendenza ad estendere la respon-

(1) « 68 § 1. Invece le *vëllaznije*, ossia fratellanze, sono composte di un numero più o meno grande di famiglie, le quali traggono origine da uno stipite comune e sono legate fra loro da vincoli di sangue nonchè da comuni interessi. Queste *vëllaznije* poi portano il nome del loro capostipite: p. es. Märkajt da un certo Mark; Gjèlajt da un Gjël; Vükajt da un certo Vuk, e così via. § 2. I membri di tali fratellanze sono tutti parenti e fratelli tra di loro, per quanto lontano si estenda la parentela. Essi poi si prestano mutua assistenza in tutte le circostanze della vita, e se anche è loro richiesto qualche sacrificio per la causa comune lo subiscono senza mormorare, come fosse legge di necessità. Così ogni *vëllaznija* è pure corresponsabile dei delitti di ogni suo membro: sì che la repressione di un delitto non si limita all'autore di esso, ma si estende pure alla sua famiglia ed al gruppo, cui egli appartiene: così se un individuo è offeso, l'intero gruppo, cui egli appartiene, vendica il torto subito; se egli offende, l'intero gruppo è responsabile con lui » (Cozzi).

(2) VALENTINI, *La famiglia*, L. V, c. I, §§ 2 e 3; C. VI, § 3 d);

sabilità della famiglia alla *fratellanza* nel campo della vendetta (3).

C. VII, § 2; L. VI, c. II. — Ecco un caso in cui appare la persuasione che le singole *fratellanze* possano avere proprio terreno di *fratellanza*: Shoshi, 1893: « Le 5 *fratellanze* di Shoshi erano tra loro divise per una questione di diritti sopra un pascolo o tratto di monte. Tre *fratellanze* dicevano che era loro proprietà esclusiva, le altre due da qualche tempo avevano avanzato diritti su quel terreno che voleano fosse comune » (*Corpus* III, LXX).

(3) Un caso dei più salienti è quello di Shala, 23 IV 1893, in quanto che suppone la solidarietà della *fratellanza* anche di fronte all'intera tribù: « avevano gettato il *kusctrim* [*kushtrim*] o accorr'uomo, tirato dei colpi di schioppo, avvisando che la *dielmnia* [*djelmnija*] o popolo [di tutta la tribù] andava ad abbruciare la tal casa [d'uno che aveva infranto la *besa* della Missione].... Per sé il popolo aveva ragione; s'era fatta e pubblicata la legge fino dal primo giorno della Missione, che chi avesse turbato le funzioni o fatto nascere dispiaceri alla chiesa, avrebbe incorso lo sdegno dei Capi e del popolo; eravamo stati tutti in pericolo di vedere un massacro e una desolazione in tutta una *bandiera* per colpa di un solo e senza ragione; era bene che fosse punito; ma si temeva che nascessero omicidi, perché la casa del colpevole era una delle più belle torri di Scialla [Shala], a tre piani e fatta per combattere, e la gente di casa, era numerosa oltretché sarebbe stata aiutata nella difesa dalla *fratellanza* » (*Corpus* III, LXXIX). Ma i casi comuni sono numerosissimi; ne daremo solo alcuni: Mziu, VII 1890: « V'è legge nelle montagne che il giorno dell'uccisione la parte dell'ucciso può fare qualunque danno alla famiglia e alla *fratellanza* dell'uccisore; passato quel giorno non può far danni nella roba, sotto pena di doverli risarcire »; e vien qui dato l'esempio delle due *fratellanze* di Mziu cadute in sangue fra loro (*Corpus* III, XXVII); Malsija e Jakovës, VIII 1890: « Si trattava d'un pezzo grosso [ucciso] e quindi tutti i Turchi di Giakova si unirono e piombarono sopra il villaggio dell'uccisore cristiano per fare una terribile vendetta. Il villaggio si mise in armi e fece sapere ai Turchi che se volevano vendicarsi sull'uccisore di Gior [Qorr] Begu e la sua famiglia lo facessero pure, che il villaggio non si opponeva; ma se si trattava di molestare altri non lo avrebbero permesso, ed erano pronti ad opporre forza a forza. I turchi vedendo i cri-

Abbiamo però detto «entro certi limiti» perché la fra-

stiani forti e risoluti si contentarono di abbruciare la casa dell'uccisore e altre due persone a lui affini [cioè della *fratellanza*], e si ritirarono» (*Corpus* III, XXIX); Kiri, 11 III 1893: «Uno di Sciosci [Shoshi] aveva un imbroglio con un principale di Kiri di nome Lul Pali per certi sangui tra le due *fratellanze*»; «Nelle due famiglie che perdonarono i *sangui*, non v'erano che delle donne e dei bambini, e quindi per la solidarietà che qui v'è pei sangui tra i parenti dell'ucciso, il sangue veniva cercato specialmente da due stretti parenti degli uccisi finché fossero cresciuti i figliuoli orfani, ed essi stessi avessero potuto incaricarsi di cercar vendetta e *prender il sangue* del proprio padre. Ci fu chi credette bene di fare una promessa segreta di 500 piastre (100 franchi) a ciascuna delle due parti che *cercavano il sangue*, affinché essi stessi s'incaricassero di indurre le donne e i fanciulli a dare quel perdono, o almeno non si fossero opposti. Perciocché spesso avviene che più difficilmente perdona un parente lontano che uno vicino, affinché non sembri che a lui non importi del *sangue* del parente, e non gli getti in faccia il mondo che se si fosse trattato di uno della sua famiglia non avrebbe perdonato, ma perché l'ucciso era alquanto lontano, non se n'è curato e l'ha lasciato invendicato.... Ma quando gli uccisori videro che il *sangue* era perdonato... si rifiutarono di dar nulla a nessun altro.... Ora quando i due interessati videro che le 500 piastre andavano perdute... dichiararono... che se il *sangue* era *pacificato* colle famiglie degli uccisi, cioè colle donne e coi figli orfani, non era però *pacificato* con essi» (*Corpus* III, LXVI); Shala, 23 IV 1893: «In quel momento [P. Camillo] vide uno dei congiurati che avea messo lo schioppo in mira per iscaricare il colpo a Nicolò, e gli gridò: Ma che fai? e l'altro abbassò lo schioppo. In quel momento una schioppettata fu tirata nel centro della mischia, tra me e il P. Camillo. Un brivido ci corse per le ossa; vi fu un momento di silenzio, poi un domandare: Chi è ucciso o ferito? Quelli che ancora stavano nel cortile, in un lampo ebbero saltato il muro, e le diverse *fratellanze* si divisero prendendo ciascuna quella posizione che poteva e che più gli conveniva» (*Corpus* III, LXXIX); Gimaj, 23 IV 1893: «si alzò un vecchio tra la folla, e facendosi largo tra gli altri, venne a inginocchiarsi davanti al Crocifisso, e fattosi il segno di croce, protestò ad alta voce, che per parte sua egli perdonava il *sangue* che avea nella sua *fratellanza*, e che dava parola

tellanza succede al defunto solo in caso che questi non lasci

a Gesù Cristo di far di tutto per indurre il *padrone del sangue* [il direttamente interessato] a perdonare. Dopo di lui venne un altro e fece la stessa dichiarazione» (*Corpus* III, LXXX); Shala, 1893: «Il M.R. P. Camillo [da Levico] ... fece mettere pure la legge che nelle uccisioni non si bruciasse che la casa dell'uccisore, mentre prima [in certi casi, da parte della tribù] si abbruciavano le case di tutta la *fratellanza*, e quindi si distruggevano le *contrade*» (*Corpus* III, LXXXVI); Gomsiqe, V 1894: «Il vecchio Gini [Gjini] che non volle acconsentire in nessun modo di perdonare, diede poi una *bessa* [*besa*] o fedeltà al suo nemico; ma accecato dal demonio lo uccise *nella fedeltà*; la famiglia dell'ucciso, come è naturale, si rivendicò uccidendo uno della *fratellanza* di Gini» (*Corpus* III, CII); Selce, VIII 1902: «La tribù [rectius: *bandiera*] di Selze si è resa l'esemplare tra le altre limitrofe per avere conservato in vigore la legge [d'iniziativa ecclesiastica] che proibisce di vendicarsi fuori della famiglia dell'uccisore. E questo lo si deve specialmente alla fermezza imparziale dei suoi capi, i quali vollero sempre inflitte con rigore ai trasgressori le pene comminate dalle loro leggi. In prova di questo valga il fatto che qui soggiungo, ed è attestato si può dire da tutta la tribù. Successe, sono ormai 30 anni, che un tale per *prendere il sangue*... di uno di sua famiglia, uccise alla sua volta un innocente, solo perché apparteneva alla *fratellanza* ossia tribù dell'uccisore. I capi della tribù si fecero venire innanzi il delinquente ecc.» (*Corpus* III, CCXLIII); Rapsha 28 VI 1903: i missionari inculcano che si faccia la legge per impedire le vendette estese alla *fratellanza* (*Corpus* III, CCLIV); Nikaj, fine III 1904: «la tribù, non potendo avere l'uccisore [di tre capi uccisi a tradimento] si vendicò contro la *fratellanza* di lui incendiando le case e prendendo come multa il bestiame e impedendo che si coltivassero i terreni fino a che non si riscattassero con tasse di denaro da distribuirsi tra i parenti degli uccisi» (*Corpus* III, CCLXIII); Selita e Madhe, IV 1908: «In queste montagne... alle frequenti questioni che sorgono tra loro, i litiganti si chiudono nelle proprie case, che sono alzate a modo di torri e da quelle combattono gli uni contro gli altri. — In generale in tali lotte non sono p. es. due o tre famiglie soltanto che si danno a vicenda l'assalto, ma tutti i parenti e gli amici degli avversarii accorrono alle armi a difendere ognuno i suoi» (*Corpus* III, CCCI); «In Reja (Velja) le cose erano giunte a tal punto

kushriní o parentela prossima (4); in questione poi di vendetta, poiché si è sempre cercato di limitarne l'esercizio alla sola famiglia del colpevole (5), dovremo ammettere che, se l'abuso dell'estenderla alla *kushriní* è stato frequente, quello d'estenderla anche alla più vasta rete della *fratellanza* dev'essere stato più raro e meno tollerato (6); inoltre, ed è elemento

che delle 6 *fratellanze* che lo compongono, nessuna entrava nelle case delle altre, neppure per le consuete visite in occasione di feste, matrimoni e funerali » (*Corpus* III, CCCIII: XI 1908). Come si vede, la cosa è ammessa, ma, date le conseguenze disastrose, c'è tendenza da ogni parte a tentare di limitarne l'estensione; ciò spiega il caso seguente, Dushmàni, 3 VII 1893: « Uno di Shoshi che aveva un *sangue da prendere* su una famiglia di Dushmàni « sapendo che quei di Dushmàni per la festa di S. Giovanni Battista Patrono del villaggio, sarebbero andati a Scutari a fare loro provviste, ...si mise in posta in quella selva; ma non avendo veduto passare colui che cercava, uccise un altro della *fratellanza*, parente lontano del suo nemico. Quelli di Dusemani ne furono sdegnati, non accettarono di *mettere i due uccisi sangue per sangue*, ma decisero di riprendere il loro onore uccidendo uno di Shoshi » (cioè addirittura di estendere la vendetta a tutta una tribù!) (*Corpus* III, LXXXII).

(4) VALENTINI, *La famiglia*, I. V, c. VI, § 3 d). Notisi anche il caso del diritto di prelazione nella compera di terreni, posti in vendita da una *kushriní* della *fratellanza* a favore degli altri gruppi della *fratellanza* stessa; ne abbiamo esempio in Mirdita nel 1785: « Llesha col suo cugino tra venti sete come sono in compagnia (cioè in *kushriní*), dicendo Llesh Deda con giuramento e testimoni che il deto logo ho puplicato prima alla mia *fratellanza* di comprare » (*Corpus* I 258).

(5) VALENTINI, *La famiglia*, L. VI, c. I, § 3; più ampiamente se ne tratterà nel futuro studio sulla giustizia civile e penale.

(6) Almeno tanto darebbe a supporre la frase con cui in Mirdita si condanna come riconosciuto abuso la soverchia estensione della vendetta; non si deve far vendetta *per fis*, cioè su chi ha col colpevole il solo legame d'appartenere al medesimo *fis* (cioè *fratellanza*, secondo il senso che la Mirdita dà al termine *fis*); v. p. es. le *Decisioni di Kashnjeti 17 agosto 1904*: « Chi uccide *per fis*, per quindici anni è esiliato ecc. » (ed. GJEÇOV, *Append.*, pg. 128).

ancora più notevole, mentre in seno alla famiglia, in linea di principio, non si dà vendetta tra individuo e individuo (7), e in seno alla *kushriní* essa è rara e considerata caso grave soggetto anche a pene contemplate da *canoni* locali (8), in seno alla *fratellanza* non sembra sia rara né molto contraria al comun sentire.

Un primo segno dell'individualità politica della *fratellanza* si ha nel fatto che essa a differenza della semplice e indeterminata *kushrinija*, possiede un proprio cognome derivato dal nome del capostipite (9).

La maggior prova però sta nel fatto che le *fratellanze* hanno ovunque propri capi, e questi intervengono con determinate attribuzioni nella vita comune della tribù (10).

(7) VALENTINI, *La famiglia*, I. VI, c. 1, § 2.

(8) Così per es. in Kelmendi nel 1902 (*Corpus* I 285 e 286); in genere se ne parlerà nel prossimo studio sulla giustizia civile e penale.

(9) Regolarmente una *fratellanza* porta il nome del suo capostipite abbinato al patronimico di costui in modo da formare un solo nome doppio determinato dal suffisso *aj* o *ej*; così p. es. nel grande albero genealogico delle *fratellanze* e *barqe* di Toplana pubblicato dal CORDIGNANO (*L'Albania*, vol. I, tavv. fuori testo) vediamo un Ndré figlio di Pepa dare origine alla *fratellanza* dei Ndrépèpaj; però talvolta si hanno anche nomi semplici, cioè senza il patronimico, come per es. quello, sempre in Toplana, dei Lèkaj, derivati da Leka, figlio anche lui di Pepa.

(10) Ne ripareremo di proposito nel prossimo secondo volume; qui basterà elencare alcuni testi e documenti comprovanti che le *fratellanze* hanno propri capi: Cozzi 69, § 2 (i capi *fratellanza* nelle Montagne Soprascutarine si chiamano *giobarë*, multatori); PALAJ, pg. 109 (in guerra si chiamano *vojvodi*); GJEÇOV, lib. XI passim (i capi dei *fis* e delle *fratellanze* vengono chiamati *Krenë* [capi], *pleq* [vecchi] e *strapleq*); dai docc. del nostro *Corpus* II, 1826 (XVII) e (IV), 1802 vel 1803, 1826 (XII), ricaviamo notizie sui capi *fratellanza* nella Maina in Morea (sec. XII e a. 1816), in Suli (dal 1660 al 1803 e nel 1802 o 1803), in Labërija e Himara (fino al 1813).

La documentazione a noi nota non ci dà invero molti particolari sull'esercizio dei diritti politici delle *fratellanze* in seno alla tribù, perché la vita politica interna di esse è una delle parti meno documentate, data la scarsa importanza in tale ambiente attribuita alla cancelleria e dato che anche, se qualche documentazione ci potrebbe essere, lascia però dubbio spesse volte se nei singoli documenti si tratti propriamente di *fratellanza* o di tribù; del resto la cosa non ha importanza fondamentale, poiché si tratta di diritti soggetti a variazioni non poche secondo tempi e secondo luoghi, come del resto appare anche dal confronto tra le varie compilazioni del *Kanùn*.

Le *fare* di Suli ci risultano, da una specie di censimento che ne abbiamo, essere fratellanze e non tribù (11), e tenere il governo repubblicano di quest'ultima attraverso il consiglio

(11) « Souli, dans ces premiers temps [vers l'année 1660] comptait dix-neuf *pharès*, Kiapha cinq, Avaricos trois, Samoniva autant; ce qui faisait en tout pour ces quatre villages trente tribus patriciennes composées de cent soixante-dix familles directes ou déjà même collatérales, qui se regardaient comme souveraines et nobles. Au bout de quarante ans, la population de la république s'étant accrue, les Souliotes fondèrent sept nouveaux villages en pays conquis, savoir: Tzécouïri, Perichatès, Vilia, Also-Chori, Condatès, Kionala et Tchiftlik, qui furent divisée en dix-neuf *pharès* » (POUQUEVILLE; *Corpus* II 1826 [IV]); « Pagus qui sunt in monte sunt quinque. Maximus audit Sulli et propter mala quae semper confinibus causant Cacosulli (nominantur); constat ex tercentis domibus et jacet in vertice montis et ad orientem. Secundus pagus nuncupatur Ciaffa.... Tertius pagus Samonida, uterque ex octaginta usque ad centum domibus constant. Quartus pagus qui spectat Margariti[n] et Paramythia[m] Navaricum eadem quantitate domuum. Ultimus nominatur Trippa, sed est inhabitabilis... » (LEAKE; *Corpus* II 1802 e 1803). Abbiamo dunque al centro 30 *fare* con 560 famiglie, il che vuol dire circa 18 famiglie per *fara*: ce n'è da formare una grossa *fratellanza* per ciascuna, non una tribù.

dei loro capi (12). Inoltre vi si notano due categorie di *fare*: le interne o originarie, e le esterne o sciamate al confine, con diverse obbligazioni militari secondo appunto la loro posizione all'interno o al confine (13).

In Laberia e Himara i *geronti* delle *fare* o fratellanze fungono da tribunale interno della *fara*, curano le relazioni con le altre *fare*, e, con i *geronti* di esse, formano il Consiglio segreto e il tribunale della tribù (14).

(12) Il LEAKE non ce lo dice ex professo in modo indubitato, ma il suo racconto storico delle vicende di Suli ci ha spesso fatto vedere in atto il consiglio dei capi delle *fare*.

(13) v. quanto dal POUQUEVILLE abbiamo riportato in L. I., c. VI, nota 7.

(14) « Les bourgs et les villages divisés en *pharès*, élisent, dans le sein de chaque tribu, une et plus souvent deux personnes considérées pour leur probité auxquelles on remet le soin de juger les différends privés, et de traiter ce qui peut avoir rapport avec les autres *pharès*. Ces Magistrats, qui prennent le nom de *gérontes*, ou vieillards, tiennent leurs sessions privées, et leurs délibérations secrètes avec la condition de faire part de leurs décisions à la tribu dont ils sont les juges. Celle-ci ne peut appeler des sentences pour dettes, redressement de dommages et de police, ma elle doit approuver ou rejeter les résolutions qui ont pour objet la paix ou la guerre.... S'il arrive, dans un bourg ou dans un village, que deux familles de *pharès* différentes commencent la guerre pour vider une querelle, les *gérontes* des autres tribus s'assemblent pour connaître les causes d'un mouvement qui trouble la tranquillité, et l'information s'appelle *enquête en scandale*. Ils appellent alors à leur conseil les *gérontes* des factions belligérantes, afin de connaître le motif de la rupture; ils donnent leur avis en conciliation verbalement, en signifiant aux députés, qu'en cas de non acceptation, ils seront soumis au jugement général des primats du village, mais ce protocole est plutôt de forme que de rigueur. Après cette admonestation, les *gérontes* se retirent vers les parties hostiles de leur tribu, auxquelles ils font part de l'avis du premier synode. On en discute les propositions; et si elles sont rejetées, si le recours au jugement du grand conseil, composé de tous les primats, n'est pas accepté, la guerre, qui a

Abbiamo anche esempio di una *fratellanza* — quella d'Alesio e Pietro con 10 parenti — che nel 1407 è a capo d'una tribù, quella di Poprat, e prende in seno ad essa l'iniziativa di indole altamente politica di passare dal dominio dei Balsa a quello veneto (15).

Attualmente la fisionomia giuridica della *fratellanza* risulta specialmente da questo che i capi di *fratellanza* sono ordinariamente i preferiti come vecchiardi nei tribunali arbitrali, e gli unici competenti in questioni che interessino intere comunità come *fratellanze*, tribù, villaggi o *bandiere* (16).

commencé, devient avouée, et se poursuit aux risques et périls des dissidents. Quand les querelles se propagent et deviennent communes à plusieurs *pharès*, si elles en appellent au conseil général des *gérantes*, et que leur arbitrage soit accepté, chacun expose, par l'entremise de ses députés, les motifs qui ont engagé sa tribu à recourir à la force; et les *vieillards* entrent en conclave pour délibérer sans témoins. Souvent plusieurs jours se passent avant qu'on ait trouvé le moyen de conciliation; et quand on y est parvenu, la décision se donne par écrit pour être communiquée aux *pharès* guerroyantes, afin d'en délibérer. Si une d'elles, ou toutes ensemble, ne sont pas satisfaites de la résolution de la diète locale, elles peuvent protester et demander des assesseurs de leur village ou des villages voisins; ce qui leur est octroyé en dernier ressort. Mais après la résolution appelée *decret*, en schype *achama*, ou traité, mot dérivé du ture pour signifier una convention publique tendante à établir la paix, si un parti ou tous refusent d'y déférer, le village qui est le théâtre de la guerre et les hameaux voisins s'unissent contre les récalcitrants, et les obligent, par le moyen des armes, à se soumettre à l'arbitrage public. C'est de cette manière que se traitent les querelles intestines. Pour ce qui est des guerres unanimes de cantons ou de village sentiers, ainsi que des ligue, elles ne se résolvent que dans le sénat, composé de tous les *gérantes* » (POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1826, (XII)).

(15) *Corpus* I, 97 e 99.

(16) « I vecchiardi sono o i primati delle *fratellanze* o i capi dei *fis* [a quanto sembra, qui il GJEÇOV, distinguendo *fratellanze* da *fis*, si riferi-

Essi soli formano il consiglio della tribù, l'organo che in essa ha l'iniziativa (17); anzi tale è la loro importanza, che,

se con quest'ultimo termine a certe maggiori *fratellanze* o ai resti delle vecchie tribù che in Mirdita formano ora il blocco delle 5 *bandiere*], il cui ufficio poggia sul fondamento del diritto kanunale. Senza di essi non si può fare una nuova legge e nemmeno nessun processo o sentenza che abbracci o una *fratellanza*, o un *fis*, o anche un villaggio o una *Bandiera* » (GJEÇOV §§ 992-993); « 72 § 2. I *Giobarë* non sono [nelle Montagne di Scutari] che gli aiutanti del *bajraktâr* [capo-bandiera] e dei *Krenë* [capi villaggio], e di solito son preposti alle loro *vëllaznje*. Ad essi spetta di riscuotere le multe dai colpevoli e le eventuali paghe o decime, come pure possono intervenire e scegliere qualche arbitro per dirimere qualche questione di poca importanza nella propria *vëllaznija*. 73, § 1. Né i singoli *Bajraktarë* né i capi possono far leggi nella *bandiera* senza radunare i *giobarë* ed avere il loro consenso, e questi hanno diritto al veto, se le leggi fossero ingiuste od inopportune. § 2. Anzi per se stesso spetta ai *giobarë* l'ufficio di mantenere e difendere le leggi e di imporre multe ai trasgressori. Lo stesso nome *giobâr* (multatore) indica l'ufficio che loro appartiene. § 3. Essi si radunano certe volte all'anno e tutti i *giobarë* della *bandiera* debbono intervenire. E siccome essi sono preposti a tutte le proprie *fratellanze*, così possono stabilire certe leggi secondo il bisogno che richiede il paese, sempre però conservando le antiche, e le multe giusto l'uso. In queste adunanze non può immischiarsi il *Bajraktâr* e nemmeno i capi senza essere invitati; solo spetta loro di apprendere ciò che i *giobarë* hanno stabilito, tocca poi loro di appoggiare i *giobarë* per la retta osservanza delle leggi stabilite, alle quali devono pure sottostare il *bajraktâr* e i capi, ed in caso di trasgressione incorrono essi pure nella multa come il resto del popolo » (Cozzi).

(17) Il PALAJ è quello che descrive con la maggiore chiarezza questo punto: « Per discutere, per dirimere qualunque sorta di affari del *fis* e per prendere decisioni su di essi, si tengono di volta in volta adunanze dette *kuvënde*, alle quali deve prendere parte, secondo che sia il bando, o un uomo per casa oppure solo i capi delle *vëllazni*. Quindi l'espressione del Kanun: radunarsi al luogo del *Kuvënd* capi e *bajraktarë*. In caso di guerra, come pure per questioni d'importanza vitale per la tribù, al bando (*kushtrim*) proclamato dal *bajraktâr*, capo principale della tribù, deve rispondere un

propriamente, dovrebbero avere la precedenza sui *Bajraktarë*, alfieri o capi delle *bandiere* (18).

In caso di guerra indetta in comune dalla tribù, ciascuna *fratellanza* forma plotone a sé sotto il comando del proprio capo, che in quell'occasione propriamente prende il titolo di *vojvòda* (19).

Lo stesso Governo turco conosceva e riconosceva tale tipo di comunità individua, col fatto di richiedere un ostaggio

uomo per casa.... Il protocollo di tali adunanze è sempre il seguente; dopo il *kushtrim* lanciato dal *bajraktár*, tutti i capi coi loro *giovani* (ossia pedissequi) si raccolgono al luogo del convegno. Il *bajraktár* espone alla tribù lo scopo dell'adunata. Dopo brevissimo scambio di idee, i capi di ciascuna *vëllazni* si ritirano in disparte, *vëllazni* per *vëllazni*, per discutere la questione dal punto di vista dell'interesse della tribù e di quello particolare della *vëllazni*. Poi tornano all'adunanza generale; i migliori oratori propongono, con un'eloquenza di mirabile classicità, ciascuno il proprio pensiero per il bene di tutto il *bajrak*. Nelle questioni più importanti e più complicate, si designa una speciale commissione di capi, i quali per il loro grado e per la loro capacità e onestà godano la fiducia di tutta la tribù. Le loro decisioni hanno forza di legge per tutta la tribù» (pag. 109-111; analogamente, ma non così chiaramente, Cozzi 76 e GIEÇOV Art. CXLVIII e CIL). S. A. il Principe dei Mirditi Gjoni i Marka Gjoni mi precisava (ottobre 1945) che, almeno in Mirdita, propriamente si chiama *kuvend* solo l'adunanza dei capi e vecchi delle *fratellanze* e dei *fis* coi *bajraktarë*; le altre assemblee in cui vengono anche i rappresentanti di ciascuna famiglia, sono così ordinate che in esse solo le sopradette autorità possono parlare, mentre gli altri hanno solo il diritto di approvare o respingere le proposte di esse; però anche chi non è capo può essere interrogato come informatore, teste, esperto, non però, ordinariamente, come oratore.

(18) Difatti lo stesso Principe dei Mirditi mi faceva osservare che si suol sempre dire «*krenët e bajraktarët*» o «*krenët, pleqt e bajraktarët*» (capi e *bajraktarë*, capi, vecchi e *bajraktarë*) senza mai mutare quest'ordine.

(19) PALAJ, pag. 109.

per *fratellanza*, quando voleva garantirsi di fronte a una tribù (20).

OSSERVAZIONE. — Non tutte le *fratellanze* godono i medesimi diritti, ma ve ne sono alcune di più antica formazione che si chiamano *kâmbët e fisit* (basi della tribù) o, in Mirdita, *fiset e mëdhana* (stirpi grandi), i cui capi, detti *krenët e mëdhaj* (capi grandi) o *pleq* (vecchi, senatori), formano come propriamente il senato, mentre i capi delle minori *fratellanze*, detti *straplëq*, hanno tendenza a formare una specie di tribunato (21).

(20) «Talvolta avviene, che le parti litiganti, disprezzando le consuetudini, né cedendo alle sentenze dei Capi vengano alle minacce ed alle uccisioni, e quindi invitino il Governo Turco a recarsi in persona sul luogo, od almeno a mandare qualche suo rappresentante.... Se il Governatore accetta l'invito, allora pretende che gli si consegnino prima alcuni ostaggi.... Ricevuto quel numero di ostaggi che domanda fra le varie *fratellanze*, può entrare senza pericolo» (*Corpus* III, XLIV: XI, 1891).

(21) «I capi grandi sono i primi delle *vëllazni* maggiori, chiamate *kâmbët* (piedi, basi) del *fis*, dalle quali è formato il blocco del *fis*, mentre i capi secondari sono i primi delle *vëllazni* minori che si staccano come ramificazioni dalle *vëllazni* maggiori» (PALAJ, pag. 109). Nella Mirdita mi diceva il Principe Gjoni che vi sono 25 capi grandi (*krenët e mëdhaj*) capi delle *fise* o *fratellanze* più antiche, e altri 25 capi o vecchi delle altre *fratellanze*; così nel documento della *besa* di Mirdita nel 1928 (*Corpus* I, 290) si hanno le firme dei «25 capi»; in un esempio di sanzione per uccisione d'un ospite nel 1884, si parla di misure prese dal «capo grande» di Gojani (sempre in Mirdita). Per Dedë Ndoj del *fis* di Buçaj (GIEÇOV, *Append.*, pg. 117); quanto agli *straplëq*, vedi quanto ne diremo a suo luogo, in un volume di prossima pubblicazione, parlando delle assemblee; qui basterà citare gli artt. CXLVIII, CIL, CLI, CLII e CLIII del GIEÇOV che hanno però bisogno di sottile analisi per ricavarne un esatto concetto.

CAPO III

Della Tribù.

§ 1. - IL PRIMO CARATTERE E REQUISITO DALLA TRIBÙ (« FIS »)
È QUELLO DI PERFETTA INDIVIDUALITÀ

Prendiamo il termine « individualità » nel senso classico di « in se indivisum et ab aliis divisum ».

La coesione interna della tribù è data fundamentalmente dalla comune origine gentilizia (1) e rappresentata dal

(1) A questo proposito ciascuna tribù narra la storia della sua genealogia, completata da una genealogia più alta che viene a formare la parentela anche fra le varie tribù. P. es. il Knes di Vasojeviqi dava la seguente genealogia della sua tribù al BOUÉ nel 1838: « Radoslav [45e et dernier roi slav an Dalmatie] aurait eu quatre fils, savoir: Pipò, souche de la tribù des Piperi; Hoto, souche des Hoti; Voislav ou Vasso, souche des Vassoevitchi, et Krasso, souche des Doucagines. Les fils de Vasso s'appelaient Radoslav... et son fils Stevo... son fils Blagoie aurait eu trois fils, Novak, Radoslav ou Radonia ou Raio, et Michel ou Mio. Les fils de Radoslav auraient été Voukitch, souche des Voukitchevitchs; Goloub, souche des Goloubovitchs; Milosch, souche des Miloshevitchs, Kovatch, souche des Kovatchevitchs, et Dabeta, souche des Dabetitichs » (*Corpus* II, 1840 (XVI)). Varie altre tradizioni del genere ha raccolto il NOPCSA (*Corpus* II, 1912); anche E. DURHAM (*Corpus* II, 1928) afferma la natura gentilizia del *fis*, e ne porta numerosi esempi del tipo di quello riferito qui sopra

nome proprio della tribù, ben distinto da quello delle *fratellanze* (2).

Essa consiste in un senso e una pratica generale di solidarietà (3), specialmente per quel che riguarda l'onore co-

dal BOUÉ. Consente il Cozzi (63, § I e 2): « L'idea prevalente è la discendenza da un comune antenato. Crescendo una famiglia e separandosi a poco a poco in gruppi usciti da una stessa origine, identici nella loro costituzione, solidali gli uni cogli altri, dopo un lungo lasso di tempo la riunione di questi gruppi formò una piccola confederazione, ossia tribù (*fis*). Così stando alla tradizione, la tribù di Hoti discenderebbe dallo stipite Lazer Kèqi; quella di Gruda da Vuksan-Gjel-Gruda; quella di Kastrati, da un certo Dedli e così via ».

(2) « Queste *Vëllaznije* poi portano il nome del loro capostipite: per es. Märkajjt da un certo Mark; Gjëlajjt da un Gjel; Vùkajjt da un certo Vuk, e così via » (Cozzi 68, § 1).

(3) Eccone una descrizione concreta. Vogòva di Bityqi, 24, I, 1894: « È un villaggio di 11 famiglie della tribù di Bütüci, forse le sole rimaste cristiane di tutta quella tribù che ne conta 200. E non è poca cosa che abbiano perseverato fino ad ora; tutti i loro contribuli sono turchi, ed hanno continui inviti ad imitarli... Agl'inviti s'aggiungono spesso le minacce di non aiutarli ne' loro bisogni ed anche di separarli dal *fis* ossia tribù se più a lungo resistono. E se i turchi di Bütüci venissero a questo passo, le 11 famiglie cristiane non potrebbero più durare salde, se pure non volessero vedersi affatto rovinare. E la ragione è chiara, perché... gli abitanti dell'Albania settentrionale sono divisi in maggior parte in tribù indipendenti le une dalle altre, le quali si governano da sé con capi propri. Ora l'unione che esiste fra tutti quelli di una tribù, è grandissima, causata dalle inimicizie che quasi sempre esistono fra tribù e tribù, e dalle necessità che ha ciascuno d'essere aiutato nei bisogni della vita. Quelli d'una tribù si considerano come fratelli, sono tutti solidari; se uno cade in sangue o se si trova in pericolo, tutti della tribù lo difendono contro quelli di altre tribù. E in queste relazioni finora non s'è tenuto conto della religione, ma chi ha bisogno d'aiuto, sia cristiano, sia turco, è considerato come fratello da quelli della sua tribù, benché di religione diversa. Se p. es. uno dei pochi cristiani di Vogova che sono della tribù

mune (4) e quelle istituzioni in cui esso si concreta, come la *besa*, la *ndorja* e la *dorzanija* (il patto, la protezione e la garanzia) concesse dalla tribù (5).

di Bütüci, *cadese in sangue* colla tribù di Krasnice [Krasniq], tutte le 200 famiglie di Bütüci lo difenderebbero; anche quelli di qualsivoglia altra tribù si fanno riguardo di offendere un cristiano di Vogova, sapendo che con ciò stesso offenderebbero tutta la tribù di Bütüci, la quale domanderebbe ragione dell'offesa. Ma se la tribù di Bütüci ributtasse da sé le poche famiglie di Vogova per la loro costanza, queste sarebbero esposte alle offese delle altre tribù, e in caso di bisogno non sarebbero aiutate dalle altre famiglie di Bütüci, e dovrebbero difendersi da sé, e quindi non potendo esse sole far fronte ad intere tribù, sarebbero malmenate e distrutte. Questo è appunto ciò che avviene ai cristiani di Zumbi [Zymbi] che hanno sempre sofferto e soffrono dai vicini turchi, i quali li tormentano con uccisioni, abbruciamenti e altre vessazioni, solo perché non li temono, non appartenendo i cristiani di Zumbi a nessun *fis* o tribù forte che li aiuti in caso di bisogno come fratelli » (*Corpus III, XCV*).

(4) Lötaj di Shala, 8, IV, 1893: Un tale aveva disturbato le funzioni della Missione; i suoi avversari, cogliendo questo pretesto, volevano prender delle misure contro di lui; « alcuni dissero: noi siamo svergognati presso le altre contrade [della tribù] perché si è offeso il Padre [missionario] e si è obbligato a voler partirne: il Padre siamo andati a prenderlo noi a Sciosci [Shoshi], quindi egli è in mano nostra, se noi non vendichiamo l'affronto fattogli perdiamo l'onore. E detto fatto, volevano gettare il *kusëtrim* [*kushtrim*], o accorr'uomo, ...e raccogliere tutte le contrade di Scialla [della tribù di Shala] per abbruciare la casa del giovane che fu causa del disturbo » (*Corpus III, LXXV*); ciascuno quindi si diceva sentirsi responsabile dell'onore anche di tutta la tribù compromessa per il fatto d'un singolo, e si supponeva che ogni altra contrada della tribù vi fosse cointeressata.

(5) Malsija e Jakövës, VIII, 1890: « Vi fu un Beg, o signorotto, che... siccome temeva molto per la sua vita, sia per i delitti commessi, sia perché dimorava in paesi e montagne dove continuamente si corre pericolo di essere uccisi, si era messo nella *bessa* [*besa*], o guarentigia di parecchie *bandiere* ossia tribù turche; costui fu ucciso da un cristiano fandese che

Si concreta una tale solidarietà specialmente nei *sanguì*, nei quali si ritiene corresponsabile, in qualche misura, anche la tribù come estensione della famiglia (6).

ne era stato ingiuriato; « e quindi tutti i Turchi di Giakova [Jakòva] si unirono e piombarono sopra il villaggio dell'uccisore cristiano per fare una terribile vendetta » (*Corpus III, XXIX*), V. un caso di *ndore* di tutta la tribù da noi riportato al L. I, C. IV, n. 1 (caso di Nderfandina). V. anche il caso, riportato sopra, L. I, C. II, nota 10, di *dorzanì* a garanzia della chiesa da parte di tutta la tribù di Fandi.

(6) Kastrati, 29, XII, 1882: « Un castratese [della tribù di Kastrati] avea ucciso qui a Scutari uno della *bandiera* di Triepsci [Triepshi, che è anche tribù], non già per odio, ma solo perché un altro di Triepsci tempo fa avea ucciso un castratese. Appena fatta questa prodezza fuggì e tornò a casa sua, ma con tanto onore che è difficile a descriversi. Tutto il monte rimbombava di schioppi e di grida: T' lum puscka! — viva il suo schioppo; giacché, come dicevano i Castratesi, la nostra *bandiera* annerita, ora si è imbiancata » (*Corpus III, IV*). 1889: « I *sanguì* esistono non solamente tra due persone private, ma anche tra contrada e contrada, tra villaggio e villaggio, tra *montagna* [tribù] e *montagna* » (*Corpus III, VII*). Reç-Lohe, VII, 1891: « assai difficilmente quei [delle tribù] di Reçi [Reçi] e Loë [Lohe] possono per gli esercizi religiosi recarsi a Rioli [Riollì], perché essendo essi continuamente *in sangue* coi vicini montanari [delle tribù] di Pulati [Pulti], non escono mai dal loro abitato, se non per grave necessità, ed anche allora sempre molti insieme » (*Corpus III, XXXIII*). Lötaj di Shala, IV, 1893: « Mentre Marco [della tribù di Shala] aiutava Nue [Ndue] Kola [della tribù di Shoshi] a mettersi il carico sulle spalle si sparò la pistola di Nue Kola, e la palla passò a bruciapelo sul petto a Marco e andò a piantarsi in un albero che stava vicino. Mancava un niente per rimanere ucciso; e in tal caso, oltre la disgrazia della perdita del giovane, chi sa che cosa avrebbero fatto al momento i suoi compatriotti [ivi presenti] di Scialla [Shala] contro Nue Kola, e gli altri di Scialla contro Nue Kola e gli altri di Sciosci [Shoshi], portati dall'uso del paese di subito *riprendere il sangue* » (*Corpus III, LXXIII*). Dushmàni, 3 VII 1893: v. il caso riportato sopra, C. 5, nota 3, della vendetta tra quei di Shoshi e quei di Dushmàni. Kthella, X 1895: « Essendo stati uccisi

La coesione è pure assicurata dalle istituzioni interne della tribù, che, se non comprendono alcuna figura che agi-

dai soprascutarini [delle tribù] di Hoti e Shkreli alcuni [del gruppo di tribù dei mirditi], questi unitisi a quelli [della tribù consociata] di Kthela bruciarono e distrussero tutte le abitazioni d'inverno che i soprascutarini avevano nella pianura tra Alessio e il mare, e ne portarono via tutti gli animali » (*Corpus* III, CXXIV). Nikaj e Merturi, XI 1898: « Oltre i *sangui* privati..., qui vi sono anche *sangui* fra tribù e tribù. Mi spiego. Da secoli le tribù di Sciala [Shala], Sciosci [Shoshi], Nikaj e Merturi si vanno ammazzando a vicenda, dapprima per odio od offese che si recarono e si recano, e poi anche come per uso tradizionale, in forza del quale ognuno di Sciala o Sciosci è autorizzato a uccidere un chiunque di Nikaj e Merturi e viceversa, e ciò non per altro che per essere costui di questa o di quella tribù.... Ciò che si disse qui dei Scialiani contro dei Nikajiti va detto pure di questi contro quelli, come pure delle altre due tribù di Sciosci e Merturi. Siccome poi tutti sono come solidari in queste uccisioni, quindi è che al risapersi, per es. che uno di Nikaj ha ucciso per odio di tribù uno di Sciala, tutti i Nikajiti sono in giubilo e ricevono con festosa salva l'uccisore dello scialiano; e lo stesso faranno poi alla loro volta contro Nikaj quei di Sciala quando uno dei loro ucciderà un nikajita, come appunto fecero pochi anni sono quando uno di Sciala scese a Palci, ed entrato furtivamente in una casa vi uccise con un solo tiro di schioppo 4 persone che una dopo l'altra dormivano vicini al fuoco.... Ma se non sono sicuri gli uomini e i ragazzi per causa di questi odii tradizionali, non sono meno in pericolo le donne e le ragazze per altro motivo: e perché? perché Nikaj le ruba a Sciala e Sciala a Nikaj; e lo stesso presso a poco vale di Sciosci e Merturi.... E è questa appunto una delle fonti di quell'odio e di quelle uccisioni che reciprocamente si vedono in queste povere tribù, ciascuna delle quali ha rapito all'altra buon numero di donne maritate e non maritate; e gli altri non potendo riavere la donna ricorrono allo schioppo uccidendo uno dei parenti o altri della tribù del rapitore » (*Corpus* III, CCXI). Bajza di Kastrati, 23 V, e 3, VI 1903: « L'altro imbroglio che rendeva difficile la Missione di Baiza era una rottura tra la *bandiera* [tribù] di Kastrati, alla quale appartiene Baiza, e quella di Hoti, per una barca di grano sequestrata imprudentemente sul lago a quelli di Hoti da alcune famiglie di Kastrati,

sca in via d'amministrazione ordinaria, comprendono però quella del capo unico per tutta la tribù (7), quella della *bandiera* (8), e inoltre l'istituzione della *merá*, ossia terreno co-

che s'erano lasciate ingannare da alcuni turchi di Scutari. Il fatto era serio perché si trattava di danno e di onore.... Le due *bandiere* [tribù] in conseguenza di quell'azione erano in rotta tra di loro, e ne sarebbero seguiti certo reciproci danni e uccisioni non poche » (*Corpus* III, CCLI). Reçi e Lohja, 15-VIII-1932: « Lohja era *in sangue* con Reçi da alcuni anni »; un certo Paolo di Lohja, essendo in grosso contrasto col contribuente Tommaso Deda, « domanda l'aiuto della famiglia più patriarcale del paese [tribù] di Reçi, pregando il capo d'essa Pietro Duschi [Dushi] di entrare garante. Pietro accetta dicendo: Le offese sono pari, dunque, come se niente fosse stato.... I figli di Paolo, nonostante questa garanzia, assalgono... il figlio... di Tommaso e lo feriscono... Questi... se la prende col garante Pietro Duschi » e uccide lui e un altro suo figlio. « Gli uccisi erano di Reçi, gli uccisori di Lohja, i maschi ben inteso sono *in sangue*. Dunque non possono più venire in chiesa, né uscire fuori di casa. E ciò per due anni e mezzo, fino al nostro arrivo. Il primo giorno chiedemmo che il paese [tribù] di Reçi desse tregua al paese [tribù] di Lohja durante la S. Missione. E Reçi la diede ». I privati interessati durante la Missione perdonarono, e in conseguenza « la pace e la fratellanza tra [le tribù] affratellate di] Reçi e Lohja era perfettamente ristabilita » (*Corpus* III, CCCXXVIII). I casi qui apportati in parte sono di *sangui* fra tribù e tribù per interessi generali, e in parte estensione di *sangui* privati; ad essi vanno aggiunti anche quelli fra le due tribù Shoshi e Nikaj che abbiamo riportato al c. III del § I, nonché le *bese* fra Shala e Nikaj da noi spesso citate pure nel libro I, rese necessarie per il fatto delle inimicizie vigenti fra Shala e Merturi tribù affratellata di Nikaj e fra Nikaj e Shoshi tribù affratellata di Shala.

(7) V., nel volume di prossima pubblicazione, la trattazione speciale relativa alle figure dei capi.

(8) V., sotto, C. V, § 2. Veramente ivi la bandiera come stendardo figurerà prevalentemente come insegna o delle forze armate della tribù o parte di tribù o gruppo di *fratellanze* di diversa tribù, facenti comunità non gentilizia ma militare-politico-territoriale. Tuttavia si danno casi di

mune di pascolo o di temporanea coltivazione per tutta la tribù e le singole case di essa (9).

Concorrono inoltre leggi particolari delle singole tribù, assicuranti comuni interessi della tribù (10) e determinanti le sanzioni concordate contro atti ostili fra membri della comunità (11). Sicché possiamo dire che l'indivisione o coesione vige, per quanto è possibile in una simile situazione, abbastanza strettamente.

Gli stessi elementi servono variamente ad assicurare anche una netta distinzione da altre tribù; inoltre a quest'effetto giova non poco la cura per l'intatta conservazione del patrimonio terriero in mano di membri della tribù e la sua preservazione da infiltrazioni esogene (12), mentre il matrimonio esogamo, richiedendo minute ed esatte cognizioni genealo-

perfetta corrispondenza fra tribù e *bandiera*, sicché una sola tribù, e solo essa, formi una sola *bandiera*; si dà inoltre il caso di Kelmëndi, tribù distribuita in quattro *bandiere*, che però ha anche un *bajraktâr* (e quindi un vessillo) per tutta insieme la tribù (*Corpus* III, CXLIII: 1896 II 20).

(9) « I padri nostri ebbero cura di provvedere ogni tribù e quasi ogni paese del proprio *merâ* » (*Corpus* III, CCLXXX: 1905 X-XI). La tribù di Rriolli aveva di comune proprietà anche una spelunca, credo, per rifugio del bestiame (*Corpus* III, CLVIII: 1896 IX 26).

(10) Tali le leggi di Kastrati 1890 (CORDIGNANO, *L'Albania* v. II pg. 383), 1891 (GJEÇOV, *Append.*, pg. 125), 1892 (ID., *ib.*, 126 e Cozzi, 48), e 1894 (CORDIGNANO, *loc. cit.*, 384 . . .); di Shala 1905 (GJEÇOV, *Append.*, pg. 126), 1907 (ID., *ib.*, 127), 1919 (*Corpus* I 289), e, sine data in Cozzi, 50, spesso da noi citate e in parte riportate.

(11) Vedi in Cozzi, 26 segg., numerosi esempi di delitti che, se vengono commessi contro membri della stessa tribù del colpevole, oltre al far cadere in *sangue* la famiglia del colpevole, la rendono soggetta a multa verso la tribù.

(12) V. VALENTINI, *La famiglia*, L. V., III, § 1; *ib.* c. VI, § I, § 3 c) e d); *ib.*, c. VII, § II.

giche, concorre esso pure ad evitare confusioni e a mantenere particolari tradizioni (13).

Una tale distinzione non è però tanta che non consenta la confederazione o temporanea o anche stabile di varie tribù (14).

Accidentalmente concorre a tali effetti anche la stabilizzazione delle tribù in un dato territorio, e la conseguente determinazione di confini fra esso e quello d'altre tribù, cose che non si potrebbe dire in modo alcuno della *fratellanza*. Un esempio ne abbiamo in quanto ci dice il Pouqueville della tribù meridionale dei Malacassi, i cui 40 e più villaggi erano

(13) VALENTINI, *La famiglia*, L. IV, c. II, § 2; concorda E. DURHAM: « Tutte le branche discendenti dallo stesso antenato maschio, per quanto distanti siano, sono computate « *fratelli e sorelle* », e non possono contrarre legami di matrimonio tra loro. La legge dell'esogamia è osservata molto rigidamente. I capi di famiglia sanno a memoria in modo sorprendente lunghi alberi genealogici molto importanti poiché matrimoni e vendette di sangue sono regolati dalla consanguineità. Si può con certezza sapere quali gruppi non possono contrarre affinità dal fatto dell'avere un comune antenato maschio » (*Corpus* II, 1928, pg. 15). Un fenomeno interessante e per me finora inesplicabile, è che, nonostante l'esoticità delle mamme in tutte le famiglie, si conservi in ogni tribù il particolare dialetto.

(14) Mirdita, I-III 1892: « Fra i montanari dell'Alta Albania, i soli che abbiano levato grido di sé nelle nostre contrade, sono i Mirditi, ossia quella Tribù valorosa ed ardita che abita le montagne, rinchiusa fra la Zadrina [Zadrina] ed i villaggi di Dibra, Dukagini [Dukagjini] e Mätia [Matja]. Donde essi siano provenuti, e come siansi formati quasi a modo di confederazione, non si hanno notizie chiare e ben fondate.... Sono anche oggi spartiti in cinque *Bairak* [bajrakë] o *Bandiere* con circa 25.000 abitanti » (*Corpus* III, XLVI); esatto è il termine « confederazione », perché, pur venendo considerata alla stessa stregua, politicamente, di una grande tribù distribuita in varie *bandiere*, la Mirdita in realtà era una confederazione di tre *bandiere* originarie, cui se n'erano poi aggiunte altre due; di queste, alcune erano tribù per conto proprio, altre agglomerati territoriali di stirpi di diverse tribù (v. Appendice B a questo volume).

omologati anche negli archivi turchi di Costantinopoli sotto la comune denominazione di quella tribù; qualche cosa di simile egli sembra affermare anche dei Mesariti e dei Bua (15).

(15) Parmi les pleuplades, celle qui comprend Calarités, Syraco, Mezozovo et plus de quarante villages tous valaques (particolare inesatto!), nominativement désignés, telle qu'elle est encore aujourd'hui homologuée aux archives impériales de Constantinople, sous la dénomination spéciale de Malacassis. Les Megalovlachites de l'Achéloüs, que Cantacuzène confond sans doute avec eux, étaient peut-être des-lors inscrits, comme ils le sont encore, sous le dénomination d'Aspropotamites. Quant aux Massarets, ou plutôt Dassarets (identificazione classica di cui è lecito dubitare!), qui habitent aux environs du lac d'Ochrida, et les Boviens ou Valaques méridionaux (anche qui il *POUQUEVILLE* s'inganna, prendendo i suoi « Boviens », che sono i Bua certamente albanesi, per Valacchi), qu'on retrouve vers les sources de l'Événu, ou D'ANVILLE place les Bomaci, ils forment encore maintenant des tribus séparées. C'est de ces tribus que parle CANTACUZÈNE, L. II, c. 27, qu'il appelle Malacasioi, Mpouioi, Mesaritai, noms qu'ils tenaient de leurs chefs; mais il a tort de les confondre avec les Albanais (!). Ces peuplades, demeurées en place depuis Michel Paléologue, restèrent indépendentes long temps même après la conquête de l'Épire par les Mahométans. Fortes de leur liberté, et des positions redoutables où elles étaient embusquées, mais prévoyant que tôt ou tard elles devaient succomber sous les coups d'un gouvernement ennemi des Chrétiens, elles eurent la sagesse de rechercher, en se soumettant au Grand-Seigneur, une capitulation qui rendit long temps leur condition meilleure que celle des autres chrétiens. Par suite de leur bonheur, les Valaques se trouvèrent placés sous la protection des sultanes validés au mères, au trésor desquelles ils versaient une redevance annuelle qui était plutôt un hommage de vasselage qu'un tribut de servitude. A ce prix, ils furent exempts du mélange des Turcs; et restés, comme pays d'état, chargés de répartir les impôts, ils ne connurent ni exacteurs, ni agents de l'autorité. Gouvernés dans leurs bourgs et villages par un conseil de sagesse composé de *vieillards*, ils vivaient sous des lois aussi simples que les moeurs patriarcales dont elles étaient l'expression. Libres dans leur culte, libres dans leurs familles, ils avaient traversé les orages des révo-

Elementi accidentali d'individuazione se ne potrebbero elencare non pochi; qui ci limiteremo ad accennare al costume tipico, sia maschile che femminile, che distingue a prima vista ogni individuo come appartenente a una data tribù (16), e alla festa patronale che, oltre ai villaggi e alle parrocchie, anche le tribù possono avere e festeggiare col concorso d'ospiti d'altre tribù che ne sono informatissimi (17).

lutions qui agitent tant de fois l'Épire, jusqu'à l'avènement fatal d'Ali Pacha au gouvernement de cette province. Alors les grands Valaques subirent le joug du satrape de Janina, qui, en les caressant et en faisant de quelques-uns d'eux ses lâches espions, introduisit l'immoralité parmi une nation naguère encore respectable, mais qui tend maintenant à une ruine prochaine » (*POUQUEVILLE, Corpus II, 1826 [I]*).

(16) Generalmente per gli uomini gli elementi distintivi sono il copricapo (kë ulë), il giubbotto ad ampio collare frangiato di color nero (xhurdi), i ricami a spigetta nera (gajtana) sugli attillati calzoni di feltro bianco (çakçirë, o tirq); per le donne il cinturone di cuoio e la foggia della gonna che è svariaticissima; quando questa è a campana (xhubletë), è distintivo di tribù la distribuzione delle zone bianche e nere; i Mirditi non portano solitamente « çakçirë », ma « brakesha », ampi calzoni a sacco di tela bianca; le loro donne portano anch'esse il « xhurdi » come gli uomini, e inoltre una specie di grambiule minuscolo, di grossa lana a frange, e, la festa, una specie di palandrana che giunge fin quasi alle caviglie.

(17) P. es. Thaçi ha S. Sebastiano (*Corpus III, XIX: 1890 quaresima; CCXXIX: 1899 XII*); Berisha l'Assunta (*Corpus III, CCXXIX: 1899 XII*); Fandi S. Marco (*Corpus III, CCLXXXI: 1905, XII*); Qerrëti-Dushmani S. Andrea (*Corpus III, CCCXIX: 1913, XI*). E in generale: « Un fatto principalissimo di queste Montagne e che tiene preoccupati quasi tutto l'anno i montanari, sono le feste che ciascun villaggio celebra nel giorno sacro al patrono del Villaggio o della *Bandiera*. Il *fis* o discendenza di Beriscia [Berisha] celebra l'Assunta, Thaci [Thaçi] S. Sebastiano, Kabasci [Kabashi] S. Paolo e così via. Esse corrispondono alla Sagra d'Italia, ma hanno questo di proprio che ciascun paese [o tribù] che celebra la festa, invita gli altri paesi, che non la celebrano, e questi vengono numerosi da ogni parte, non per assistere a funzioni o solennità esterne o mercati, che

non ci sono: ma solo per mangiare e bere tre o quattro giorni alle spalle altrui. Chi fa l'invito deve tener preparata gran quantità di acquavite, formaggio, burro, carne, caffè, zucchero e d'altro, affine di non restare svergognato, se qualche cosa venisse a mancargli prima che finissero i giorni della festa » (*Corpus III*, XV: 1889, I, 20); Bardhanice, 20, I, 1898: « Eravamo ai 20 di gennaio festa di S. Sebastiano, onorato in modo particolare dai cristiani appartenenti al *fis* ossia tribù di Thaci [Thaçi], ed alcune famiglie di Bardhanice erano appunto di Thaci, e quindi secondo l'uso del paese avevano in casa molti conoscenti e forestieri venuti per la festa » (*Corpus III*, CXC VII); notisi che la tribù di Thaci è molto dispersa, tanto da non costituire nessuna *bandiera* assolutamente in proprio, ma si tiene in qualche modo collegata, tra altro, per mezzo della festa comune.

§ 2. - ALLA TRIBÙ COME INDIVIDUA COMUNITÀ È INDISPENSABILE UN CERTO GRADO D'AUTONOMIA, E V'È LA TENDENZA AD AMPLIARLA SEMPRE PIÙ NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ STATALE

I compilatori del *Kanùn* — come il Gjeçov e il Cozzi — presuppongono questa situazione e accennano a questa tendenza, ma non si trattengono espressamente e sistematicamente a descriverci come essa si concreti (1). Ricorreremo perciò a una descrizione dello « Stato politico delle Montagne » dataci nel 1890 dal P. Domenico Pasi, missionario che, oltre alla grande esperienza locale, manifesta qui anche una complessiva buona informazione storica: « Anche prima dell'occupazione dei Turchi, le montagne dell'Albania furono sempre indipendenti o quasi indipendenti dal Governo di Scutari. Esse avevano un gran numero di signorotti più o meno forti, come al tempo del Medio-Evo in Italia, e da essi dipendevano i villaggi. Le montagne di Thaci [Thaçi] e Beriscia [Berisha] dipendevano dalla celebre famiglia dei Dukagini, e in molti luoghi la tradizione indica dove Lek (Alessandro) Dukagini aveva una casa o una fortezza o dove ha

(1) Noi ne parleremo in uno studio già in parte preparato.

fatto qualche guerra con qualche signorotto suo rivale (2). Anche presentemente il paese si regge secondo il Kanun (codice) di Lek Dukagini, che tutti i montagnuoli conoscono molto bene, benché mai non sia stato scritto.... La dipendenza che hanno ora le montagne dal governo ottomano è piccolissima, e sarebbe ancora minore se i montanari stessi, incapaci di reggersi da sé o spinti da odio o invidia, non ricorressero spesso al governatore nelle loro differenze. Pagano al governo Turco un tributo; ma è tanto piccolo che è una meschinità. Tempo fa erano tre piastre per famiglia all'anno, cioè sessanta centesimi; ora che il numero delle famiglie è cresciuto per la divisione, alcuni hanno 40 centesimi, alcuni solo venti o anche meno di tributo. In caso di guerra il governatore invita i montanari ad andarvi, ma non sono obbligati a farlo, e basta che vi vada l'*alfiere* colla sua bandiera accompagnato da qualche altro, piuttosto per onore che per altro. Il paese ha i propri capi, che trasmettono l'ufficio per eredità; quando il governo deve raccogliere il tributo o riscuotere qualche multa, ne incarica i capi, oppure manda un suo agente e, aiutato dai capi, la riscuote. I capi poi in tanto tollerano quest'influenza del governo in quanto che nelle multe ne hanno essi pure una parte, ed il governo li aiuta a riscuoterle. In tutto il resto sono affatto indipendenti, ed essi si fanno le leggi necessarie pel paese, essi aggiustano le loro differenze, senza punto ricorrere al governo. Che se pure si dovesse ricorrere al governo per l'infrazione di qualche legge [della tribù], ed il governatore tosto ne esige l'esecuzione e punisce il reo, sia con multa, sia coll'abbruciarli la casa » (3).

(2) Se ne possono trovare abbondanti documentazioni in *Acta et Diplomata*, in GELCHICH, in CORDIGNANO-VALENTINI, passim.

(3) *Corpus* III, XX: 1890.

Un tale stato di cose si verificava in Albania, specialmente al nord, anche nei secoli XVI, XVII e XVIII, come risulta dall'abbondante documentazione relativa alle numerose insurrezioni generali e particolari contro il dominio turco (4). P. es. delle tribù Soprascutarine narra il Bolizza nel 1614 che « hanno sortito il nome di Ribelli questi montanari perché da pochi anni in quà non permettono ad alcuno delli Provvigionati [turchi] sudetti entri fra di loro per darli l'ordinario censo; non admettono parimenti li Voivode, che sono esecutori di giustizia o per dir meglio Jusdicenti, che castigano ognuno per li demeriti all'uso però turchesco... che comprando il Vaivodato dal Sangiacco [ossia governatore] di 3 in 3 mesi rappresentano la persona sua nel paese » (5).

Così anche nell'Albania meridionale prima d'Alì Pascià « ciascun cantone... costituiva una specie di Repubblica autonoma divisa in *fari* (fratellanze) o compartimenti » (6). Ciò fino al 1813, accennandosi a « cantoni liberi composti di villaggi indipendenti », mentre ad allora Alì Pascià « sottopose tutte le tribù alla sua autorità » (7).

Ecco ora alcune notizie particolari sullo stato delle cose alla fine del secolo scorso nelle tribù dell'Alta Albania. La prima, che parla in generale di tutte le tribù, è del medesimo P. Pasi, sopra citato: « Per le montagne dell'Albania il Governo Turco è come se non esistesse: le sue leggi dai montanari non si conoscono, né in generale i Governatori incutono timore alcuno. I montanari hanno già le loro leggi tradizionali e rispettate dallo stesso Governo; e secondo queste si gover-

(4) v. CATUALDI; LEVI; ONGANIA; e VALENTINI, *Perpjekje*; passim.

(5) *Corpus* I, 230.

(6) POUQUEVILLE (*Corpus* II, 1824 (I)).

(7) POUQUEVILLE (*Corpus* II, 1826 (XII)).

nano da sé; nelle controversie poi che insorgono, i loro Capi si radunano per esaminare le cause, ed emanano le sentenze, e sorvegliano affinché siano eseguite. Al Governo Turco i montanari ricorrono solamente quando, divisi fra loro, non possono mettersi d'accordo, né vogliono sottomettersi al giudizio dei Capi; ma quando una legge è fatta di comune accordo dalla tribù, e si assegnano i garanti per l'esecuzione, ognuno deve assoggettarsi; e nel caso che una parte facesse ricorso al tribunale del Governo, questo non risponderebbe altrimenti che approvando la decisione della Tribù. Talvolta però avviene, che le parti litiganti disprezzando le consuetudini, né cedendo alle sentenze dei Capi vengano alle minacce ed alle uccisioni, e quindi invitino il Governo Turco a recarsi in persona sul luogo, od almeno a mandare qualche suo rappresentante, che esamini le questioni e proferisca una decisione. Se il Governatore accetta l'invito, allora pretende che gli si consegnino prima alcuni ostaggi, senza i quali sarebbe assai imprudente se entrasse nel loro territorio. Ricevuto quel numero di ostaggi che domanda fra le varie *fratellanze*, può entrare senza pericolo, ed amministrare la giustizia e castigare i colpevoli. Qualora poi non sia invitato, e non riceva ostaggi, nessun Governatore ardisce andar fra di essi per rimettere l'ordine o prendersi briga dei loro affari. Potrebbe forse arrischiarsi se fosse uomo assai coraggioso, e fosse scortato da forte esercito, pronto, in caso che occorresse, a resistere ad una turba di montanari, che potrebbero intercettargli la via, ed assalirlo improvvisamente » (8).

Ancora il P. Pasi ci narra dei Mirditi: « Mentre... gli Ottomani al tempo della loro invasione in Albania, ed anche in

seguito, si resero padroni di tutto il paese, non poterono mai, ad onta di tutti i loro sforzi, penetrare in quelle inaccessibili montagne; per cui disperando di soggiogarli con la forza, vennero a patti: cioè, riconoscessero soltanto di nome un alto dominio del Sultano, ed in caso di guerra prestassero un numero determinato di soldati condotti dai propri capitani, e il cui servizio durasse soltanto per alquanti mesi all'anno: del resto vivessero colle proprie leggi e Religione, soggetti al loro capitano o Principe, né fossero tenuti ad alcun tributo o ad altro qualsiasi obbligo verso la Sublime Porta. In tale maniera essi per il corso di quattro secoli, poterono conservare la propria indipendenza sotto il proprio Capo, mantenere sempre intatta la fede Cattolica, impedire che si stabilissero fra loro famiglie Turche, ed anche, incutendo timore, frenare le violenze dei Turchi contro i Cristiani della sottoposta Zadrima. Ma per mala ventura il loro politico assetto non è al presente quello che costantemente era durato sino a questi ultimi tempi, ossia fino all'anno 1838. Sono anche oggi spartiti in cinque Bairak [Bajrakë] o *Bandiere* con circa 25.000 abitanti; ma mentre prima, come si disse, reggevasi quasi a Principato del tutto indipendente, adesso catturato per inganno il Principe attuale, e mandatolo in onorevole sì ma vero esilio dal paese, in quella vece il Governo Ottomano vi ha posto un suo Governatore, eletto però tra la stessa famiglia spodestata. Per accrescere poi sempre più la sua influenza sui Mirditi, mantiene al suo soldo i Capi principali di quei Montanari, quali rappresentanti del Governo Ottomano » (9).

Ancora il P. Pasi, accusato presso il Vali di Scutari d'aver fatto incendiare la casa d'un tale, che, contro la legge concor-

(8) *Corpus III*, XLIV: 1891, XI.

(9) *Corpus III*, XLVI: 1892, I-III.

data dalla tribù, aveva sposata la figlia con un mussulmano, rispondeva al Valì stesso: «... 2. La casa di Sadik fu abbruciata dal paese, in forza d'una legge sancita da tutte le Tribù di Thaci, Beriscia e Kabasci [Thaçi, Berisha, Kabàshi]; 3. che quella legge fu fatta secondo l'antichissimo *Kanùn* delle Montagne, stato sempre ripettato dal Governo di S. M. il Sultano » (10).

Quanto poi alla tendenza a sempre maggiore autonomia, abbiamo il caso di Nikaj e Mertùri del 1894, che possiamo chiamar esemplare: « Si sa che nelle montagne albanesi il Governo poco o nulla si cura dell'amministrazione della giustizia; ma a Nikaj e Mertùri si è in vera anarchia. Qui esso non può nulla, e neppure può mandarvi soldati o suoi agenti; all'ultimo che vi spedì da Giakova [Jakòva], i nikaiti fracassarono la testa con una schioppettata mentre parlava col frate all'ospizio; sicché il Governo non si curò più di loro; ed essi alla lor volta tra le leggi che conchiusero nel 1894 in una loro seduta montagnolesca, hanno stabilito che a nessuno nikaita merturese sia lecito ricorrere ai tribunali o Governatori di Scutari o di Giakova per comporre le liti o per chiedere giustizia, sotto pena d'essere multato o punito dalla tribù » (11). Analogo il caso, già da noi riportato, di Kurbini (12).

Hanno dunque proprie leggi, propri capi, propri tribunali, propri organi esecutivi, e al Governo danno l'unico riconoscimento, quando lo danno, del tributo e del servizio militare, entrambi piuttosto simbolici; il ricorso ad esso è facoltativo, e talora si concorda di rinunciarvi. In ciò sta — come è chiaro — una notevole autonomia, quasi politica.

(10) *Corpus* III, L: 1892, III-IV.

(11) *Corpus* III, CCXI: 1898, XI.

(12) *supra*, L. I, C. III.

§ 3. - LA TRIBÙ SI ARROGA QUINDI POTESTÀ LEGISLATIVA E GIUDIZIARIA

Di tale concezione abbiamo già vista un'asserzione generica nella seconda relazione Pasi, da noi riportata nel capo precedente.

Di leggi fatte dalle tribù, ne abbiamo citato vari esempi or ora (1) e molti altri se ne potrebbero apportare (2); e teoricamente si possono citare vari passi delle compilazioni del *Kanùn* che suppongono aver la tribù potestà di legiferare; noi ci limiteremo a ricordarne solo uno che espressamente le attribuisce tale potestà. Così il Cozzi: « Essi (i *giobarë*) si radunano certe volte all'anno e tutti i *giobarë* della *bandiera* devono intervenire. E siccome essi sono preposti a tutte le proprie *fratellanze*, così possono stabilire certe leggi secondo il bisogno che richiede il paese, sempre però conservando le antiche » (3) cioè quelle essenziali del *Kanùn*.

E per il Sud, quando ancora le tribù vivevano ed operavano,

(1) *v. supra*, § 1, nota 10.

(2) Abbiamo p. es. il caso di Dushmàni, 8 XII, 1913: « si tenne adunanza generale, e prima dai soli capi di ciascun villaggio, poi da tutta la *bandiera*, si determinarono le leggi contro gli abusi e si stabilì una tregua per ogni eventualità » (*Corpus* III, CCCXX).

(3) 73, § 3.

a compilazioni di leggi va riferito quanto ci dice il Pouqueville (4) dei *geronti*: « Ces magistrats, qui prennent le nom de *gérontes*, ou *vieillards*, tiennent leurs sessions privées, et leurs délibérations secrètes, avec la condition de faire part de leurs décisions à la tribu dont ils sont les juges. Celle-ci ne peut appeler des sentences pour dettes, redressement de dommages et de police, mais elle doit approuver ou rejeter les résolutions qui ont pour objet la paix ou la guerre »; si può concludere che, dandosi, a quanto pare, anche altre risoluzioni né giudiziarie, né, diciamo così, di politica estera, esse siano quelle relative a leggi da promulgare.

Certo in questo passo del Pouqueville, come in numerosissimi altri dei compilatori del *Kanùn* che è superfluo citare (5), appare chiaro il potere giudiziario esercitato dalla tribù; e da quanto dice lo stesso Pouqueville subito dopo, appare anche trattarsi di potere coercitivo, sia in sede giudiziaria, sia come misura di polizia e repressione di insubordinazioni da parte di *fare* [fratellanze] o di villaggi: « si un parti ou tous refusent d'y déférer [al decreto per la pace tra essi], le village qui est le théâtre de la guerre et les hameaux voisins s'unissent contre les récalcitrants, et les obligent, par le moyen des armes, à se soumettre à l'arbitrage public ». Il medesimo appare anche nei casi di sanzione (*gioba*) contemplati nel *Kanùn* comune, nelle leggi di tribù sanzionate da *gioba* come quelle già citate (6),

(4) *Corpus* II, 1826 (XII).

(5) Se ne farà ampia esposizione in un prossimo studio sulla giustizia civile e penale.

(6) Shoshi, 19, III, 1893: « Prima di cominciare la Missione alla chiesa del paese, i Capi ci avevano avvisato che se volevamo che la gente venisse, si doveva mettere la legge e pubblicarla dall'altare fino dal primo giorno: « Che nessuno ardisse disturbare, provocare, offendere o domandar ragione

e nei casi d'applicazione della *gioba* stessa (7); altra que-

per debiti od obbligazioni nell'occasione che la gente si raccoglieva alla chiesa per le funzioni. Chi avea questioni le trattasse altrove, e nessuno temesse di venire alla Missione; chi fosse causa di disturbi o disordini, fosse punito dai Capi e dal paese ». L'avviso fu salutare » (*Corpus* III, LXVII).

(7) Ecco alcuni casi abbastanza evidenti. « A Shoshi (1904?) s'erano pacificati dei *sangui* nella Missione. Qualche tempo dopo uno di quelli che aveano rimesso l'offesa per amore di Gesù Cristo, si pentì e uccise il nemico già perdonato. Fu uno scandalo inaudito. Tutti n'ebbero orrore ed i Capi, gettato il *kustrim* [*kushtrim*] o accorruomo, raccolsero tutta la tribù, e mostrata l'enormità di quel misfatto, dopoché il *sangue* era stato perdonato alla chiesa per amore di Gesù Cristo e in presenza di tutto il popolo, decretarono che il colpevole doveva essere punito da tutta la tribù, gli si doveva subito bruciare la casa, tagliargli gli alberi e le viti, guastargli i seminati, confiscargli gli armenti, e cacciarlo per sempre dalla tribù di Sciosci. E così fu fatto all'istante, e la *bandiera* n'ebbe grande lode » (*Corpus* III, CII: 1894 V). Gjani, 14-15 II 1899: Di due parti contendenti presso il tribunale arbitrale, una non contenta della decisione, « ritirò contro ogni ragione con aperto disonore degli arbitri e di tutta la *bandiera* [tribù], che era entrata in quella questione, il pegno già dato, e negò di sottostare alla loro sentenza. Quasi tutta la *bandiera* se ne dichiarò offesa e disonorata; e in risarcimento chiedevano che desse un bue da dividersi poi, secondo l'uso, tra le famiglie della tribù offese per quel rifiuto » (*Corpus* III, CCXVIII). Un tale di Nikaj aveva ucciso a tradimento tre capi: « Allora la tribù, non potendo avere l'uccisore, si vendicò contro la fratellanza di lui incendiando le case e prendendo come multa il bestiame e impedendo che si coltivassero i terreni fino a che non si riscattassero con tasse di denaro da distribuirsi tra i parenti degli uccisi » (*Corpus* III, CCLXIII: 1904, fine II). Ed ecco finalmente un caso della tribù di Berisha che interviene nella multazione d'uno del villaggio di Ibàllja, già appartenente ad essa tribù, ma ora, almeno civilmente, non più: Mark di Haràpi d'Ibàllja aveva promesso sua figlia a un mussulmano di Krasniqe che aveva mandato suoi *krushq* (paraninfi) a rilevarla; essendo ciò contro le norme concordate dai cristiani della regione, « all'arrivo di questi, i Capi di Beriscia [Berisha] si raccolsero, si abboccarono con i venuti procurando ad indurli a non richiedere la giovane; ma inutilmente, ché Mark Koka consegnò la figlia;

stione è come ciò s'accordi col principio d'assoluta indipendenza delle famiglie (che è salvato dalla fisionomia di convenzione che le leggi hanno) (8); qui sarà invece più opportuno e interessante far vedere come un osservatore settecentesco analizzasse lo svolgersi di tal pretesione a potestà giudiziaria nelle tribù o comunità dell'Albania Veneta: « L'Albania Veneta è un confine litorale del Turco, l'uno e l'altro di questi due popoli è indipendente tra di loro, e non ha giudice comune: dunque per ragion della quiete è necessario l'arbitraria per suppleto di difetto di legale incontestabile autorità. — E quest'infatti niente ripugna alla ragione: direttamente per altro si oppone alla ragion di stato, et alla natura di sudditanza che li delitti de sudditi non siano soggetti alla censura del Giudice. Seguitiamo a poco a poco la traccia del ragionamento falso che stabilì il disordine. Le arbitrarie tra due che non sono soggetti a un Capo medesimo non solo sono tollerate ma sono reputate necessarie. Dunque stabilito un capo ogni villa si separerà dalla dipendenza dell'altra. A questo dunque, rivolsero i loro pensieri per istabilir nel nome di Comunità un titolo di corpo unito, un interesse ed un fine comune. Ed infatti colla dedizione volontaria (a Venezia) lo conseguirono li Pastrovichi: e per successiva benemeranza di pubblico servizio li Perastini. Persagno, Dobroba, e Stolivo in questi ultimi tempi conseguirono lo stesso distintivo a motivo del loro florido commercio, e di aver restituito pochi fuggitivi dalla galera; tanto questo che si reputa onore è divenuto vile e facile. Ed infatti non vi è nell'istituzione de corpi

« i Capi stessi di Beriscia ne erano indignati, ed avrebbero voluto abbruciare subito la casa di M. Koka e scacciarlo dalla tribù » (*Corpus III, XLIII: 8, XL, 1891*).

(8) Se ne tratterà a suo tempo in un prossimo volume.

niente contrario al buon governo: se non che si carpisce una più estesa autorità senza che per niente ne sia inteso il Principe. Poiché essendo fin dal tempo della dedizione Risano stato decorato del titolo di Comunità con Capitano, Luogotenente e Giudici riuscì loro di farsi con unico, e solo esempio demandare non tanto la civile quanto la Criminal giudicatura. Tutti di un medesimo ordine tratti al maneggio de rispettivi corpi ultroneamente assentono l'uno all'altro quell'autorità, che contestata si troverebbe senza alcun fondamento.... Vedendo di tal maniera questi corpi separati che le loro idee avevano favorevoli le circostanze e che di giorno in giorno con pubblico indecoro si rassodava la loro ultronea ingerenza nei delitti cercarono ciò non ostante di tenerla nascosta ed occulta; perché più validamente radicatisi negli animi prendessero forza dalla Consuetudine. Le cominciarono pertanto ad usare con permesso delle Pubbliche figure dopo seguito il giudizio quasi per far strada alla riconciliazione mercanteggiando giuridicamente la remozione della parte offesa. Nel che avanzarono un solo passo (sotto spezie della garanzia per la pace) di chiedere e praticar queste arbitrarie con amasso di tutte le forze dei rispettivi partiti. Insinuarono dunque che in tal incontro terminasse l'autorità ordinaria, e che dovesse pro bono pacis presciedervi la più conspicua figura, cioè rivestita di forza per non temere gli ammassi del popolo. Questo avendo cominciato a capire la forza di questo Principio avoca al corpo tutti li delitti dei privati quasi per diluire nel numero dei più la gravità della colpa. Vedutisi di tal maniera in possesso di un'illegittima autorità ne stabilirono anche le cerimonie »... (9). Il nostro relatore è evidentemente e intera-

(9) sec. XVIII; *Informazione, ecc.* (*Corpus I, 248*).

mente sotto l'influsso della concezione giuridica veneta, secondo la quale, se le cause civili, almeno fino a una certa somma, potevano lasciarsi a tribunali comunali, quelle penali andavano riservate all'autorità statale (10); la tendenza locale è invece ad estendere la competenza dei tribunali comunali, come risulta chiaro anche dalla relazione che abbiamo riportata; a tale scopo essa procura di munirsi di autorizzazioni, come quelle ivi stesso accennate, e come antiche concessioni imperiali quali quelle a cui si richiamava parlando col Pouqueville il metropolita di Castoria (11), come quelle capitolate nell'accessione delle tribù albanesi alla signoria di Venezia (12) e più tardi coll'impero turco all'epoca dell'invasione, di cui spesso fanno memoria le tradizioni popolari (13); autoriz-

(10) 1396, Scutari, fino a 10 iperperi (*Corpus I*, 79); 1440, Dulcigno (*Corpus I*, 116); 1444, ancora Dulcigno (*Corpus I*, 123).

(11) v. il brano riportato a nota 1 del L. I, C. VI; il Frammento VI *De rebus Epiri*, cronaca che io credo redatta nel sec. XVII o XVIII, ci narra di capitolazioni concesse dal governo imperiale alle comunità della regione d'Argirocastro fin dal tempo di Giustiniano I; qualcosa di simile asserisce delle tribù dell'estremo sud il POUQUEVILLE stesso nel brano da noi riportato alla nota 15 del c. III, § 1, non so però con quale fondamento storico.

(12) « Primo quod suprascripti nobiles per eorum consilium volunt sibi eligere rectorem annuatim qui debeat confirmari per serenissimum ducale dominium ad eorum gubernationem et eis ius ministrandum tam in civilibus quam in criminalibus secundum antiquos eorum mores et statuta » (*Capitula Pastrovichi* 1423; *Corpus II*, 1423, IV, 4).

(13) Molto probabilmente anche quanto il P. Pasi riferisce nelle sue due esposizioni da noi riportate nel capo precedente, non è ricavato da documentazione storica (che mi sarebbe certamente nota) ma da tradizioni; anche al Congresso di Berlino, quando, per intervento francese, si volle che la Turchia assicurasse una certa autonomia alla Mirdita, si parlò di antiche capitolazioni, ma non se ne portò alcun documento.

zazioni più o meno sufficienti ed autentiche, ma che dimostrano però sempre un'interessante preoccupazione di legittimità e un certo rispetto fondamentale all'autorità suprema; certo, credo sia da escludere da questa tendenza un'intenzione di sfuggire alle norme morali della legge, o quella, da parte delle autorità comunali, di approfittarsi dell'arrogata giurisdizione per illeciti guadagni; il gran movente in tutto ciò è l'attaccamento alla tradizione: avocando le cause criminali ai tribunali di tribù, si vuole assicurarne la soluzione alle tradizionali norme del Kanùn, sottraendola a quelle mal sentite e digerite dei codici statali esogeni.

§ 4. - PREROGATIVA DELLA TRIBÙ È ANCHE QUELLA D'AVERE
PROPRIE FORZE ARMATE

« La *Bandiera* in caso d'allarme — ci dice il Palaj (1) — ha anche il suo esercito. Guerriero è, secondo il *Kanùn*, ogni maschio atto alle armi dai quindici ai settant'anni »; e qui e là, parlando delle attribuzioni dei capi, i compilatori concordemente ci parlano del loro ufficio di comandanti in caso di guerra (2).

Del resto l'istituto stesso della *bandiera* che si trova sostituirsi in parecchie funzioni agli organi della tribù, anche civili, è sorto appunto come ufficio di reclutamento della tribù per la guerra a servizio dello Stato, e poi anche a servizio della tribù stessa (3).

(1) Pg. 111.

(2) Cozzi: « 71, 1. Per l'innanzi l'ufficio del *bajraktâr* era quello di custodire e portare la bandiera, e di precedere la tribù, quando questa si portava alla guerra per il Sultano... § 3. In caso di guerra esso è il condottiere e l'alfiere ». PALAJ: « Ciascun *bajraktâr*, in caso di guerra, deve prendere i suoi con la bandiera.... I capi sono i legislatori e le guide dell'esercito, ereditariamente nel *fis*, conforme alle norme del *Kanun*... i *vojvodi*, guide delle *vëllazni* in guerra » (pg. 109). GJEÇOV: La dinastia dei Gjomarku « (§ 1144) Quando vada in guerra, ha diritto di precedenza e comando ».

(3) v., sotto, Capo V, § 1. Qui intanto diamo una noticina, notevole per esattezza, del P. Pasi: « *Bandiera (bajrâk) [bajrâk]* è un nome col quale

Naturalmente non si tratta di esercito stanziale costantemente sotto le armi, ma solo di forze che accorrono in caso d'emergenza quando si dà il *kushtrëm* (allarme); né vi è bisogno d'un periodo di ferma per istruzione, essendo che ogni maschio, nelle armi si esercita da sè per effetto ed agli effetti della guerra, diciamo così, privata, tra famiglia e famiglia. Nemmeno vi sono forze armate di polizia, ma, in caso di bisogno per l'esecuzione di qualche sanzione indetta dal competente organo, son già designati dal *Kanùn* gli esecutori fra i contribuli o i conterranei del colpevole o del renitente secondo i casi (4).

in Albania si suol significare una tribù o parte di essa: e così ciascuna *bandiera* ha i suoi capi o seniori che hanno in essa potere legislativo o giudiziale. In ognuna di queste così intese *bandiere* v'ha una famiglia che possiede e conserva anche la bandiera materiale, sotto cui si arruolano tutti quei della tribù o di quella parte di tribù quando vanno in guerra, e chi con essa li precede chiamasi *bairaktâr [bajraktâr]* (*alfiere*): questi in tempo di pace vien sempre ammesso tra i capi o seniori del paese o tribù, ancorché per altro sia giovane; ed egli trasmette per eredità ai suoi figli questo titolo e grado. Non si sa bene e perché abbiano avuto dal Sultano il diritto di tante proprie bandiere, delle quali essi non si servono se non nelle guerre, alle quali presero e sogliono prender parte » (*Corpus III*, CXXVIII: 12, XI, 1895). Ed ecco un caso che ci fa vedere operante la *bandiera* come organizzazione armata della tribù: Raja (Mertûri), IV 1904: « Per due ore continuarono le schioppettate [fra la contrada di Raja e tre famiglie di essa riottose] da una parte e dall'altra. Il giorno dopo si cominciò di nuovo a tirare. Ci furono due feriti uno da una parte e l'altro dall'altra. Finalmente si gettò l'allarme alla tribù di Mertûri e in poco tempo si radunarono i Capi della tribù e un centinaio di schioppi, e messisi come mezzani fecero cessare il fuoco e aggiustarono essi le due parti » (*Corpus III*, CCLXV).

(4) Ordinariamente gli esecutori sono in corpo tutti i maschi atti alle armi di quella data tribù, bandiera o villaggio che decreta la sanzione; se ne parlerà di proposito in altro volume, trattando della funzione coercitiva.

Per documentazione storica basterà qui (5) portare l'esempio di Suli in cui, come abbiamo già visto (6) le *fare* « dell'interno » avevano i comuni doveri militari, mentre quelle « dell'esterno » dovevano guardare i passi d'accesso, e, in caso di guerra offensiva, fungere ai servizi d'avanscoperta; è già una forma d'ordinamento militare che dice una certa organizzazione; ma ancor più notevole è che vi troviamo anche una specie di esercito stanziale: « L'organisation militaire dans les temps ordinaires, ne reposait que sur les personnes capables de supporter les fatigues de la guerre. En conséquence parmi les Souliotes proprement dits des quatre métropoles, on comptait huit cents hommes portant les armes, et en y ajoutant ceux des sept succursales, le nombre des défenseurs de la république se composait de quatorze cents soldats soumis à des capitaines et à un ou plusieurs *polémarques*, dont les fonctions étaient temporaires » (7).

Un'organizzazione così evoluta sembra però essere un fatto unico in Albania; e se anche nel resto delle regioni meridionali ci vien narrato che « les grandes *pharès* ont leurs *polémarques*, et ces chefs leurs *bouloukbachis*, ou commandants de peloton » (8) ciò credo veda inteso nel senso che ci siano di tali comandanti designati che effettivamente prenderanno il comando in caso di guerra guerreggiata, analogamente a quanto avviene nel nord per i *bajraktarë* e i capi di *fratellanza* (9).

(5) Si ritornerà ampiamente sull'argomento qui sotto, nei capp. relativi alla *bandiera*, e, in un prossimo volume, trattando della funzione militare e di quella coercitiva della comunità, e delle loro relazioni con lo Stato.

(6) v. L. I, c. VII, nota 6.

(7) POUQUEVILLE (*Corpus* II, 1826 (IV)).

(8) ID. (*Corpus* II, 1826 (XII)).

(9) v. supra, nota 2.

§ 5. - LA TRIBÙ FA ALLEANZE, GUERRE O PATTI CON LE ALTRE TRIBÙ

Ricorderemo qui (1) soltanto alcuni strumenti di *besa* conclusa fra varie tribù, come quelle tra Shala e Nikaj del 1890 e 1894 (2), quella fra Nikaj e Mertùri del 1892 (3), quella « con Nikaj e Cùrraj » del 1895 (4).

(1) Se ne tratterà, in un prossimo volume, ampiamente a proposito delle relazioni intertribuli.

(2) *Corpus* I, 271 e 275; GJEÇOV, *Appendice*, pg. 119.

(3) GJEÇOV, *Appendice*, pg. 121.

(4) GJEÇOV, *Appendice*, pg. 120.

Himara agitarsi contro il governo Turco, con la speranza e la promessa d'aiuti di potenze europee, per poi tornare a patti coi Turchi. E il fenomeno si ripeté poi dal 1879 in seguito, non solo col governo Turco ma anche con quello albanese fino a nostra memoria (9).

§ 6. - LA TRIBÙ FA PURE POLITICA ESTERA, MANTENENDO RELAZIONI CON STATI DIVERSI DA QUELLO DOMINANTE NEL PAESE, O METTENDOSI ALL'OPPOSIZIONE CONTRO DI QUESTO

Citeremo qui (1) soltanto la documentazione in proposito attribuibile a vere e proprie tribù.

Nel 1407 i capi di Poprat staccano questa tribù dalla dinastia dei Balsa per legarla con Venezia (2); altrettanto fanno i Mugluni nel 1416 (3); gli Juras con la Montagna d'Antivari nel 1442 (4), i Moguzzi (Mataguzzi?) nel 1446 (5) e gli Hoti nel 1474 (6) passano per via d'accordi all'obbedienza della Repubblica; così pure in Morea Rosso Bua con la sua « comiriva » di quattro *katune* di albanesi nel 1423 (7).

Dalla fine poi del sec. XVI fino a quasi tutto il XVIII vediamo continuamente (8) le tribù dell'alta Albania e la

(1) Ne tratteremo ampiamente in un prossimo studio.

(2) *Corpus* I 98 e 99.

(3) *Corpus* I 102.

(4) *Corpus* I 117.

(5) *Corpus* I 128.

(6) *Corpus* I 150 e 151.

(7) *Corpus* I 110.

(8) v. *Corpus* I 221, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 244, 245, 246, 252, 253, 254.

(9) Tanto per citare un esempio, quando il Congresso di Berlino volle assegnare al Montenegro territorio turco abitato da tribù albanesi, la Turchia che dapprima aveva apertamente appoggiato la reazione albanese detta della « Lega di Prizren » a cui aderivano tutte, si può dire, le tribù, anche non minacciate, dovette poi cercar di reprimerla, e le tribù, Mirdita in testa, agirono per conto proprio anche contro le truppe turche; in tale circostanza, appunto il P. Jungg: « Orosci [Oròshi] è la grande capitale dei Miriditi, antica sede dei Principi, che sotto il nome di Capitani, governarono la Mirdizia. Prenka [Prenkë Bibë Doda] il quale attualmente ha il titolo di Pascia, si trova a Fusi [Tuzi] sul campo di guerra, ed il suo palazzo è stato quasi del tutto diroccato dai Turchi nelle ultime vicende politiche » (*Corpus* III, III: 1880, VII, 19).

CAPO IV

Del Villaggio.

§ 1. - IL «KATÛN» ALBANESE, STATO GIÀ PROBABILMENTE COMUNITÀ PASTORALE NOMADE, O ALMENO TRANSUMANTE, S'È ANDATO FISSANDO COME VILLAGGIO, E COSTITUISCE ORA COMUNITÀ CIVILE-TERRITORIALE DI INDOLE NON GENTILIZIA

Convorrà prima esaminare alquanto la terminologia e ricavare anche da essa quel tanto di luce che, almeno ipoteticamente, se ne può ricavare.

I termini usati in Albania per indicare il concetto di villaggio sono molteplici; il greco e il latino hanno lasciato traccia nei termini «hori» (gr. chorion), «gjtèt» (lat. civitas), *katùn(d)* (rom. cantone), «fshat» (basso lat. e lat. bizant. fossatum o [?] massatum); non è il caso di citare «kështjell» (castellum), «kastra» e «kastri» (lat. castrum e gr.-bizant. kastron), e «forcé» (rom. «forteria» del Ducange?) di indole esclusivamente militare; lo slavo ha lasciato, ma, possiamo dire, solo nei toponimi e non nella terminologia, «selo», «selita», «gradi», «gradishta», «gradeci»; l'ungherese «varòsh»; il turco *mahalla*.

Abbiamo già escluso i termini slavi; per la stessa ragione dovremo escludere il greco «hori» attestato unicamente nei

toponimi; «gjtèt» non ha alcun riflesso di indole giuridica, rimanendo puro termine geografico o archeologico, nel senso di città oppure di rovina d'antica cittadella; «varòsh» ha un qualche uso giuridico nel senso di quartiere o sobborgo di città, ma solo nel diritto cittadino, che va trattato a parte. Rimangono dunque *fshat*, *katùn* e *mahallë*.

Fshat, -i è tutt'ora usato nel senso di villaggio o anche borgo come termine comune nella bassa Albania, mentre nell'Alta rimane solo nei toponimi Fshati di Luma, Fshati (o Efshàdi) nella Matja, Nën-shàti (medioevale Satti o Sappa) di Zadrìma, e forse Bushàti medioevale nella Zeta superiore (1) e 2 Bushati moderne una presso Scutari e una sul Drino Nero presso Bicaj. Notisi che il Shati medioevale è una delle città che Guglielmo d'Adamo (Pseudo-Broccardo) nel suo *Directorium ad Passagium faciendum* chiama città albanesi in contrapposizione alle città costiere latine. Credo quindi che, sia il *fshat* albanese, sia il parallelo «sat» rumeno, più facilmente, dal punto di vista semantico, si possa richiamare a «fossatum» che non a «massatum», essendo quest'ultimo d'indole agricola. Comunque, il termine né storicamente né linguisticamente è applicabile al minore abitato della gente delle tribù.

Rimangono *katùn* e *mahallë*, -a, l'uno usato costantemente dal Gjeçov e l'altro dal Cozzi. Entrambi dicono la stessa realtà; soltanto che *mahalla*, come importazione turca, dev'essere molto più recente di *katùn*, già attestato da vecchia data, ed inoltre parallelo al rumeno «cătun».

Attualmente, nel senso più largo, *katùn* ha il significato di campagna, ossia pianura coltivata e abitata, in opposizione alla montagna pastorale e alla città: si suole opporre *katùn* a

(1) v. il doc. da noi riportato in *Corpus* I, 95, del 1405.

« gjytèt » (città), e « katunár » (campagnuolo o contadino) a « malsuer » (montagnuolo). Viceversa, nel senso ristretto di abitato minore, lo si trova, è vero, nel proverbio « në katun të vjeter bidát i rí nuk qitet » (in villa vecchia imposta nuova non s'intrude) e nell'apologo « Sá poshtë ká rá katundi! » (com'è decaduto il nostro villaggio!); lo si trova anche come toponimo dell'abitato centrale della tribù di Kastrati (Katundi i Kastratit); ma del resto, non so perché, lo si usa con una certa malagevolezza; non si può, per esempio, domandare: di qual *katun* sei tu? — ma, se mai, di che « luogo » sei tu?.

Mahalla invece non ha altro significato che quello di villaggio o abitato compatto, come può essere una frazione di villaggio, o un intero villaggio facente comunità individua, o un quartiere di città.

Ciò posto, possiamo venire alla storia del *katùn*.

Se possiamo credere agli *Annali Ragusini* e alla loro cronologia (2) il termine *katùn* e *katunár* sarebbe attestato in descrizioni relative ai Vlachi (detti da altri Latini) di Bosnia fin dal sec. X: difatti, fra essi, trasferitisi a Ragusa, molti erano « chatunari, che in ogni uno se stimava come li conti », ossia, evidentemente, capi di *katùn*; « pure uno era sopra tutti, qual se cjamava chatunar grande, et era della stirpe Pecorale, Perché se cjamavano cuxi per nobiltà, tanto erano

(2) Il testo delle varie redazioni che se ne hanno è sempre italiano-dalmata e non latino, però spesso capita di poterne riscontrare la corrispondenza in documenti latini autentici; la cronologia non è segnata nell'originale ma solo aggiunta da glossatori o ricompilatori non molto competenti o esatti; secondo questi il tratto che ci interessa sarebbe da riferire all'anno 744; ma nei miei *Contributi alla cronologia albanese*, vol. III (attualmente ancora inedito) ho creduto poterlo riferire al periodo fra il 926 e il 970 circa.

ricchi de bestiame, maxime pecore»; anzi, parlando degli intendenti (« naredbenizi ») di detti *katunari*, non si fa menzione d'altra proprietà che di quelle zootecnica (3). Si tratterebbe dunque di pastori, non propriamente di proprietari terrieri, e quindi probabilmente di nomadi o almeno transumanti; e, per quanto vale tal probabilità, i loro *katùn* non dovrebbero essere abitati fissi, ma o gruppi di pastori, o i loro attendamenti mobili. Sembra possa essere antico anche un significato militare, come si vede nell'imprestito italiano « accantonamento »; infatti nel sec. XI, e in ambiente almeno in qualche parte vlaco, ma all'estremità opposta, cioè in Tessaglia-Macedonia, il Cecaumeno (4) usa correntemente il sostantivo « $\chi\alpha\tau\omicron\upsilon\nu\alpha$ » e il verbo « $\chi\alpha\tau\omicron\upsilon\nu\epsilon\upsilon\epsilon\iota\nu$ » indubbiamente nel senso d'accampamento e d'accampare, benché non relativamente alla vita pastorale ma a quella militare.

Un secondo periodo della storia del *katùn* possiamo individuarlo all'epoca delle donazioni dei re Serbi a varie fondazioni ecclesiastiche; qui ci troviamo in ambiente propriamente albanese, e precisamente nella regione nord e nord-est dell'Albania. Ne abbiamo quattro documenti; di essi uno si limita a nominare i *katùn* dalle parti nord o nord-ovest del lago di Scutari, senza dar particolari, sicché non ci è dato ricavarne la fisionomia (5); a quel tempo è lecito far risalire il toponimo

(3) « Et ogni uno aveva sei naredbenizi. Chi erano governatori de cavali, chi alo bestiame grande, chi alo menudo, chi ali porzi, chi serviva ala ordination de la casa, chi stava per comandar ali diti sui subjeti » (*Ibid.*).

(4) CECAUMENI *Strategicon*, pgg. 11, linea 11-12, pg. 13, linea 26, pg. 22, linee 3, 4, 11, 16, 29.

(5) Doc. d. 1322-1329 (suspectum) in *Acta et diplomata... Albaniae*, I, 679: « confines... per Črlena peštera in vicum pastoralem (pravo u katun', ot katuna u granicu katunsku) ».

a lungo poi conservato di Katunska Nahija (distretto delle *katune*) nel Montenegro; nel secondo documento vediamo le *katune* appartenere a vlachi e ad albanesi, ed essere ormai stabili come veri e propri villaggi, tanto che se ne descrivono i confini (6); altrettanto si può dire del quarto documento in cui i nomi delle *katune* sembrano indicare abitati stabili o stabilizzati (7); invece nel terzo si ha ancora testimoniata l'indole mobile d'accampamento, per il fatto che alcune *katune* non vi sono individuate con nome locale, ma con quello della famiglia o *fratellanza* che le compone (8).

In epoca veneta (sec. XV) nella regione di Cattaro il *katun* viene ricordato in serie col castello, la villa, il luogo, il mercato e la campagna (9); nel 1435 i « catuni » di Cernagora (Montenegro) eran provvisti di « dotis, possessionibus, patrimoniiis, vineis et campis » ed erano « inclusi in confinibus

(6) Tanto risulterebbe dal regesto che ne fanno gli *Acta et Diplomata* I, 746, ad a. 1330, il quale però non mi sembra corrispondere fedelmente al testo che ne dà il MIKLOŠIĆ; sarebbe interessante nel testo stesso esaminare lo statuto dei *katun* valacchi se ciò non ci portasse troppo lontano dal nostro tema albanese.

(7) « Donat plurimas villas pastorales Albanenses (a se Arbanasi: katun' Ginovci etc.): Ginovci, Magjerci, Bëloglavci, Flokovci, Čr'n'ča, Caparci, Gonovci, Špinadinci, Novaci » (*Acta et Diplomata Albaniae* II, 46, ad a. 1348).

(8) « katun' Ar'banas', Lëš Tuz' i s' dëtijo (vicum pastoralem Albanensium: Llesh Tuz cum liberis) »; il commentatore ibid. (I 798, ad a. 1355) trova strano che non venga espresso il nome di *katun*, ma solo i nomi degli abitanti Llesh Tuzi e altri che vengono nominati dopo di lui; forse ancora questa comunità non si era stabilizzata e quindi non aveva dato un nome al suo abitato, o non aveva un abitato nominabile con certezza.

(9) « de castro, foro, rure, catono et locis »; « de castro, villa, catuno, ocho et foro » (*Statuta Cathari*, XXXIV; *Corpus* II, saec. XV).

dominii Venetiarum » (10); per l'Albania settentrionale (Zeta superiore, ossia regione delle tribù soprascutarine) il termine *katun* ci è attestato nel 1451 da un documento di cui però purtroppo non ci è concesso per il momento di sfruttare che un regesto: vi si dice che « cinque *Cantoni* » già donati dal Duca Stefano a Stefano Crnojević gli vengono confermati in possesso dalla Signoria Veneta; poco se ne può concludere, ma, da quel tanto che dice il regesto, si propenderebbe a ritenerli piuttosto stabili che mobili (11); altrettanto sembra potersi dire di quei che nel 1555 sono detti « comuni » e forse « ville », e, in un documento parallelo del 1460, « *cathoni* », in contrapposizione con le « compagnie » che erano probabilmente tribù (12). Invece ancora d'indole puramente gentilizia e mobili sembrano essere le *katune* albanesi in Morea, ricordateci dai documenti stradiotici della stessa epoca; per esempio, Rosso Bua « capo d'una comitiva d'albanesi era contento di venire al servizio ed obbedienza nostra (veneta) con quattro *chatune* » (13); così « alchune *catune* de Albanexi nominati Manassei... se sono levati et andati cum Turghi » (14); se possiamo stare alla lettera, sembra siano gruppi che « si levano » come le tende, e vanno e vengono: del resto certamente sono gruppi gentilizi, poiché formano « comitiva » sotto un solo capo e portano un loro proprio ed unico cognome; altri tre documenti meno espressi si potranno interpretare analogamente (15).

(10) *Corpus* II, 1435; VIII, 14.

(11) *Corpus* I, 135; tali anche quelli della piana di Scutari, descritti nel *Catasto* 1416-1417, che annoverano inoltre proniari di varia provenienza gentilizia.

(12) *Corpus* II, 1455, IX, 6 e 1460, V, 5.

(13) a. 1423, *Corpus* I, 110.

(14) a. 1465, *Corpus* I, 142.

(15) a. 1455, *Corpus* I, 138 e 139; *Corpus*, II, 1500; VII, 20.

Dal sec. XVII in poi troviamo già in Suli villaggi composti di diverse *fratellanze* (16) e analogamente in tutta l'Albania meridionale (17).

Attualmente il *katùn* albanese è un abitato fisso, rurale o montano, che può risultare di case o famiglie di varia *fratellanza* o anche di varia tribù (18), con una sua organizzazione e suoi diritti distinti da quelli della *fratellanza* e della tribù, e

(16) POUQUEVILLE; *Corpus* II, 1826 (IV), da noi qui riportato sopra, L. I, c. VII, nota 6.

(17) a. 1717: « Ciascun cantone, e spesso ancora ciascuna città costituiva una specie di repubblica autonoma divisa in *fari*, o compartimenti, ecc. » (POUQUEVILLE, *Corpus* II, 1824 [I]); « si consideravano siccome cantoni e città libere... la Chimera, Cardiki, Zulati, Argyro Castron e Souli... allorquando un cantone veniva minacciato da un altro ambizioso vicino, gli altri accorrevano in suo soccorso, e ristabilivano l'equilibrio » (ID., *ib.*; *Corpus* II, 1824 [II]); « L'état errant et précaire des peuples de montagne, en le mettant (le Schypetar de l'Illyrie macédonienne et de l'Epire) aux prises avec les besoins, dut en faire originairement un chasseur, et, suivant les circonstances, un voleur ou un soldat. Mais quand les familles se rapprochèrent; quand elles eurent transformé leurs camps mobiles en villages; lorsque des bourgades furent bâties et peuplées d'Albanais; d'autres intérêts s'établirent sans changer totalment les moeurs... Chacun *canton* libre se compose de villages indépendants, et ces hameaux, de *pharès* ou partis, qui reçoivent volontairement l'impulsion d'un ou de plusieurs chefs que chacun d'eux se choisit » (ID.; *Corpus* II, 1826 [XII]).

(18) v. passim GELASIUS, che ad ogni villaggio, per quanto può, dà la descrizione della popolazione di varie tribù o *fratellanze* che vi abita. Diamo qui due esempi: Mziu (Puka), VII, 1890: « Nel paese vi sono due *fratellanze*, una appartiene al *fis* o ceppo [tribù] di Thaci [Thaçi] ed è la più numerosa, l'altra a quello di Kabasci [Kabàshi] e non conta che dieci o dodici famiglie » (*Corpus* III, XXVII). Lõtaj (villaggio di Shala), 8 IV 1893: « Tre Capi del paese... mi dissero: A Lotai, sono due *fratellanze*, e in ciascuna sono più di venti famiglie; tra di noi non vi fu mai buona armonia » (*Corpus* III, LXXV).

in questo senso compare sempre nel *Kanùn* e noi stessi lo prenderemo d'ora in poi. Esiste ancora l'accampamento pastorale delle tribù transumanti, la *bjeshka* (pascolo, alpe) con le sue *stane* (bajte), ma, se vi vige un diritto, è solo quello civile relativo alla proprietà e all'uso.